



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione penale' di questo numero della Rivista riporta diverse massime di particolare interesse. In particolare, si segnala l'ordinanza di archiviazione del GIP di Torino del 15 gennaio 2013, relativa all'esecuzione di un determinato trattamento sanitario nei confronti di un paziente adulto Testimone di Geova, nonostante il categorico e reiterato dissenso a riceverlo, motivato dalle proprie convinzioni religiose. I fatti in rilievo avevano inizio il 21 novembre 2006 con il ricovero in ospedale della vittima di un grave infortunio sul lavoro. Sin dall'ingresso in pronto soccorso, l'infortunato rivelava ai medici di essere Testimone di Geova, manifestando per circa venti volte il proprio rifiuto a ricevere le trasfusioni di sangue, pure se necessarie a salvargli la vita. Il 30 novembre 2006, in seguito ad una forte anemia riconducibile a complicanze postoperatorie, i medici si rivolgevano alla procura di Torino per ottenere chiarimenti sulle ipotetiche conseguenze penali di un eventuale comportamento omissivo. Il pubblico ministero formulava un parere scritto in cui affermava espressamente che "a fronte del pericolo grave ed imminente per la vita segnalato (...) può fondatamente ritenersi sussistente lo stato di necessità che nel nostro ordinamento giuridico consente di effettuare le cure necessarie a salvaguardare la vita sia pure in presenza di opposizione da parte dell'interessato (che non è titolare del diritto di libera disposizione del proprio corpo se questa determina atti contrastanti con la salute, integrità e vita dello stesso)". Il parere veniva trasmesso ai medici mentre l'imputato si trovava sotto anestesia per l'esecuzione di una "tac". In questo momento i sanitari procedevano all'emotrasfusione. Dopo circa un anno dall'accadimento dei fatti, l'infortunato presentava denuncia-querela per i delitti di lesioni colpose (art. 590 c.p.), violenza privata (610 c.p.) e stato di incapacità procurato mediante violenza (613 c.p.).

Il 15 gennaio 2013 il G.i.p. del Tribunale di Torino, non avendo ravvisato i presupposti per il concreto esercizio dell'azione penale, accoglieva la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., assumendo a fondamento della propria decisione: l'improcedibilità per tardività della querela in ordine al delitto di cui all'art. 590 c.p.; l'insussistenza dei requisiti ontologico descrittivi dei reati configurati dagli artt. 610 e 613 c.p.; nonché l'assenza di colpevolezza in capo ai sanitari per errore inevitabile sulla legge penale causato dal parere di diritto erroneo proveniente da una fonte altamente specializzata.

Nella giurisprudenza penale di legittimità si segnala poi la sentenza n. 26089 del 2013, con la quale la Suprema Corte afferma l'irrilevanza, ai fini dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, del possesso della qualifica di ministro di culto, pur dopo la sentenza di merito. Secondo la Cassazione il giudizio prognostico espresso dalla Corte territoriale è assolutamente in linea con i dati disponibili e con l'interpretazione del dato normativo che imponeva, a fronte degli argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, di ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata, al fine di impedire reiterazioni, non essendo fondatamente ipotizzabile la irripetibilità della cornice in cui ebbe a maturare la volontà omicida (sostenuta dalla difesa), ben potendo per contro ritenersi come rilevato dal tribunale, che in mancanza di capacità inibitorie qualsivoglia pretesto, in un ambito di non adeguato

controllo e di continuato disagio esistenziale, possa scatenare istinti perversi non gestibili. Si segnala altresì la sentenza n. 40610 del 2013, la quale si sofferma sulla configurabilità del reato ex art. 609 bis e 609 quater c.p. nella condotta del sacerdote che compie atti sessuali senza il consenso delle giovani parti offese, con abuso di autorità rivestita in seno alla comunità dall'imputato, non disgiunta dal *metus* dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Più precisamente, si sottolinea che l'abuso si ricava dalla mancanza di coraggio nel denunciare l'imputato da parte delle vittime prive del permesso di soggiorno e, in ogni caso, della necessaria autonomia economica; le persone offese temevano infatti di essere gravemente danneggiate e non credute, proprio perchè l'imputato era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Si riporta poi la sentenza n. 51059 del 2013, con cui la Corte di Cassazione torna sulla rilevanza del motivo religioso nella struttura del reato, affermando che la condotta di un padre che si è sentito offeso nel proprio onore dalla figlia, la quale aveva avuto rapporti sessuali da minorenni e fuori dal matrimonio, nonché con un giovane di fede religiosa diversa, così violando i precetti dell'Islam, non integra la circostanza aggravante dei motivi futili, che si configura quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale; con la precisazione che tali motivi, pur non condivisibili nella moderna società occidentale, non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire. Tale pronuncia, a ben vedere, lascia aperta la via di considerare il fattore religioso come circostanza attenuante generica.

Infine, vengono pubblicati i principali provvedimenti della recente legislazione penale vaticana, che, successivamente alle riforme del 2010 e del 2012 in materia di disciplina antiriciclaggio e di responsabilità delle persone giuridiche, ha subito ulteriori significative modifiche ed integrazioni. In particolare, l'11 luglio del 2013 sono state varate le Leggi n. VIII ("Norme complementari in materia penale"), n. IX ("Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale") e la n. X ("Norme generali in materia di sanzioni amministrative"), mentre l'8 ottobre 2013 è stata promulgata la Legge n. XVIII («norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria»).

**Tribunale di Torino. Sezione GIP.
Ordinanza 15 gennaio 2013, n. 14446**

**Delitti contro la libertà e l'incolumità individuale – Rifiuto di cure -
Trattamento sanitario arbitrario – Stato di necessità – Lesioni personali
colpose – Violenza privata – Stato di incapacità procurato mediante
violenza – Archiviazione per errore inevitabile sulla legge penale**

Nei casi di espresso, chiaro, libero e valido dissenso ad un trattamento sanitario – nel caso di specie di un Testimone di Geova –, deve escludersi il richiamo allo stato di necessità, poichè esso prescinde dal profilo del consenso di chi del soccorso di necessità dovrebbe giovare.

Non integra un fatto di lesioni personali colpose quello riconducibile all'esecuzione tardiva di un trattamento sanitario necessario alla salute del paziente, se il ritardo è da imputarsi prevalentemente alla decisione dello stesso, per convincimenti religiosi, di non sottoporsi al trattamento.

Nel caso di trattamento sanitario eseguito nonostante il rifiuto del paziente, non può ricondursi nel perimetro applicativo dell'art. 610 c.p. la condotta del chirurgo che approfitti della condizione di 'anestetizzato' del paziente, dovendosi escludere che l'approffittamento possa configurare, naturalisticamente e giuridicamente, un atto violento. Mentre può configurarsi il delitto di cui all'art. 613 c.p. quando il consenso del paziente all'anestesia sia stato carpito con l'inganno, ma il ricorso a tale mezzo da parte del medico deve essere provato.

Nell'ipotesi di trattamento sanitario arbitrario praticato dal medico in seguito ad indicazioni erronee provenienti dalla Procura della Repubblica, la responsabilità per i delitti di violenza privata e di stato di incapacità procurato mediante violenza eventualmente commessi deve essere esclusa per assenza di colpevolezza, poichè il medico ha agito nell'erronea convinzione della liceità della condotta tenuta. Si tratta dunque di errore inevitabile sulla legge penale.

Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale. Sentenza 13 giugno 2013, n. 26089

Presupposti per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere – Gravità della condotta e pericolosità del reo - Sussistenza – Rilevanza del possesso della qualifica di ministro di culto – Esclusione

Sussistono i presupposti per la custodia cautelare in carcere, deducibili dalla gravità della condotta, coinvolgente più persone offese, dalla ferocia della condotta (uso di coltello), dalla gratuità (l'imputato si rivoltava contro i componenti della famiglia che lo ospitavano da tempo immemorabile), dal passato poco adamantino che tratteggia l'uomo (condannato in via definitiva per truffa aggravata, conclamata dall'immensa fortuna economica accumulata), ancorchè ministro di culto, come soggetto incline a spillare indebite sovvenzioni ad enti pubblici ed ecclesiastici, laddove la misura di custodia domestica in ambiente monastico non possa essere riconosciuta come presidio coercitivo adeguato a fronteggiare i rigurgiti di aggressività che animano l'imputato, incapace al controllo ed all'inibizione delle pulsioni violente, tendente ad abbandonarsi alla propria furia distruttrice; da tali connotati è possibile dedurre i non teorici rischi di nuove ricadute alle pulsazioni violente, non gestite con il dovuto freno, con forte esposizione al pericolo dei monaci con lui conviventi. Pertanto, è stata corretta l'impostazione del tribunale che ha interpretato in modo adeguato le evidenze disponibili ed ha tracciato un profilo di estrema pericolosità dell'imputato, non emendabile nè con il riconoscimento dell'eccezionalità delle contingenze in cui l'azione criminale ebbe luogo, nè con la manifestazione di pentimento intervenuto, nè con la presa d'atto della sottoposizione del ricorrente a terapia sedativa. Infatti sull'eccezionalità del contesto in cui è maturata e si è esternata la volontà omicidiaria è stato detto che non si può affatto escludere che possano sopravvenire altri stimoli - considerato che la condizione di stress non può dirsi superata se non nella fase più acuta - a risvegliare una furia omicida evidentemente non agevolmente controllata; quanto al pentimento è stato rilevato che non è preclusivo di reiterazioni, a fronte di una impulsività non gestibile (Nel caso di specie è stato rigettato il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Bologna, investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., che accoglieva l'appello interposto dalla procura generale di Bologna e riformava l'ordinanza emessa dalla corte d'assise d'appello di Bologna, ripristinando la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di P.G., al posto della custodia domestica presso il monastero " (OMISSIS)"; il prevenuto era stato condannato in primo grado, per il reato di omicidio e tentato omicidio alla pena di anni venti di reclusione, condanna che in appello era stata rideterminata in anni dieci di reclusione, a seguito della riqualificazione del fatto di tentato omicidio in quello di lesioni volontarie aggravate ai sensi dell'art. 585 c.p., art. 582 c.p., comma 2, n. 2; in particolare il tribunale evidenziava come l'imputato fosse soggetto dimostratosi incapace di controllare i propri impulsi, tanto da aver armato la propria mano contro la coppia che lo aveva ospitato da tempo immemorabile; la collocazione domiciliare ed il contesto di ospitalità in cui l'imputato era stato collocato in custodia domestica non sarebbero dissimili a quelle in cui il medesimo ebbe a maturare l'azione omicidiaria).

Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale. Sentenza 1 ottobre 2013, n. 40610

Delitto ex artt. 609 bis e 609 quater c.p. – Abuso di autorità da parte del Sacerdote collegabile al metus per tale figura – Sussistenza

È ravvisabile il reato ex art. 609 bis e 609 quater c.p. nella condotta del sacerdote che compie atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali) senza il consenso delle giovani parti offese (che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell'imputato), con abuso di autorità rivestita in seno alla comunità dall'imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Nel caso di specie è stato accertato dalla Corte d'appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare l'imputato perchè privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perchè l'imputato era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Per abuso di autorità - che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall'art. 609 bis c.p., - deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell'agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all'abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell'agente.

Il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensoriali a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d'incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all'agente. (Ipotesi in cui l'imputato, Sacerdote, è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (OMISSIS) di (OMISSIS), ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l'imputato, sacerdote, era all'epoca responsabile, nonchè tutore di una delle parti lese, nominato tale dal Tribunale).

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.
Sentenza 18 dicembre 2013, n. 51059**

Premeditazione – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione – Aggravante dei futili motivi – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione

La circostanza aggravante della premeditazione, integrata dai due elementi, ideologico -o psicologico- (consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile) e cronologico (rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito), non è ravvisabile nel caso in cui un padre, ritenendosi disonorato dal comportamento della figlia, rea di avere avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi i precetti dell'Islam, abbia per tutta la notte rimuginato su come punire la ragazza, non essendo tale condotta indicativa di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile presa dall'imputato un certo tempo prima dell'attuazione del proposito.

In tale ipotesi non sussiste neanche la circostanza aggravante dei motivi futili, che si configura quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale; nel caso di specie, avendo agito l'imputato in considerazione del fatto di essersi sentito disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi i precetti dell'Islam, va rilevato che per quanto tali motivi non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire.

LEGGE N. VIII: NORME COMPLEMENTARI IN MATERIA PENALE (11 luglio 2013)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI;
- visto il *Decreto del Presidente del Governatorato* del 25 gennaio 2012, n. CLIX, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge del 30 dicembre 2010, N. CXXXVII, concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, confermato in Legge del 24 aprile 2012, n. CLXVI;

considerato che

- nello Stato della Città del Vaticano è vigente, ai sensi dell'articolo 7 della *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI, il Codice penale italiano recepito con la Legge del 7 giugno 1929, n. II;
- nel corso degli anni la Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, ha ratificato diverse convenzioni internazionali che richiedono la definizione di corrispondenti fattispecie penali al fine della repressione di determinate condotte criminose;
- in conseguenza dello sviluppo di reati perpetrati tramite enti aventi personalità giuridica, si rende altresì opportuno istituire un sistema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente al reato;

ha promulgato la seguente

LEGGE TITOLO I DELITTI CONTRO LA PERSONA Articolo 1 *(Discriminazione razziale)*

1. Ai fini del presente articolo, per «*discriminazione razziale*» si intende ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

2. Chiunque pone in essere una delle seguenti condotte:

- a) diffonde idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale;
- b) incita alla discriminazione razziale;
- c) per motivi razziali o etnici, commette atti violenti o incita a tali atti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica;
- d) supporta in ogni modo attività volte alla discriminazione razziale, anche finanziandole;

è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

3. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di attività di propaganda di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale o che incitano alla discriminazione razziale e che l'incoraggiano, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

4. Per il solo fatto di partecipare intenzionalmente all'associazione, si applica la reclusione da tre a sette anni.

5. Al delitto di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 248 commi 3, 5, 6 e 7 del codice penale.

Articolo 2 **(Tratta di persone)**

1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 145 del codice penale ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o dietro promessa o corresponsione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in danno di un minore o sono diretti alla sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Articolo 3 **(Tortura)**

1. Il pubblico ufficiale incaricato di funzioni giurisdizionali, di polizia giudiziaria o inerenti l'ordine pubblico, nonché chiunque agisca a titolo ufficiale con funzioni analoghe o simili, o sotto istigazione di questi, oppure con il suo consenso espresso o tacito, che infligge ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, ovvero al fine di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, ovvero per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. La pena è aumentata della metà se dal delitto consegue una lesione grave ovvero il delitto è commesso in danno di un minore. La pena è raddoppiata se dal delitto consegue una lesione gravissima.

3. Se dal delitto deriva come conseguenza non voluta la morte della persona, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

4. Il delitto non sussiste quando il dolore o le sofferenze derivano da misure o sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

5. Il delitto non è scriminato dall'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica, né dallo stato di guerra o di minaccia di guerra, dallo stato d'instabilità politica interna o da qualunque altra circostanza eccezionale.

6. Nessuna dichiarazione ottenuta con la tortura può essere invocata o utilizzata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura ed al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta.

TITOLO II DELITTI CONTRO I MINORI

Articolo 4 (Definizioni)

Ai fini della legge penale, si intende per:

- a) «*minore*»: ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni;
- b) «*vendita di minore*»: qualsiasi atto o transazione che implica il trasferimento di un minore da una persona o da un gruppo di persone a un'altra persona o a un altro gruppo di persone contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione;
- c) «*prostituzione minorile*»: l'utilizzazione di un minore nell'ambito di attività sessuale contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione, dati o promessi sia al bambino sia a una terza persona;
- d) «*materiale pedopornografico*»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

Articolo 5 (Vendita di minore)

1. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque vende, offre, procura, consegna o accetta un minore al fine di:

- a) sfruttarlo a fini sessuali;
- b) esercitare la prostituzione minorile;
- c) trasferirne gli organi contro remunerazione;
- d) costringerlo al lavoro forzato;

è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro quindicimila a euro centocinquantamila.

2. Chiunque ottiene indebitamente, in quanto intermediario della vendita, il consenso all'adozione di un minore in violazione degli strumenti giuridici internazionali in materia di adozione, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Articolo 6 (Prostituzione minorile)

1. Chiunque induce un minore alla prostituzione minorile ovvero gestisce, organizza, controlla, favorisce o sfrutta la prostituzione minorile, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro quindicimila a euro centocinquantamila.

2. La pena è aggravata se il minore ha un'età inferiore ai quattordici anni.

Articolo 7
(Violenza sessuale su minori)

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe un minore a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro quindicimila a euro centocinquantamila.

2. La pena è aggravata se il minore ha un'età inferiore ai quattordici anni.

Articolo 8
(Atti sessuali con minori)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età inferiore ai quattordici anni, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se il fatto è compiuto dall'ascendente, dal genitore, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che con questi abbia una relazione di convivenza.

3. Se il minore ha un'età superiore ai quattordici anni, ma inferiore ai sedici anni, la pena è diminuita.

4. Se il minore ha un'età superiore a sedici anni la pena del comma 1 è ridotta di un quarto.

5. Nei casi previsti nei commi 3 e 4 il delitto non sussiste se gli atti sessuali sono compiuti all'interno del vincolo matrimoniale.

Articolo 9
(Ignoranza dell'età della persona offesa)

Quando i delitti previsti negli articoli 5, 6, 7, 8, e 10, comma 1, sono commessi in danno di un minore di meno di quattordici anni di età, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Articolo 10
(Pedopornografia)

1. Chiunque, utilizzando un minore, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pedopornografico ovvero recluta o induce un minore a partecipare ad esibizioni pornografiche, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro venticinquemila a euro duecentocinquantamila.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pedopornografico.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, trasmette, importa, esporta, offre, vende o detiene per tali fini materiale pedopornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro duemilacinquecento a euro cinquantamila.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, offre o cede ad

altri, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro millecinquecento a euro quindicimila.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, la pena è aumentata ove il materiale sia di ingente quantità.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste all'esibizione di materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a diecimila euro.

Articolo 11 **(Detenzione di materiale pedopornografico)**

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 10, si procura o consapevolmente detiene materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro millecinquecento a euro diecimila.

2. La pena è aumentata ove il materiale sia di ingente quantità.

Articolo 12 **(Arruolamento di minori)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arruoli, addestri o impieghi un minore in un'associazione per delinquere o in un gruppo armato, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2. La pena è aggravata se il minore ha un'età inferiore ai quattordici anni.

TITOLO III **DELITTI CONTRO L'UMANITÀ**

Articolo 13 **(Definizioni)**

Agli effetti di questo titolo, si intende per:

a) «*attacco diretto contro la popolazione civile*»: condotte che implicano la commissione di taluno degli atti preveduti all'articolo 15 contro la popolazione civile, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;

b) «*sterminio*»: il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione;

c) «*riduzione in schiavitù*»: l'esercizio su di una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale;

d) «*deportazione o trasferimento forzato della popolazione*»: la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;

e) «*persecuzione*»: la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;

f) «*segregazione razziale (apartheid)*»: gli atti di cui agli articoli 1, comma 2, e 15, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), commessi nel contesto di un regime istituzio-

nalizzato di oppressione sistematica e di dominio da parte di un gruppo razziale su di un altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime;

g) «*sparizione forzata delle persone*»: l'arresto, la detenzione o il rapimento di persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovino, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

Articolo 14 **(*Genocidio*)**

Chiunque nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, commette uno dei seguenti atti:

- a) uccidere membri del gruppo;
 - b) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
 - c) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
 - d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
 - e) trasferire con la forza minori appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;
- è punito con la pena della reclusione da trenta a trentacinque anni nei casi previsti dalle lettere a) e b) e con la pena della reclusione non inferiore ai quindici anni nei casi previsti dalle lettere c), d) ed e).

Articolo 15 **(*Altri delitti contro l'umanità*)**

Chiunque commette, nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro la popolazione civile, uno dei seguenti delitti:

- a) omicidio;
 - b) sterminio;
 - c) riduzione in schiavitù;
 - d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
 - e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
 - f) tortura;
 - g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di pari gravità;
 - h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di sesso, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale;
 - i) sparizione forzata delle persone;
 - j) segregazione razziale (*apartheid*);
 - k) altri atti inumani diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale;
- è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni nei casi previsti dalle

lettere a) e b) e con la pena della reclusione non inferiore ai quindici anni nei casi previsti dalle lettere c), d), e), f), g), h), i), j) e k).

TITOLO IV CRIMINI DI GUERRA

Articolo 16 (Definizioni)

Agli effetti di questo titolo, si intende per:

a) «*conflitto armato internazionale*»: la guerra dichiarata o il conflitto armato tra due o più Stati, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da uno di essi; i casi di occupazione totale o parziale del territorio di uno Stato, anche se tale occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna; i casi in cui un popolo lotta contro la dominazione coloniale, l'occupazione straniera o contro un regime razzista, nell'esercizio del diritto di autodeterminazione riconosciuto dal diritto internazionale.

b) «*conflitto armato non internazionale*»: il conflitto armato che si svolge sul territorio di uno Stato fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, nonché di osservare il diritto internazionale umanitario, ma non le situazioni di tensioni o disordini interni, le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi.

c) «*persona protetta*»: una persona che non partecipa direttamente alle ostilità e che è protetta dalle norme delle Convenzioni di Ginevra, ivi compresi i civili, il personale religioso, il personale sanitario, i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro che sono posti fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa;

d) «*Convenzioni di Ginevra*»: la Prima Convenzione di Ginevra, per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949; la Seconda Convenzione di Ginevra, per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, del 12 agosto 1949; la Terza Convenzione di Ginevra, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949; la Quarta Convenzione di Ginevra, per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949; il Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, dell'8 giugno 1977; il Secondo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, dell'8 giugno 1977.

Articolo 17 (Crimini di guerra)

È punito con la reclusione non inferiore ai venti anni chiunque, nell'ambito di un conflitto armato, sia internazionale che non internazionale, commette o abbia dato ordine di commettere uno dei seguenti atti:

a) dirigere intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non partecipano direttamente alle ostilità;

b) dirigere intenzionalmente attacchi contro beni di carattere civile che non

sono obiettivi militari, compreso l'attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non sono difesi, e che non costituiscano obiettivi militari;

c) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;

d) lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che sono manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

e) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

f) uccidere una o più persone protette;

g) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;

h) torturare, cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute di una o più persone protette, compreso l'assoggettare una o più persone protette a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse;

i) violare la dignità della persona, utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; compresi lo stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

j) prendere in ostaggio una o più persone protette;

k) disporre di un dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari, incluso il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione e il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

l) deportare, trasferire o detenere illegalmente una o più persone protette;

m) costringere una o più persone protette a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica, compreso il costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio Paese;

n) utilizzare armi, proiettili, materie e metodi di guerra con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che per loro natura colpiscono in modo indiscriminato, in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati; compresi i proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio, le mine anti-uomo e le munizioni a grappolo;

o) utilizzare veleno o armi velenose, gas asfissianti, gas tossici o gas simili, arme biologiche, nonché tutti i liquidi, le sostanze o strumenti analoghi;

p) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto di impedire volontariamente l'invio dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

q) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

r) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione,

all'arte, alla scienza, a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;

s) distruggere o confiscare beni del nemico, salvo che la confisca o la distruzione siano richieste dalle necessità della guerra;

t) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usano, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra, oppure che sono utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace, nella misura in cui gli stessi hanno diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;

u) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;

v) reclutare o arruolare minori di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

w) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo, compreso l'emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto dinanzi un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili;

x) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica.

TITOLO V DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO O DI EVERSIONE

Articolo 18 (Definizioni)

1. Agli effetti della legge penale, si intende per:

a) *«atti con finalità di terrorismo»* le condotte destinate a procurare la morte o gravi lesioni personali ai civili o alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, che, per loro natura o contesto, sono compiute allo scopo di:

i. intimidire una popolazione;

ii. costringere le autorità pubbliche o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

b) *«atti con finalità di everzione»*: le condotte destinate a procurare la morte o gravi lesioni personali ai civili o alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, che, per loro natura o contesto, sono compiute allo scopo di destabilizzare le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali fondamentali di uno Stato o di un'organizzazione internazionale;

c) *«ordigno esplosivo o altro ordigno letale»*:

i. ogni arma o ogni ordigno esplosivo o incendiario concepito per, o suscettibile di, causare la morte, gravi lesioni corporali o rilevanti danni materiali;

ii. ogni arma o ogni ordigno concepito per o suscettibile di causare la morte, gravi lesioni corporali o rilevanti danni materiali, mediante l'emissione, la propagazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o di radiazioni o di materie radioattive.

d) «*forze armate di uno Stato*»: le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al proprio diritto interno essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a sostegno di dette forze armate e poste ufficialmente sotto il loro comando, autorità e responsabilità;

e) «*forze armate in periodo di conflitto armato*»: le forze armate di uno Stato e le forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, partecipando ad un conflitto armato, sia internazionale che non internazionale, esercitano, sotto la condotta di un comando responsabile, un controllo tale su una parte del territorio da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate e di osservare il diritto internazionale umanitario.

2. La finalità di terrorismo o di eversione sussiste anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o un organismo internazionale o quando si sono svolti in un altro Stato.

3. Il reato non sussiste quando i fatti previsti dal presente titolo sono commessi dalle forze armate in periodo di conflitto armato o dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, secondo le norme del diritto internazionale.

Articolo 19

(Associazione con finalità di terrorismo o di eversione)

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige una associazione che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare intenzionalmente all'associazione o di partecipare attivamente alle attività delittuose o ad altre attività dell'associazione o di contribuire all'associazione o alle sue attività in qualunque modo, direttamente o indirettamente, anche attraverso associazioni ad essa collegate, con la consapevolezza che tale partecipazione o contributo è funzionale al raggiungimento degli scopi delittuosi, si applica la reclusione da quattro a dieci anni.

3. Al delitto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 248 commi 3, 5, 6 e 7 del codice penale.

Articolo 20

(Assistenza agli associati)

1. Salvo che non costituisce più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, chiunque dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione indicata all'articolo 19, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Articolo 21

(Arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo o di eversione)

1. Chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione ovvero di sabotaggio di installazioni pubbliche o di servizi pubblici essenziali, è punito con la pena stabilita dall'articolo 19, comma 1.

2. Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 19, addestra o comunque fornisce

istruzioni sulla preparazione o sull'uso di un ordigno esplosivo o altro ordigno letale, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione ovvero di sabotaggio di installazioni pubbliche o di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

3. Nel caso in cui la persona arruolata o addestrata è un minore la pena è aumentata. Nei confronti della persona minore addestrata, se punibile, la pena è invece diminuita.

Articolo 22 ***(Attentati con finalità di terrorismo o di eversione)***

1. Chiunque, compiendo un atto con finalità di terrorismo o di eversione, attenta alla vita o all'incolumità di una o più persone, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Qualora dalle condotte del comma 1 derivi:

a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a venticinque anni;

b) la lesione personale grave o gravissima di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ai quindici anni.

Articolo 23 ***(Finanziamento del terrorismo)***

1. Chiunque, in maniera diretta o indiretta, raccoglie, eroga, deposita o custodisce denaro contante, beni o altre risorse economiche, in qualunque modo realizzati, con l'intenzione che essi saranno utilizzati o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di:

a) compiere uno dei reati definiti negli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, e 39 della presente legge;

b) compiere o favorire il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo; è punito, indipendentemente dall'utilizzo dei beni o delle risorse economiche per la commissione o il tentativo delle condotte medesime, con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Il reato sussiste sia che gli atti siano rivolti a finanziare associazioni, sia che gli atti siano rivolti a finanziare una o più persone fisiche.

3. Alla stessa pena, ridotta di un terzo, soggiace anche chi finanzia i soggetti iscritti nell'apposita lista di coloro che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il delitto non sussiste se la erogazione di beni o risorse avviene nel corso di un'operazione umanitaria o caritatevole di emergenza e nella misura in cui i beni forniti siano strettamente indispensabili a soddisfare i bisogni fondamentali dei beneficiari.

Articolo 24 ***(Presca d'ostaggi con finalità di terrorismo o di eversione)***

1. Chiunque compie gli atti previsti dall'articolo 146 del codice penale con finalità di terrorismo o di eversione è punito con la reclusione da sette a quindici anni e con la multa non inferiore a euro venticinquemila.

2. Al delitto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146, commi 4 e 5 del codice penale.

3. Se il delitto è commesso al fine di costringere lo Stato o la Santa Sede, esso è punito secondo la legge vaticana ancorché sia stato consumato o tentato all'estero.

TITOLO VI DELITTI MEDIANTE ORDIGNI ESPLOSIVI O CONCERNENTI MATERIALE NUCLEARE

Articolo 25 (Definizioni)

1. Agli effetti della legge penale, si intende per:

a) *«luogo pubblico»*: le parti di qualsiasi edificio, terreno, pubblica via, corso d'acqua e altro luogo accessibili o aperti al pubblico in modo continuato, periodico o occasionale, adibiti ad uso commerciale, culturale, storico, educativo, religioso, ufficiale, ludico, ricreativo o altro, accessibili o aperti al pubblico;

b) *«installazione governativa o pubblica»*: ogni attrezzatura od ogni mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo utilizzato o occupato da rappresentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un'organizzazione intergovernativa, nell'ambito delle loro funzioni ufficiali;

c) *«sistema di trasporto pubblico»*: tutte le attrezzature, veicoli e mezzi, pubblici o privati, utilizzati nell'ambito di servizi di trasporto di persone o di merci accessibili al pubblico;

d) *«infrastruttura»*: ogni impianto pubblico o privato che fornisce servizi di utilità pubblica, quali l'approvvigionamento idrico, l'evacuazione delle acque reflue, l'energia, il combustibile o le comunicazioni;

e) *«materiale nucleare»*: il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l'80%, l'uranio arricchito d'uranio 235 o 233, l'uranio contenente la miscela d'isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o residui di minerale, nonché ogni materia contenente uno o più dei detti elementi o isotopi.

2. Il reato non sussiste quando i fatti previsti dal presente titolo sono commessi dalle forze armate in periodo di conflitto armato o dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, secondo le norme del diritto internazionale.

Articolo 26 (Atti di terrorismo o di eversione con ordigno esplosivo)

Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque compie un atto con finalità di terrorismo o di eversione diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui o beni pubblici, mediante l'uso di un ordigno esplosivo o altro ordigno letale, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa non inferiore a euro quindicimila.

Articolo 27 (Uso di un ordigno esplosivo)

1. Chiunque consegna, collochi, faccia esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno letale in o contro un luogo pubblico, un'installazione governativa o

un'altra installazione pubblica, un sistema di trasporto pubblico o un'infrastruttura:

a) nell'intento di causare la morte o gravi lesioni corporali, è punito con la reclusione non inferiore ai quindici anni;

b) nell'intento di causare massicce distruzioni di tale luogo, installazione, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni comportino o rischino di comportare considerevoli perdite economiche, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

2. Qualora dalle condotte del comma 1 derivi:

a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;

b) la lesione personale grave o gravissima di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni.

3. Se il delitto è commesso con finalità di terrorismo o di eversione, la pena prevista dal comma 1 è aumentata e la pena prevista dal comma 2, lettera b), è sostituita con la reclusione da trenta a trentacinque anni.

Articolo 28

(Maneggio di materiale nucleare)

Chiunque ricetta, detiene, usa, cede, altera, aliena o disperde materiale nucleare, senza averne facoltà e in modo che cagionino o possano cagionare:

a) la morte o gravi lesioni corporali;

b) considerevoli danni ai beni;

è punito, nel caso previsto dalla lettera a), con la pena della reclusione non inferiore ai quindici anni e, nel caso previsto dalla lettera b), con la pena della reclusione da sette a dodici anni.

Articolo 29

(Appropriazione illecita di materiale nucleare)

1. Chiunque commette furto di materiale nucleare o lo sottrae o se ne appropria indebitamente, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

2. Chiunque estorce materiale nucleare mediante minacce, ricorso alla forza o ad altra forma d'intimidazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Articolo 30

(Minaccia mediante materiale nucleare)

1. Chiunque minaccia di impiegare materiale nucleare per uccidere o ferire gravemente altre persone o cagionare danni considerevoli ai beni, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

2. Chiunque commette il reato di cui al primo comma al fine di costringere un terzo a fare o non fare un atto, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

3. Quando il delitto è commesso al fine di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale intergovernativa, la pena è aumentata.

4. Se il delitto è commesso al fine di costringere lo Stato o la Santa Sede, esso è punito secondo la legge vaticana ancorché sia stato consumato o tentato all'estero.

TITOLO VII
DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA O AEREA O CONTRO LA
SICUREZZA DEGLI AEROPORTI O DELLE PIATTAFORME FISSE

Articolo 31
(Definizioni)

Agli effetti del presente titolo, si intende per:

a) *«nave»*: un bastimento marittimo di qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi i congegni a portanza dinamica, i sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti, ad esclusione delle navi da guerra, delle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia, nonché delle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate;

b) *«aeromobile in volo»*: ogni aeromobile dal momento in cui, terminato l'imbarco, tutte le sue porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo continua finché l'autorità competente non assuma la responsabilità per l'aeromobile, le persone ed i beni a bordo;

c) *«aeromobile in servizio»*: ogni aeromobile dal momento in cui il personale a terra o l'equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino allo spirare di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; il periodo di servizio comprende in ogni caso la totalità del tempo durante il quale l'aeromobile è in volo ai sensi della lettera b) di questo articolo;

d) *«piattaforma fissa»*: un'isola artificiale, una installazione o una struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.

Articolo 32
(Delitti contro la sicurezza della navigazione marittima o aerea)

1. Chiunque con violenza o minaccia s'impadronisce di una nave o di un aeromobile in volo o ne esercita il controllo, è punito con la reclusione da sette a quattordici anni.

2. Chiunque distrugge una nave o un aeromobile in servizio, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia uno dei seguenti atti:

a) un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una nave o di un aeromobile in volo;

b) causi danni ad una nave o ad un aeromobile in servizio o al carico di essi;

c) collochi o faccia collocare su una nave o su un aeromobile in servizio, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere o a causare danni alla nave o all'aeromobile o al carico di essi;

d) distrugga o danneggi installazioni o servizi di navigazione marittima o aerea o ne alteri il funzionamento;

e) comunichi informazioni che sa essere erranee;

è punito, quando tale atto sia di natura tale da mettere in pericolo o pregiudicare la sicurezza della navigazione marittima o aerea, con la reclusione da cinque a dieci anni.

4. Qualora dalle condotte, consumate o tentate, previste dal presente articolo derivi:

a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;

b) la lesione personale di una o più persone, alla pena prevista dal presente articolo si aggiunge quella prevista per il delitto di lesione personale.

5. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque istiga qualcuno a commettere o minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

6. I delitti previsti dal presente articolo sono altresì puniti secondo la legge vaticana anche se l'aeromobile a bordo del quale il delitto è commesso atterra sul territorio dello Stato mentre il presunto autore del delitto si trova ancora a bordo; nonché nel caso in cui il delitto sia commesso contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile dato in noleggio, senza equipaggio, ad un cittadino dello Stato o a persona domiciliata nel territorio dello Stato.

Articolo 33

(Delitti contro la sicurezza degli aeroporti)

1. Chiunque, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma, con un atto che pregiudica o che sia di natura tale da pregiudicare la sicurezza nell'aeroporto:

a) compie nei confronti di una persona, in un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o è di natura tale da causare ferite gravi o la morte, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni;

b) distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale o di aeromobili che non sono in servizio e che si trovano nell'aeroporto, oppure interrompe i servizi dell'aeroporto, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

2. Qualora dalle condotte, consumate o tentate, previste dal presente articolo derivi:

a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;

b) la lesione personale di una o più persone, alla pena prevista dal presente articolo si aggiunge quella prevista per il delitto di lesione personale.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque istiga qualcuno a commettere o minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Articolo 34

(Delitti contro la sicurezza delle piattaforme fisse)

1. Chiunque s'impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo, con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2. Chiunque distrugge una piattaforma fissa, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia uno dei seguenti atti:

a) un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa;

b) danneggia una piattaforma fissa;

c) colloca o fa collocare in una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggerla o danneggiarla;

è punito, quando tale atto sia di natura tale da mettere in pericolo o pregiudicare la sicurezza di una piattaforma fissa, con la reclusione da quattro a otto anni.

4. Qualora dalle condotte, consumate o tentate, previste dal presente articolo derivi:

a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;

b) la lesione personale di una o più persone, alla pena prevista dal presente articolo si aggiunge quella prevista per il delitto di lesione personale.

5. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque istiga qualcuno a commettere o minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Articolo 35 **(Norme comuni)**

1. L'istigazione, la minaccia o il tentativo di alcuno dei delitti di cui agli articoli 32, 33 e 34 anche se svolti, in tutto o in parte, all'estero, sono puniti secondo la legge vaticana sempre che il delitto istigato, minacciato o tentato sia stato compiuto o avrebbe dovuto essere compiuto nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del codice penale, o in danno o a bordo di una nave, di un aeromobile o di una piattaforma fissa appartenente allo Stato o alla Santa Sede.

2. Se il delitto è commesso con finalità di terrorismo o di eversione la pena è aumentata.

Articolo 36 **(Pirateria)**

Il sequestro, la rapina o qualsiasi atto illecito di violenza commessi a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati e rivolti contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Articolo 37 **(Responsabilità criminale del capitano)**

All'inizio dell'articolo 30 del Decreto n. LXVII, del 15 settembre 1951, sono aggiunte le seguenti parole: «*Salvo che il fatto costituisca un reato più grave,*»

TITOLO VIII **DELITTI CONTRO LE PERSONE CHE GODONO DI PROTEZIONE** **INTERNAZIONALE**

Articolo 38 **(Definizioni)**

Agli effetti del presente titolo, per «*persona che gode di protezione internazionale*» si intende:

a) ogni capo di Stato, ivi compreso ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di capo di Stato in virtù della costituzione del proprio Stato, quando si trova fuori del territorio del proprio Stato, nonché i familiari che lo accompagnano;

b) ogni capo di Governo ed ogni ministro degli affari esteri, quando si trova fuori del territorio del proprio Stato, nonché i familiari che lo accompagnano;

c) ogni rappresentante o funzionario di uno Stato o della Santa Sede e ogni altro funzionario o agente di un'organizzazione intergovernativa che, al momento e nel luogo in cui un reato viene commesso contro la sua persona, i suoi locali ufficiali, il suo domicilio privato o i suoi mezzi di trasporto, abbia secondo il diritto internazionale titolo ad una protezione speciale contro ogni attentato alla propria persona, libertà o dignità, nonché i familiari conviventi.

Articolo 39 **(Delitti)**

1. Chiunque cagiona la morte di una persona che gode di protezione internazionale, è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.

2. Chiunque cagiona la lesione personale di una persona che gode di protezione internazionale, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Se la lesione è grave si applica la pena della reclusione da quattro a otto anni. Se la lesione è gravissima si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

3. Chiunque sequestra o priva in qualunque modo della libertà personale una persona che gode di protezione internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, ricorrendo alla violenza e prendendo di mira i locali ufficiali, l'alloggio privato o i mezzi di trasporto di una persona che gode di protezione internazionale, mette in pericolo la sua persona o la sua libertà, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

5. Chiunque minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 40 **(Delitti commessi all'estero)**

1. I delitti di cui al presente titolo, che siano commessi in danno di una persona che gode di protezione internazionale in virtù delle funzioni che esercita in nome dello Stato o della Santa Sede, sono puniti secondo la legge vaticana ancorché siano stati commessi all'estero.

2. Sono altresì puniti secondo la legge vaticana l'istigazione, la minaccia o il tentativo di commettere alcuno dei delitti di cui al presente titolo, anche se svolti, in tutto o in parte, all'estero, sempre che il delitto istigato, minacciato o tentato sia stato compiuto o avrebbe dovuto essere compiuto nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del codice penale.

TITOLO IX

DELITTI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Articolo 41 **(Individuazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope)**

Agli effetti del presente titolo, si intende per:

a) «*sostanza stupefacente*»: ogni sostanza di origine naturale o di sintesi figurante alla Tabella I o alla Tabella II della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, così come modificata dal Protocollo del 1972, nonché ogni sostanza indicata in un apposito elenco che può essere approvato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano;

b) «*sostanza psicotropa*»: ogni sostanza, avente origine naturale o di sintesi, oppure ogni prodotto naturale della Tabella I, II, III o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, nonché ogni sostanza indicata in un apposito elenco che può essere approvato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano;

c) «*Tabella I*» e «*Tabella II*»: le liste di sostanze annesse alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 e successive modificazioni.

Articolo 42 **(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)**

1. Chiunque, senza esservi autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché chi è dedito alla coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca o della pianta di canapa indiana, ai fini della produzione di stupefacenti, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro ventiseimila a euro duecentosessantamila.

2. Alla stessa pena soggiace anche chi detiene o acquista sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini delle condotte di cui al comma 1, nonché chi fabbrica, trasporta o distribuisce attrezzature di materiali o di sostanze figuranti nella Tabella I o nella Tabella II che il colpevole sa essere destinati alla coltivazione, produzione o fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze del reato ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro tremila a euro ventiseimila.

4. Nel caso di cui la quantità delle sostanze è tale da fare ritenere che le stesse siano destinate ad un uso esclusivamente personale, si applica la pena della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro mille.

5. La pena è aumentata se il reato è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

6. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 43

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 42, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Nei casi indicati dal comma 1, se l'associazione è armata, la pena non è inferiore a ventiquattro anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in un luogo di deposito.

5. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria, per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione del reato.

Articolo 44

(Aggravanti e confisca)

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 42 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a un minore;

b) per chi ha indotto una persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a commettere il reato o a cooperare nella commissione del reato;

c) se il fatto è stato commesso da persona armata o camuffata;

d) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

3. L'autorità giudiziaria con la condanna dispone la confisca e la distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, salva l'applicazione dell'articolo 36, comma 4, del codice penale.

Articolo 45

(Prescrizioni abusive)

1. Le pene previste dall'articolo 42 si applicano altresì a carico del medico che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

2. Il reato di cui all'articolo 42 non sussiste riguardo all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte delle farmacie e al loro acquisto, vendita o cessione in dose e forma di medicinali, sulla base di prescrizioni mediche.

TITOLO X **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE** **DERIVANTE DA REATO**

Articolo 46 ***(Responsabilità della persona giuridica)***

1. La persona giuridica è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. La persona giuridica non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3. Se il reato è stato commesso dai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), la persona giuridica non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

4. È comunque disposta la confisca delle cose della persona giuridica che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo o che ne costituiscono l'impiego, anche nella forma per equivalente.

5. La responsabilità della persona giuridica sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle autorità pubbliche.

7. Nei casi in cui sussiste la giurisdizione per i reati commessi all'estero, le persone giuridiche aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero.

Articolo 47 ***(Tipologia di sanzioni amministrative)***

1. Spetta al giudice determinare quali sanzioni amministrative irrogare in caso di accertamento di responsabilità amministrativa derivante da reato.

2. Salva la possibilità di sanzioni ulteriori previste dalla legge, le sanzioni che il giudice può irrogare sono:

a) la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di danaro;

b) l'interdizione definitiva o temporanea all'esercizio di un'attività;

c) la sospensione, la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, nonché il divieto di contrattare con le autorità pubbliche;

d) la confisca.

3. Nella determinazione dell'ammontare o della durata di una sanzione amministrativa, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità del fatto, al grado della responsabilità della persona giuridica, all'attività svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché alla condizione economica e patrimoniale della persona giuridica.

4. Se la legge non prevede l'ammontare della sanzione pecuniaria, essa sarà da determinare da un minimo di euro cinquemila ad un massimo di euro duecentomila, tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente

5. Le sanzioni temporanee indicate al comma 1, lettere b) e c) non possono avere durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni, salvo diversa previsione di legge.

Articolo 48

(Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

La sanzione pecuniaria non può essere superiore ad euro cinquantamila se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la persona giuridica non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

c) la persona giuridica ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;

d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Articolo 49

(Applicazione di sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) e c), si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) la persona giuridica ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive indicate al comma 1 hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la persona giuridica ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata almeno due volte negli ultimi dieci anni alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

4. Il giudice può applicare alla persona giuridica, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con le autorità pubbliche quando è già stata condannata al divieto temporaneo di contrattare con le autorità pubbliche almeno due volte negli ultimi dieci anni.

Articolo 50
(Norme processuali)

1. La competenza a conoscere la responsabilità amministrativa della persona giuridica appartiene al giudice penale competente per i reati da cui detta responsabilità deriva.

2. Per il procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica derivante da reato si osservano le disposizioni processuali relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

3. Non si procede all'accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica derivante da reato quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

4. Alla persona giuridica si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

5. La persona giuridica che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione della persona giuridica e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Articolo 51
(Norme generali)

Nel disciplinare la responsabilità amministrativa di cui al presente titolo si applicano le norme generali sulla rateazione del pagamento, sulla prescrizione e sulla devoluzione dei proventi stabilite in materia di sanzioni amministrative.

TITOLO XI
DISPOSIZIONE FINALI

Articolo 52
(Estradizione)

Nessuno dei reati di cui alla presente legge può essere considerato come un reato fiscale o come un reato politico o connesso ad un reato politico o ispirato da motivi politici, al fine di negare l'estradizione.

Articolo 53
(Assistenza alle vittime)

I beni confiscati a seguito dell'accertamento dei reati di cui alla presente legge possono essere destinati, in tutto o in parte, in favore delle vittime o alla riparazione dei danni subiti.

Articolo 54
(Abrogazioni)

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 138 *bis*, 138 *ter*, 138 *quater*, 138 *quinquies*, 138 *sexies*, 138 *septies*, 145 *bis*,

311 *bis*, 326 *bis*, 326 *ter*, 326 *quater*, e 326 *quinquies* del codice penale;

b) gli articoli 1, n. 6, 7, e 9; 4 *bis*, 5, 6, 7, 8, 14, 20, 21, 22, 23, e 23 *bis* della Legge del 30 dicembre 2010, N. CXXVII, *concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 55
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 1 settembre 2013.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013. L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, ____ duemila tredici

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente
Visto
Il Segretario Generale

N. IX: LEGGE RECANTE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (11 luglio 2013)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI;

considerato che

- nello Stato della Città del Vaticano sono vigenti, ai sensi degli articoli 7 e 8 della *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI, il codice penale italiano ed il codice di procedura penale italiano recepiti con la Legge 7 giugno 1929, n. II;
- il tempo trascorso rende opportuno l'aggiornamento di alcune disposizioni al fine di una più efficace repressione di determinate condotte criminose, comprese quelle aventi rilevanza transnazionale;
- nel corso degli anni la Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, ha ratificato diverse convenzioni internazionali che richiedono la repressione di determinate condotte criminose e più articolate misure di cooperazione internazionale;

ha promulgato la seguente

LEGGE

TITOLO I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Articolo 1

(Reati commessi nello Stato)

Il testo dell'articolo 3 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
«*Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge vaticana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.*

Si considera altresì commesso nel territorio dello Stato il reato commesso a bordo di una nave battente bandiera dello Stato o di un aeromobile di Stato o immatricolato in conformità alla legislazione dello Stato al tempo della commissione del reato.»

Articolo 2 (Reati commessi all'estero)

Il testo dell'articolo 4 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
«È punito secondo la legge vaticana chiunque commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- a) delitti contro la sicurezza dello Stato;
- b) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- c) delitti di falsità in monete dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito vaticano;
- d) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- e) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali ratificate stabiliscono l'applicabilità della legge vaticana.

È punito secondo la legge vaticana chiunque commette in territorio estero un reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato se l'autore si trova nello Stato e non è estradato all'estero.»

Articolo 3 (Delitto commesso dal cittadino all'estero)

Il testo dell'articolo 5 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
«Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge vaticana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Agli effetti del presente articolo al cittadino è equiparato l'apolide che ha la residenza abituale nello Stato.»

Articolo 4 (Delitto commesso all'estero contro lo Stato o il cittadino)

Il testo dell'articolo 6 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
«Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, lo straniero che commette in territorio estero un delitto contro lo Stato o contro un cittadino per il quale la legge vaticana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima su richiesta della Segreteria di Stato.

Quando un cittadino è persona offesa dal delitto occorre altresì la querela di parte. In questi casi, nonché in quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, la pena è diminuita di un terzo.»

Articolo 5 (Concorso di giurisdizione)

Il testo dell'articolo 8 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
«Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, il cittadino o lo straniero è stato giudicato all'estero non si procede contro di lui per lo stesso fatto, salvo richiesta della Segreteria di Stato.

Quando il giudizio seguito all'estero sia rinnovato nello Stato, si computa la pena

scontata all'estero, tenendo conto della specie di essa ed applicando, ove occorra, le disposizioni dell'articolo 40.»

Articolo 6 (Estradizione)

Al testo dell'articolo 9 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:

«L'extradizione non è ammessa quando sussistano seri motivi per ritenere che:

a) la relativa richiesta sia stata presentata al fine di perseguire o di punire o di arrecare danno ad una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica o di opinioni politiche;

b) nello Stato richiedente la persona rischi di essere sottoposta a tortura o alla pena di morte;

c) sia contraria a interessi fondamentali dello Stato o della Santa Sede.

Per verificare la ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente si tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa l'esistenza, nello Stato richiedente, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, perduranti o massicce dei diritti dell'uomo.»

Articolo 7 (Durata massima della reclusione)

Nell'articolo 13, comma 1, del codice penale le parole “da tre giorni a ventiquattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “da tre giorni a trentacinque anni”.

Articolo 8 (Confisca e blocco preventivo dei beni)

Il testo dell'articolo 36 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
«Nel caso di condanna, il giudice ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo o che ne costituiscono l'impiego.

È sempre ordinata la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

La confisca delle cose di cui al comma 1 non è ordinata se la cosa appartiene a persona estranea al reato, cui spetta la restituzione.

Per quanto concerne le cose di cui al comma 2, la confisca non è ordinata se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

È sempre ordinata la confisca delle cose che appartengono o sono possedute o gestite, direttamente o indirettamente, dalle associazioni criminali, anche oltre i limiti di cui al comma 1, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Le disposizioni che precedono si applicano alle cose risultanti dalla trasformazione, conversione o confusione delle cose suscettibili di confisca, nonché agli incassi o ad altri vantaggi che ne derivino.

Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose indicate nei commi precedenti, il giudice dispone la confisca di denaro contante, beni o risorse economiche di valore equivalente, che risultino essere di proprietà o posseduti dal condannato, in

maniera esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Il giudice adotta misure cautelari, incluso il sequestro, al fine di prevenire la vendita, il trasferimento o disposizione del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche possibili oggetto di confisca, nonché provvedimenti che consentano di identificare, rintracciare e disporre il blocco preventivo del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche possibili oggetto di confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Per «blocco preventivo» si intende:

a) con riferimento ai beni, il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo, gestione o accesso, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che ne consente l'uso, compresa la gestione di portafogli titoli;

b) con riferimento alle risorse economiche, il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione, inclusi la vendita, la locazione o la costituzione di qualsiasi altro diritto reale o di garanzia, al fine di ottenere in qualsiasi modo beni o servizi.

Salvo diversa previsione di legge, le cose confiscate sono acquisite al patrimonio della Santa Sede.»

Articolo 9 **(Tutela dei terzi in buona fede)**

Al libro I, “Dei reati e delle pene in generale”, titolo II, “Delle pene”, del codice penale, dopo l’articolo 36 è aggiunto l’articolo 36 *bis* del seguente tenore:

«Nell’ordinare la confisca dei beni il giudice dichiara la nullità dei contratti e degli atti di disposizione aventi ad oggetto i beni confiscati quando risulta che i terzi erano a conoscenza o avrebbero dovuto conoscere che i beni oggetto del contratto o dell’atto di disposizione rientrano tra quelli di cui all’articolo 36, commi 1, 2, 5 e 6.

L’azione di nullità è promossa dal promotore di giustizia ed al relativo giudizio si applicano le norme concernenti l’azione civile nel processo penale. I terzi in buona fede, che hanno diritto alla restituzione di beni sottoposti a sequestro o ad altra misura cautelare, possono intervenire nel giudizio e chiederne la restituzione.

I terzi in buona fede, che hanno diritto alla restituzione di beni confiscati, possono promuovere un giudizio civile per l’accertamento del loro diritto e la conseguente restituzione dei beni ovvero, in difetto, per il risarcimento del danno.»

Articolo 10 **(Divulgazione di notizie e documenti)**

Al libro II “Dei delitti in ispecie”, titolo I “Dei delitti contro la sicurezza dello Stato”, capo I “Dei delitti contro la Patria” del codice penale, dopo l’articolo 116 è aggiunto l’articolo 116 *bis* del seguente tenore:

«Chiunque si procura illegittimamente o rivela notizie o documenti di cui è vietata la divulgazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da euro mille ad euro cinquemila.

Se la condotta ha avuto ad oggetto notizie o documenti concernenti gli interessi fondamentali o i rapporti diplomatici della Santa Sede o dello Stato, si applica la pena della reclusione da quattro a otto anni.

Se il fatto di cui al comma precedente è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni.»

Articolo 11 (Riduzione o mantenimento in schiavitù)

Il testo dell'articolo 145 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
«*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

Ai fini del presente articolo, la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.»

Articolo 12 (Sequestro di persona)

Il testo dell'articolo 146 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
«*Chiunque priva alcuno della libertà personale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a diecimila euro.*

Se il colpevole sequestra una persona o in qualunque modo la detiene e minaccia di ucciderla, di ferirla o di continuare a detenerla al fine di costringere un terzo a compiere un qualsivoglia atto o ad astenersene in quanto condizione esplicita o implicita della sua liberazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro cinquemila a euro quindicimila.

Se il delitto è commesso contro un ascendente, un discendente o il coniuge, contro un pubblico ufficiale a causa dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero se dal fatto derivi un grave danno alla persona, alla salute o ai beni dell'offeso, ovvero se il delitto è commesso a fine di lucro, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e con la multa non inferiore a euro quindicimila.

Se il delitto è commesso in danno di due o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La pena è diminuita da un sesto alla metà se il colpevole rilascia spontaneamente in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senza aver conseguito alcun vantaggio e senza averle cagionato danni all'incolumità fisica.»

Articolo 13 (Peculato)

Il testo dell'articolo 168 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«*Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che sottrae, si appropria indebitamente o usa in modo illecito, a vantaggio proprio o di altri, qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o qualsiasi altra cosa di valore che sia stata a lui affidata a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro cinquemila.*

Se il danno è lieve o interamente risarcito prima dell'inizio del giudizio, la interdizione dai pubblici uffici è temporanea e la reclusione è da uno a tre anni.»

Articolo 14 (Concussione per costrizione)

Il testo dell'articolo 169, comma 1, del codice penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ovvero compiendo o astenendosi dal compiere un atto del suo ufficio in violazione delle leggi, costringe taluno a dare o promettere un indebito vantaggio per sé o per altri, è punito con la reclusione da quattro a sette anni, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro ventimila.»

Articolo 15 (Concussione per induzione)

1. Il testo dell'articolo 170, comma 1, del codice penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ovvero compiendo o astenendosi dal compiere un atto del suo ufficio in violazione delle leggi, induce taluno a dare o promettere un indebito vantaggio per sé o per altri, è punito con la reclusione da uno a quattro anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro quindicimila.»

2. Il testo dell'articolo 170, comma 2, del codice penale è sostituito dal seguente:

«La reclusione è da sei mesi a tre anni, se il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, riceva ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui.»

Articolo 16 (Corruzione impropria)

Il testo dell'articolo 171 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che sollecita od accetta, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per altri o che ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o per aver compiuto un atto del suo ufficio, è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro cinquemila.»

Articolo 17 (Corruzione propria)

Il testo dell'articolo 172, comma 1, del codice penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che sollecita od accetta, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per altri, o che ne accetta l'offerta o la promessa, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a sei anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro diecimila.»

Articolo 18 **(Pene per il corruttore e per l'istigatore)**

Il testo dell'articolo 173 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Alle stesse pene previste negli articoli 171 e 172 soggiace anche chiunque promette, offre, procura o concede, direttamente o indirettamente, ad un pubblico ufficiale, ad un pubblico ufficiale straniero o al funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, qualsiasi vantaggio indebito per sé o per altri, per compiere o per aver compiuto un atto del suo ufficio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Se il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica non ha commesso il delitto, chi l'ha istigato soggiace alle pene stabilite nel presente articolo ridotte della metà.»

Articolo 19 **(Abuso d'ufficio)**

1. Il testo dell'articolo 175 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, compie o si astiene dal compiere un atto in violazione delle leggi, al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri, o arrecare ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dei pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro cinquemila.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita alcuno a trasgredire alle leggi o ai provvedimenti dell'autorità.»

Articolo 20 **(Traffico di influenze)**

Il testo dell'articolo 204 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica o ogni altra persona che solleciti o accetti, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per altri al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato o della Santa Sede o, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro cinquemila.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, alla stessa pena soggiace anche chiunque promette, offre o concede ad un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza, reale o supposta, al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato o della Santa Sede un indebito vantaggio per sé o per altri.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, alle dette pene è aggiunta in ogni caso l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.»

Articolo 21 **(Definizione di pubblico ufficiale)**

Il testo dell'articolo 207 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Agli effetti della legge penale si intende:

a) «pubblico ufficiale»:

i. qualsiasi persona titolare di un mandato legislativo, amministrativo o giudiziario nello Stato, sia esso nominativo o elettivo, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico;

ii. qualsiasi persona che eserciti una pubblica funzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa, o che fornisca un pubblico servizio.

b) «pubblico ufficiale straniero»: qualsiasi persona che, ai sensi della legislazione di uno Stato estero, sia titolare di un mandato legislativo, amministrativo o giudiziario per quello Stato, sia esso nominativo o elettivo, nonché qualsiasi persona investita di una pubblica funzione per uno Stato estero, per un pubblico organismo o per una pubblica impresa di uno Stato estero;

c) «funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica»: un funzionario internazionale e ogni altra persona autorizzata da tale organizzazione ad agire in suo nome.»

Articolo 22 **(Frode processuale)**

Al libro II “Dei delitti in specie”, titolo IV “Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia”, capo IV “Della falsità in giudizio” del codice penale è aggiunto l'articolo 217 *bis* del seguente tenore:

«Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a chiunque, nel corso di un giudizio, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, altera artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a chiunque dichiara o attesta falsamente qualcosa in certificati o atti destinati a essere prodotti dinanzi all'autorità giudiziaria, al fine di trarre in inganno il giudice nella valutazione delle prove.»

Articolo 23 **(Induzione alla falsità in giudizio)**

Al libro II “Dei delitti in specie”, titolo IV “Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia”, capo IV “Della falsità in giudizio” del codice penale è aggiunto l'articolo 221 *bis* del seguente tenore:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena prevista per i delitti di cui al presente capo soggiace anche chi, mediante la promessa di qualsivoglia vantaggio, induce taluno a commettere i delitti di cui al presente capo.

Quando l'induzione è commessa mediante il ricorso alla forza fisica, a minacce o ad intimidazioni, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso in cui il reato indotto non è commesso, la pena per l'induzione è ridotta da un terzo alla metà.»

Articolo 24 **(Intralcio alla giustizia)**

Al libro II “Dei delitti in specie”, titolo IV “Dei delitti contro l’amministrazione della Giustizia”, capo IV “Della falsità in giudizio” del codice penale è aggiunto l’articolo 221 *ter* del seguente tenore:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque usa la forza fisica, minacce o intimidazioni in danno di un pubblico ufficiale investito di funzioni giurisdizionali o di polizia, al fine di interferire nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la pena della reclusione da sette a dodici anni.

Nel caso in cui l’interferenza non avvenga, la pena è ridotta da un terzo alla metà.»

Articolo 25 **(Associazione criminale)**

Il testo dell’articolo 248 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
«Quando più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, ovvero allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano o dirigono l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare intenzionalmente all’associazione o di partecipare attivamente alle attività delittuose o ad altre attività dell’associazione, con la consapevolezza che tale partecipazione contribuisce al raggiungimento degli scopi delittuosi, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se l’associazione è diretta a commettere più delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Alle stesse pene previste dal comma 2 soggiace anche chi organizza, dirige, facilita, incoraggia, favorisce o consiglia la commissione di un delitto che coinvolge l’associazione. L’associazione per commettere un solo delitto punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni è punita, nel caso in cui il delitto non sia tentato, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di delitto tentato o consumato si applica la pena per esso prevista, se superiore.

Se l’associazione è armata si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento dei fini dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in un luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.»

Articolo 26 **(Frode negli appalti pubblici)**

1. All’articolo 299, primo comma, del codice penale, le parole “con la reclusione da tre a dodici mesi e con la multa oltre le lire cento” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro diecimila”.

2. All’articolo 299, secondo comma, del codice penale, le parole “la reclusione è da uno a cinque anni e la multa non inferiore alle lire cinquecento” sono sostituite dalle seguenti: “la reclusione è da tre a sette anni e con la multa non inferiore ad euro ventimila”.

Articolo 27 **(Circonvenzione di persone incapaci)**

Il testo dell'articolo 415 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
«Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro mille a euro diecimila.»

Articolo 28 **(Corruzione nel settore privato)**

Al libro II "Dei delitti in specie", titolo X "Dei delitti contro la proprietà", capo IV "Delle appropriazioni indebite" del codice penale è aggiunto l'articolo 419 *bis* del seguente tenore:

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque, nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali, svolga funzioni direttive per conto di una persona giuridica privata o ne sia alle dipendenze, e che, a qualsiasi titolo, solleciti od accetti, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per sé o per altri, al fine di compiere un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con una multa non inferiore ad euro cinquemila.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, alla stessa pena soggiace anche chiunque, nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali, promette, offre o concede, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per sé o per altri, ad una persona che svolga funzioni direttive per conto di una persona giuridica privata o ne sia alle dipendenze, al fine di compiere un atto del suo ufficio.

Quando i fatti previsti nei commi precedenti sono commessi per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»

Articolo 29 **(Ricettazione)**

All'articolo 421 del codice penale, le parole "fuori del caso preveduto nell'articolo 225" sono sostituite dalle seguenti: "fuori dei casi preveduti negli articoli 225 e 421 *bis*".

Articolo 30 **(Riciclaggio e auto-riciclaggio)**

All'articolo 421 *bis* del codice penale è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:
«1 bis. Agli effetti del presente articolo per «reato presupposto» si intende ogni fattispecie di reato punita dalla legge penale, nel minimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore a sei mesi, o nel massimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore ad un anno.»

Articolo 31 **(Abolizione dell'ergastolo)**

1. In tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, essa è sostituita

tuita con la pena della reclusione da trenta a trentacinque anni.

2. Ogni volta che la legge dispone qualche effetto in relazione alla pena dell'ergastolo, gli stessi effetti sono da intendersi riferiti alla pena indicata al comma 1.

TITOLO II MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Articolo 32 (Sequestro di polizia giudiziaria)

Il testo dell'articolo 166, comma 1, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali di polizia giudiziaria sequestrano le cose che servono o furono destinate a commettere il reato, quelle che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo e tutto ciò che possa essere utile all'accertamento della verità.»

Articolo 33 (Protezione dei testimoni e delle vittime)

Al libro II "Dell'istruzione", titolo II "Dell'istruzione formale", capo VI "Dei testimoni" del codice di procedura penale è aggiunto l'articolo 256 *bis* del seguente tenore:

«Qualora sussista un concreto ed attuale pericolo per l'incolumità personale di una persona indicata come testimone o offesa dal reato, nonché di un loro prossimo congiunto, il tribunale, su istanza dell'interessato o del suo rappresentante legale e sentito il parere del promotore di giustizia, adotta i provvedimenti opportuni per garantirne la protezione.»

Articolo 34 (Mandato di cattura)

All'articolo 313, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, un nuovo numero del seguente tenore: "9°- *in ogni altro caso previsto dalla legge.*"

Articolo 35 (Giusto processo e presunzione di innocenza)

Al libro III "Del giudizio", prima del titolo I "Degli atti preliminari" del codice di procedura penale è aggiunto l'articolo 350 *bis* del seguente tenore:

«Ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice ed entro un termine ragionevole, tenuto conto della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e delle prove da acquisire.»

«Ogni imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.»

Articolo 36 (Cose sottoposte a sequestro)

Il testo dell'articolo 612, comma 1, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Le cose indicate nell'articolo 166 sono mantenute sotto il sequestro fino a che il

procedimento lo richieda; esaurito il procedimento, quando non siano soggette alla confisca, sono restituite a chi ne abbia diritto.»

Articolo 37 (Cooperazione giudiziaria)

Il testo dell'articolo 635 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne le rogatorie, l'estradizione, gli effetti di condanne pronunciate all'estero, e altri rapporti relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, con le autorità di altri Stati, si osservano le convenzioni internazionali ratificate, gli usi internazionali e le leggi; a quanto non sia per tal modo preveduto si applicano le seguenti disposizioni».

Articolo 38 (Assistenza giudiziaria)

Il testo dell'articolo 636 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Agli Stati richiedenti è assicurata la più ampia assistenza giudiziaria per qualsiasi inchiesta o procedimento penale, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.

L'assistenza giudiziaria può essere concessa per i seguenti motivi:

- a) acquisire prove o dichiarazioni di persone;*
- b) notificare documenti di natura giudiziaria;*
- c) eseguire perquisizioni e sequestri, nonché sequestri conservativi;*
- d) esaminare oggetti e luoghi;*
- e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;*
- f) fornire originali o copie conformi o estratti dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali di autorità pubbliche, bancari, finanziari, societari o aziendali;*
- g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori o di confisca;*
- h) agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato richiedente;*
- i) ogni altro tipo di assistenza prevista dall'ordinamento.*

Nei limiti stabiliti dall'ordinamento, le competenti autorità dello Stato possono, senza una precedente richiesta, trasmettere per via diplomatica informazioni in materia penale all'autorità competente di uno Stato estero qualora ritengano che dette informazioni possono essere utili all'autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano giustificare una richiesta di assistenza giudiziaria formulata dallo Stato estero.

Allo Stato richiedente sono fornite le copie di atti pubblici, documenti o informazioni, che secondo la legge sono a disposizione del pubblico in generale.

Qualora si tratti di atti, documenti o informazioni, che non sono a disposizione del pubblico in generale, esse possono, discrezionalmente e nei limiti previsti dalle leggi vigenti, essere fornite allo Stato richiedente in copia, in tutto, in parte o per estratto, e alle condizioni ritenute necessarie.

Qualora uno Stato estero richieda la presenza di una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio dello Stato e la richiesta sia formulata per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell'acquisizione di prove necessarie ad indagini, azioni penali o procedimenti penali per fatti

previsti come reato dalla legge vaticana, la persona può essere trasferita quando:

- a) concede liberamente il proprio consenso informato;
- b) le autorità competenti di entrambi gli Stati sono d'accordo, in base alle condizioni che ritengono appropriate.

Ai fini del comma precedente:

- a) lo Stato estero presso il quale viene trasferita la persona deve mantenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato;
- b) lo Stato estero, presso il quale viene trasferita la persona, deve riconsegnare la persona alla custodia dello Stato senza indugio, così come concordato;
- c) lo Stato estero non deve esigere dallo Stato di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
- d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato estero.

La concessione dell'assistenza giudiziaria può essere decisa a condizione che lo Stato richiedente si impegni a non trasmettere o utilizzare le informazioni o le prove richieste per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta, senza il consenso preventivo della competente autorità dello Stato, salvo che la rivelazione sia finalizzata a disculpare un accusato.»

Articolo 39 **(Modalità ed esecuzione della richiesta)**

Il testo dell'articolo 637 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Le richieste di assistenza giudiziaria sono trasmesse per via diplomatica alla Segreteria di Stato e per il tramite di essa e devono essere formulate per iscritto, con modalità tali da permettere di accertarne l'autenticità.

La richiesta di assistenza giudiziaria deve contenere:

- a) l'autorità che formula la richiesta;
- b) l'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorità che conduce tali indagini, l'azione penale o il procedimento giudiziario;
- c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
- d) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato richiedente desidera siano seguite;
- e) laddove possibile, l'identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalità;
- f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.

La richiesta è ordinariamente promossa dal Promotore di Giustizia ed eseguita dal Tribunale, su delega della Segreteria di Stato.

Quando risulti necessario o ciò possa agevolare l'esecuzione della richiesta, possono essere domandate informazioni supplementari allo Stato richiedente.»

Articolo 40 **(Rifiuto o differimento)**

Il testo dell'articolo 638 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

«L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se:

- a) la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni dell'articolo 637;
- b) si valuta che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato o della Santa Sede;
- c) i fatti per i quali si procede nello Stato richiedente non sono previsti come reato dalla legge vaticana;
- d) dall'esecuzione della richiesta possa derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali pendenti nello Stato.

Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria deve essere motivato.

Nei casi espressamente previsti dalle convenzioni internazionali ratificate, non potrà essere invocato il segreto bancario per respingere una domanda di assistenza giudiziaria.

L'assistenza giudiziaria può essere differita qualora interferisca con un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.»

Articolo 41 (Confisca e sequestro)

Il testo dell'articolo 639 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

«La richiesta di assistenza giudiziaria può altresì avere ad oggetto:

- a) la confisca o l'esecuzione di un provvedimento di confisca sui beni indicati all'articolo 36 del codice penale;
- b) l'identificazione o il sequestro dei beni di cui all'articolo 36 del codice penale ai fini di un'eventuale confisca;
- c) un ordine di esibizione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali.

Oltre alle informazioni di cui all'articolo 637, le richieste di assistenza giudiziaria di cui al comma 1 dovranno altresì:

- a) descrivere i beni da confiscare ed esporre i fatti sui quali la richiesta è fondata così da permettere allo Stato richiesto la pronuncia di una decisione di confisca secondo la legge;
- b) nel caso di richiesta di esecuzione di un provvedimento di confisca, trasmettere una copia autentica del provvedimento, nonché esporre i fatti e dare le informazioni occorrenti per la sua esecuzione;
- c) nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, lettera b), esporre i fatti e le ragioni a fondamento della richiesta, nonché indicare dettagliatamente le azioni richieste.

Laddove ne ricorrano le condizioni, il tribunale adotta i provvedimenti, anche cautelari, occorrenti per l'esecuzione della richiesta.

I beni confiscati ai sensi del presente articolo sono acquisiti al patrimonio della Santa Sede. Tuttavia, su istanza dello Stato richiedente, il tribunale può disporre la restituzione, in tutto o in parte, dei beni confiscati, al fine di risarcire le vittime del reato o restituire detti beni ai loro legittimi proprietari.»

Articolo 42 (Spese di esecuzione)

Al libro IV “Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali”, titolo V “Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e le straniere”, capo II “Delle rogatorie” del codice di procedura penale è aggiunto l'articolo 639 *bis* del seguente tenore:

«Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria sono a carico dello Stato, salvo diverso accordo con lo Stato richiedente. Se, per soddisfare la richiesta, è necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, si procederà d'intesa con lo Stato richiedente.»

Articolo 43 **(Detenzione provvisoria)**

Il testo dell'articolo 643 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare la presenza nel territorio dello Stato del presunto autore di un reato commesso all'estero, per il tempo occorrente per il procedimento, può essere spedito mandato di cattura nei modi e nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

Su domanda o offerta di estradizione si può procedere all'arresto provvisorio dello straniero, al fine di assicurarne la presenza al relativo procedimento, a norma dell'articolo 9, comma 4, del codice penale.

Laddove previsto dalle convenzioni internazionali ratificate, l'applicazione delle misure previste dal presente articolo sono comunicate senza indugio:

- a) allo Stato richiedente l'extradizione;*
- b) allo Stato nel cui territorio il reato è stato commesso;*
- c) allo Stato o all'organizzazione internazionale intergovernativa nei cui confronti il reato è stato commesso;*
- d) allo Stato in cui la persona fisica o giuridica che ha subito il delitto ha la cittadinanza o la sede o, se apolide, allo Stato in cui ha la residenza abituale;*
- e) allo Stato di cui il presunto autore del reato è cittadino oppure, se questi è apolide, allo Stato in cui ha la residenza abituale;*
- f) a tutti gli altri Stati eventualmente interessati.»*

Articolo 44 **(Diritti dello straniero o apolide)**

Al libro IV “Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali”, titolo V “Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e le straniere”, capo III “Della estradizione” del codice di procedura penale è aggiunto l'articolo 644 *bis* del seguente tenore:

«Lo straniero o apolide detenuto in applicazione di una misura cautelare limitativa della libertà personale a norma dell'articolo 643 ha il diritto di:

- a) comunicare senza ritardo con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui è cittadino, o dello Stato che è altresì abilitato a stabilire tale comunicazione oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato nel cui territorio ha la residenza abituale;*
- b) ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato;*
- c) essere informato dei diritti di cui alle lettere a) e b).»*

Articolo 45 **(Limite alla estradizione)**

Al libro IV “Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali”, titolo V “Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e le straniere”, capo III “Della estradizione” del codice di procedura penale è aggiunto l'articolo 650 *bis* del seguente tenore:

«La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale

in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espreso consenso dello Stato estero o che l'estradata, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.»

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 (Estradizione)

Nessuno dei reati di cui alla presente legge può essere considerato come un reato fiscale o come un reato politico o connesso ad un reato politico o ispirato da motivi politici, al fine di negare l'extradizione o l'assistenza giudiziaria.

Articolo 47 (Abrogazioni)

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 12 e 33 del codice penale; l'articolo 27 del Decreto del 15 settembre 1951, n. LXVII, concernente la navigazione marittima sotto la bandiera dello Stato della Città del Vaticano; e l'articolo 1, n. 5, della Legge del 30 dicembre 2010, N. CXXVII, *concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 48 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 1 settembre 2013.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013. L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 11 luglio duemila tredici

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente
Visto
Segretario Generale

LEGGE N. X – NORME GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE (11 luglio 2013)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI;

considerato che

- la categoria dell'illecito amministrativo è prevista in termini generali dall'articolo 7, comma 4, della *Legge sulle fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008, n. LXXI, a tenore del quale: "*Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni sono regolati da apposita legge vaticana*";

- questa disposizione, di carattere programmatico, non ha ancora ricevuto attuazione;

- una disciplina generale della responsabilità amministrativa e del conseguente sistema di sanzioni è avvertita come necessaria in molteplici settori dell'ordinamento giuridico vaticano;

ha promulgato la seguente

LEGGE Capo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (*Principio di legalità*)

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Articolo 2 (*Capacità di intendere e di volere*)

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Articolo 3 **(Elemento soggettivo)**

1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Articolo 4 **(Cause di esclusione della responsabilità)**

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Articolo 5 **(Concorso di persone)**

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Articolo 6 **(Obbligati in solido e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)**

1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante legale o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente o di soggetti che svolgono professionalmente un'attività di natura economica o finanziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni o mansioni, la persona giuridica, l'ente o il professionista è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

4. Nei soli casi previsti dalla legge, le persone giuridiche sono direttamente responsabili delle violazioni amministrative commesse dal rappresentante legale o dai

propri dipendenti. In questi casi la persona giuridica risponde dell'illecito anche se non viene individuata la persona fisica cui è imputabile la violazione.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Articolo 7
(Non trasmissibilità dell'obbligazione)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi.

Articolo 8
(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Articolo 9
(Principio di specialità)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Articolo 10
(Autorità competente e delega)

1. Salvo diversa previsione di legge, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative è la Presidenza del Governatorato.

2. Il Presidente del Governatorato può delegare la potestà al Segretario Generale del Governatorato.

3. La delega può essere:

- a) generale, per ogni categoria di violazioni amministrative;
- b) per una categoria determinata di violazioni amministrative;
- c) per una o più violazioni amministrative determinate.

Articolo 11
(Tipologia di sanzioni amministrative)

1. Spetta alla legge determinare quali sanzioni amministrative irrogare in caso di accertamento di una violazione amministrativa.

2. Salva la possibilità di sanzioni ulteriori, le sanzioni che la legge può stabilire in caso di accertamento di una violazione amministrativa sono:

- a) la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di danaro;
- b) l'interdizione permanente o temporanea all'esercizio di un'attività;
- c) l'interdizione permanente o temporanea agli uffici direttivi delle persone giuridiche;

- d) la rimozione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- e) la limitazione dei poteri inerenti agli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- f) la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- g) il divieto di contrattare con le autorità pubbliche;
- h) la confisca;
- i) la pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione.

3. Nella determinazione dell'ammontare o della durata di una sanzione amministrativa, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal responsabile, persona fisica o giuridica, per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché alla condizione economica e patrimoniale della persona fisica o giuridica.

4. Se la legge non prevede l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, essa sarà da determinare da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 5.000, tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente.

5. Le sanzioni indicate al comma 1, lett. b), c), d) ed e) non possono avere durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni, salvo diversa previsione di legge.

6. La pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione si esegue mediante affissione alla porta degli uffici del Governatorato, nel cortile di San Damaso e negli uffici postali dello Stato.

Articolo 12 **(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni di questa legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, in tutti i casi in cui la legge preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative.

2. Le disposizioni di questa legge non si applicano invece alle violazioni disciplinari del rapporto di lavoro.

Capo II **IRROGAZIONE DELLA SANZIONE**

Articolo 13 **(Atti di accertamento)**

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Articolo 14 **(Contestazione e notificazione)**

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona fisica o giuridica che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle

persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti o domiciliati nel territorio dello Stato entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

4. Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dello Stato.

5. Nel caso in cui il destinatario risieda o abbia domicilio al di fuori del territorio dello Stato la notificazione può avvenire per mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione è valida anche se il piego è consegnato ad un familiare che conviva anche temporaneamente con il destinatario ovvero a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario o al portiere dello stabile.

6. Per coloro la cui residenza, dimora o domicilio non siano noti la notifica è eseguita mediante affissione alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato.

7. Nei confronti delle persone giuridiche gli atti del procedimento amministrativo sono notificati al rappresentante legale nelle forme e nei termini indicati sopra.

8. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Articolo 15 ***(Obbligo del rapporto)***

L'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiuntiva.

Articolo 16 ***(Ordinanza ingiuntiva)***

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 15 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, irroga, con ordinanza motivata, la sanzione amministrativa e ingiunge il pagamento delle somme, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Con l'ordinanza ingiuntiva deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

4. Il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese è effettuato mediante versamento al Governatorato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14.

5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

6. L'ordinanza ingiuntiva costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre impugnazione o, nel caso in cui l'impugnazione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'impugnazione, o quando diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'impugnazione o convalidato il provvedimento impugnato o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Articolo 17 **(Sequestro)**

1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre impugnazione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 16. Sull'impugnazione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro i centoventi giorni successivi alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'impugnazione si intende accolta.

2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

3. Quando l'impugnazione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è irrogata alcuna sanzione o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Articolo 18 **(Confisca)**

1. L'autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiuntiva può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo o che ne costituiscono l'impiego, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è irrogata la sanzione.

2. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga irrogata alcuna sanzione.

3. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

4. Le cose confiscate sono devolute alla Santa Sede.

Capo III **IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE**

Articolo 19 ***(Impugnazione dell'ordinanza ingiuntiva)***

1. Contro l'ordinanza che irroga la sanzione e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre impugnazione davanti al giudice unico, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

2. L'impugnazione si propone davanti al tribunale se si tratta di sanzione pecuniaria a carico di una persona fisica di valore pari o superiore ad euro 100.000 o di sanzione pecuniaria a carico di persona giuridica di valore pari o superiore ad euro 250.000.

3. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

4. L'impugnazione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

5. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la ricorrenza di gravi motivi o la manifesta infondatezza del ricorso inducano il giudice, anche d'ufficio, a disporre diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Articolo 20 ***(Giudizio di impugnazione)***

1. Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 19, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

2. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, invitando l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato a depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.

3. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di comparizione previsti dal codice di procedura civile.

4. Il ricorrente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

5. Se alla prima udienza il ricorrente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento impugnato, ponendo a carico del ricorrente anche le spese successive all'impugnazione.

6. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

7. Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.

Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede

alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa alla udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

8. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

Diversamente, la motivazione è depositata entro il termine di novanta giorni dalla decisione.

9. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

10. Con la sentenza il giudice può rigettare l'impugnazione, ponendo a carico del ricorrente le spese di procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Capo IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 21 ***(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)***

1. L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a trenta euro. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Articolo 22 ***(Esecuzione forzata)***

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiuntiva procede alla riscossione delle somme dovute secondo le norme sul processo di esecuzione forzata, sulla base del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ingiuntiva.

2. Nel caso in cui il soggetto obbligato sia residente o abbia la sede legale all'estero, l'autorità incaricata della riscossione può chiedere al tribunale la conferma del provvedimento sanzionatorio.

3. A tal fine si applicano le norme del procedimento in camera di consiglio, senza la convocazione del soggetto obbligato e con l'intervento necessario del promotore di giustizia.

4. Il tribunale, verificata la regolarità formale dell'ordinanza ingiuntiva, pronuncia decreto recante liquidazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 23 ***(Prescrizione)***

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Articolo 24
(Devoluzione dei proventi)

I proventi delle sanzioni sono devoluti alla Santa Sede.

Articolo 25
(Modifica ed abrogazione di norme)

1- All'articolo 3, comma 3, della legge del 14 giugno 2002, n. CCCLXXXII, con la quale sono stabiliti divieti di fumo, le parole “*Trascorso tale termine il verbale della trasgressione è trasmesso al Giudice Unico*” sono sostituite dalle seguenti: “*Trascorso tale termine il verbale della trasgressione è trasmesso all'autorità competente all'adozione dell'ordinanza ingiuntiva*”.

2. È abrogato l'articolo 4 della legge del 14 giugno 2002, n. CCCLXXXII, con la quale sono stabiliti divieti di fumo.

Articolo 26
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 1 settembre 2013.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013. L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 11 luglio duemila tredici

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente
Visto
Segretario Generale

N. XVIII – LEGGE DI CONFERMA DEL DECRETO N. XI DEL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO, RECANTE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA, VIGILANZA ED INFORMAZIONE FINANZIARIA, DELL'8 AGOSTO 2013

8 ottobre 2013

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- visto l'articolo 7, comma 2, della *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la Legge N. LXXI, *sulle fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008;
- visto il *Motu Proprio* di Papa Francesco *per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa*, dell'8 agosto 2013;
- vista la Legge N. V, *sull'ordinamento economico, commerciale e professionale*, del 7 giugno 1929;
- vista la Legge N. CLXVI, del 24 aprile 2012, *di conferma del Decreto del Presidente del Governatorato N. CLIX, del 25 gennaio 2012, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge N. CXXVII, del 30 dicembre 2010, concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*;
- vista la Legge N. VIII, *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013;
- vista la Legge N. X, *recante norme generali in materia di sanzioni amministrative*, dell'11 luglio 2013;
- visto il Decreto N. XI del Presidente del Governatorato, *recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*, dell'8 agosto 2013;

considerato che

- nello Stato della Città del Vaticano non è stabilito un libero mercato;
- le attività illecite e, in particolare, il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo minacciano l'integrità e la stabilità dei settori economico, commerciale e professionale, nonché la reputazione degli operatori;
- la solidità degli operatori in ambito finanziario è un elemento fondamentale per la stabilità dei settori economico, commerciale e professionale, a livello interno e internazionale;
- tutti gli Stati sono chiamati a contribuire alla prevenzione ed al contrasto delle attività illecite e, in particolare, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, adottando adeguati sistemi di vigilanza e di informazione finanziaria nonché collaborando a livello internazionale, anche attraverso il controllo delle frontiere;

- tutti gli Stati sono chiamati a proteggere e promuovere la stabilità degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, anche mediante adeguati sistemi di vigilanza prudenziale, collaborando a livello internazionale;

- tutti gli Stati sono chiamati a prevenire e contrastare il terrorismo internazionale e le attività dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali o che partecipano alla proliferazione di armi di distruzione di massa;

- è opportuno confermare in legge il Decreto N. XI del Presidente del Governatorato, recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell'8 agosto 2013, con alcune modificazioni;

ha approvato la seguente

LEGGE TITOLO I

DEFINIZIONI

Articolo 1 – *Definizioni*

Ai fini della presente legge, si intende per:

1. « *Attività di natura finanziaria* » una o più delle seguenti attività:

- a) raccolta pubblica di depositi o di altri fondi rimborsabili;
- b) concessione di prestiti;
- c) *leasing* finanziario;
- d) trasferimento di fondi;
- e) emissione e gestione di mezzi di pagamento;
- f) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- g) intermediazione per qualsiasi tipologia di strumenti finanziari;
- h) partecipazione all'emissione di titoli e offerta di servizi finanziari connessi;
- i) gestione di portafogli titoli sia individuali sia collettivi;
- j) raccolta e gestione di denaro contante o altri titoli al portatore;
- k) qualsiasi altra forma di investimento, di amministrazione o di gestione di fondi o risorse economiche;

l) sottoscrizione e offerta di polizze di assicurazione sulla vita e altri investimenti connessi;

m) cambio moneta o valuta;

n) servizi di consulenza relativi alle attività di cui alle lettere precedenti.

2. « *Attività svolta professionalmente* »: un'attività economica organizzata, esercitata in maniera abituale, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, svolta in nome e per conto di terzi.

3. « *Banca di comodo* »: istituto finanziario o di credito che non è presente fisicamente nello Stato nel quale è costituito o autorizzato a svolgere la propria attività e che non è collegato ad alcun gruppo soggetto ad effettiva vigilanza consolidata.

4. « *Conti correnti di corrispondenza* »: conti tenuti dalle istituzioni finanziarie, di norma su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari, quali rimessa di effetti, assegni, ordini di versamento, trasferimento di fondi, rimessa di documenti e altre transazioni.

5. « *Conti di passaggio* »: conti di corrispondenza che vengono utilizzati direttamente da terzi per loro conto.

6. « *Dati identificativi* »:

a) in caso di persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, nonché gli estremi di un documento di identificazione del dichiarante;

b) in caso di persone giuridiche:

i) la denominazione, la sede legale e, se diversa, la sede principale di attività;

ii) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, gli estremi di un documento di identificazione del dichiarante e l'indicazione del suo ruolo all'interno della persona giuridica.

7. « *Denaro contante* »:

a) denaro contante in senso stretto, incluse le banconote e le monete aventi corso legale;

b) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali *traveller's cheque*; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

8. « *Familiari* »:

a) il coniuge;

b) i figli e loro coniugi;

c) i genitori.

9. « *Finanziamento del terrorismo* »:

a) *gli atti di cui all'articolo 23 della Legge N. VIII recante norme complementari in materia penale, dell'11 luglio 2013;*

b) il concorso negli atti di cui all'articolo 23 della Legge N. VIII *recante norme complementari in materia penale, dell'11 luglio 2013*, l'associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

10. « *Fondi* »: beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, comunque acquisiti, nonché documenti o strumenti aventi valore legale in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, titolo o interesse sui beni medesimi.

11. « *Fondi o altre risorse economiche* »: qualsiasi risorsa, incluse quelle finanziarie, economiche o di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, comunque acquisite, nonché documenti o strumenti aventi valore, in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, titolo o interesse su fondi o risorse economiche, inclusi crediti bancari, assegni turistici, assegni, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito, gli eventuali interessi, dividendi o altri redditi o valori acquisiti o generati da tali fondi o risorse economiche.

12. « *Generalità* »: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita della persona fisica.

13. « *Organizzazioni senza scopo di lucro* »: associazioni o fondazioni che hanno come attività prevalente la raccolta o distribuzione di fondi per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o umanitari.

14. « *Persona che ricopre una carica pubblica di rilievo* »:

a) capi di Stato o di governo, Ministri, i loro vicari, i Segretari generali e persone che ricoprono incarichi analoghi;

b) membri di Parlamenti;

c) membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi giudiziari

di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore impugnazione, salvo circostanze eccezionali;

- d) membri delle Corti dei conti o dei Consigli direttivi delle Banche centrali;
- e) ambasciatori ed incaricati d'affari;
- f) ufficiali di alto livello delle Forze armate;
- g) membri degli organi di direzione, amministrazione o sorveglianza delle imprese di proprietà dello Stato;
- h) le cariche analoghe nell'ambito della Santa Sede e dello Stato.

15. « *Persona giuridica* »: ogni persona giuridica, qualunque sia la natura e l'attività, incluse le società, le fondazioni, le organizzazioni senza scopo di lucro e i *trust*.

16. « *Persona politicamente esposta* »: persona che ricopre o che ha ricoperto una carica pubblica di rilievo nella Santa Sede, nello Stato o in un altro Stato oppure che ricopre o ha ricoperto la carica di Segretario generale, Vice e Sotto Segretario Generale, Direttore, Vice-direttore o membro degli organi di governo di un'organizzazione internazionale. La definizione di persona politicamente esposta non comprende funzionari di livello medio o inferiore.

17. « *Prestatore di servizi di pagamento* »: persona fisica o giuridica la cui attività include la prestazione di servizi di pagamento o trasferimento di fondi.

18. « *Rapporto* »: rapporto continuativo di natura economica, commerciale o professionale, che sia connesso con l'attività svolta professionalmente da un soggetto obbligato e che, nel momento della sua instaurazione, si presuma possa avere una certa durata.

19. « *Riciclaggio* »:

- a) gli atti di cui all'articolo 421 *bis* del codice penale;
- b) il concorso in uno degli atti di cui all'articolo 421 *bis* del codice penale, l'associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

20. « *Servizi di pagamento* »: servizi che permettono l'esecuzione di depositi, prelievi, transazioni e ordini di pagamento, inclusi il trasferimento di fondi ad un conto di pagamento, l'emissione o acquisizione di strumenti di pagamento e le rimesse di denaro contante.

21. « *Soggetti che intrattengono stretti legami* »:

a) qualsiasi persona fisica che abbia la titolarità effettiva congiunta di una persona giuridica od un altro stretto rapporto economico con una persona appartenente ad una delle categorie di cui ai numeri 14 e 16;

b) qualsiasi persona fisica che sia l'unico titolare effettivo di una persona giuridica creata di fatto a beneficio di una persona appartenente ad una delle categorie di cui ai numeri 14 e 16.

22. « *Soggetto obbligato* »: soggetti tenuti agli obblighi stabiliti nel titolo II, a norma degli articoli 2 e 3.

23. « *Soggetto segnalante* »: soggetti tenuti agli obblighi stabiliti nel titolo II, a norma degli articoli 2 e 3, nonché le autorità pubbliche che inviano una segnalazione di attività sospetta a norma dell'articolo 40, comma 2.

24. « *Titolare effettivo* »: la persona fisica in nome e per conto della quale è realizzata una operazione o transazione ovvero, in caso di persona giuridica, la persona che, in ultima istanza, è titolare o controlla la persona giuridica in nome e per conto della quale è realizzata una operazione o transazione ovvero ne risulta beneficiaria. In particolare:

- a) nel caso delle società, il titolare effettivo è:

i) la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla l'entità giuridica, attraverso la proprietà o il controllo, diretti o indiretti, di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore;

ii) la persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla gestione e direzione della società;

b) nel caso delle fondazioni, delle organizzazioni senza scopo di lucro e dei *trust* che amministrano e distribuiscono fondi, il titolare effettivo è:

i) la persona fisica che effettivamente esercita il controllo sul patrimonio della persona giuridica o entità;

ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica che risulti essere l'effettiva beneficiaria del patrimonio della persona giuridica o entità;

iii) se i futuri beneficiari della persona giuridica o entità non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce la persona giuridica o l'entità.

25. « *Transazione* »:

a) la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;

b) un'attività determinata o determinabile finalizzata ad un obiettivo di natura economica o finanziaria modificativo della situazione giuridica esistente da realizzare tramite una prestazione professionale.

26. « *Transazione collegata* »: transazione che, anche se autonoma, forma da un punto di vista economico un'operazione unitaria con una o più operazioni effettuate in diverse fasi o momenti.

27. « *Trasferimento internazionale di fondi* »: qualsiasi trasferimento di fondi nel quale il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono situati in Stati diversi, inclusa qualsiasi catena di trasferimento in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento si trova in un altro Stato.

28. « *Trasferimento interno di fondi* »: qualsiasi trasferimento di fondi in cui il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono situati nello Stato, inclusa qualsiasi catena di trasferimenti che si svolge interamente all'interno dei confini dello Stato, anche se il sistema utilizzato per trasferire il messaggio di pagamento può essere situato in un altro Stato.

29. « *Trasferimenti raggruppati* »: singoli trasferimenti di fondi disposti da un unico prestatore di servizi di pagamento raggruppandoli in un'unica cartella elettronica, anche se destinati allo stesso beneficiario.

30. « *Trasferimento di fondi* »: transazione effettuata con mezzi elettronici da un prestatore di servizi di pagamento in nome e per conto di una persona ordinante allo scopo di mettere i fondi a disposizione di un beneficiario presso un altro prestatore di servizi di pagamento, anche se l'ordinante e il beneficiario del pagamento sono la stessa persona.

31. « *Trasporto transfrontaliero* »: qualsiasi forma trasporto fisico di denaro contante, in entrata o in uscita dallo Stato, tra cui:

a) il trasporto da parte di una persona fisica, anche mediante borse o bagagli al seguito;

b) il trasporto mediante veicoli o carichi in *container*;

c) la spedizione da parte di una persona fisica o giuridica.

32. « *Trust* »: un rapporto giuridico istituito – *inter vivos* o *mortis causa* – da una persona, il disponente, in cui dei beni sono posti sotto il controllo di un gestore nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

TITOLO II

MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI E AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Sono tenuti agli obblighi stabiliti dal presente titolo:

a) le persone fisiche o giuridiche che svolgono professionalmente una o più attività di natura finanziaria;

b) gli avvocati, i notai e gli altri professionisti legali, i revisori, i consulenti contabili o fiscali, quando prestano in nome e per conto di terzi la loro opera o partecipano ad una operazione o transazione relativa alle seguenti attività:

i) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o di attività economiche;

ii) la gestione di fondi o di altre risorse economiche;

iii) l'apertura o la gestione di conti, di libretti di risparmio o di conti titoli;

iv) l'organizzazione degli apporti per la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società;

v) la costituzione, la gestione, l'amministrazione o la compravendita di persone giuridiche;

c) i prestatori di servizi relativi a società e *trust*, quando svolgono le attività preparatorie o effettuano una transazione per conto o nei confronti di un terzo, in relazione alle seguenti attività:

i) costituire una persona giuridica;

ii) operare direttamente o provvedere affinché un terzo operi come dirigente di una società, associato di una compagnia o in una posizione analoga in relazione ad altre persone giuridiche;

iii) fornire una sede legale, un indirizzo o una sede commerciale, un indirizzo amministrativo o per la corrispondenza per una società, compagnia o qualsiasi altra persona giuridica o ente;

iv) operare direttamente o provvedere affinché un terzo operi come fiduciario di un *trust* espresso;

v) operare direttamente o provvedere affinché un terzo operi come azionista per conto di un terzo;

d) gli agenti immobiliari che partecipano a transazioni in nome e per conto di terzi nell'acquisto o la vendita di immobili;

e) i venditori di metalli e pietre preziosi in caso di transazioni in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro, anche qualora la transazione venga eseguita con diverse operazioni collegate;

f) le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni o servizi in relazione alle transazioni in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro, anche qualora la transazione venga eseguita con diverse operazioni collegate.

Articolo 3 – Esclusione dall'ambito di applicazione

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria può escludere dall'ambito di applicazione del presente titolo i soggetti che esercitano un'attività di natura finanziaria in maniera occasionale e su scala limitata e con un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) risulti che l'attività principale del soggetto:
 - i) non consiste in un'attività di natura finanziaria svolta professionalmente;
 - ii) non consiste in una delle attività indicate nell'articolo 2, lettera f);
 - iii) non consiste nella rimessa di denaro;
- b) risulti che l'attività di natura finanziaria del soggetto:
 - i) è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
 - ii) è prestata soltanto alle controparti dell'attività principale e non offerta al pubblico in generale;
 - iii) è limitata nel ricavato complessivo dell'attività;
 - iv) è limitata nell'importo di ciascuna operazione o transazione.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione del presente titolo:

a) nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, presta particolare attenzione alle attività di natura finanziaria considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b) nel valutare i criteri di esclusione:

i) ai fini del comma 1, lettera a), punto i), verifica che il ricavo dell'attività di natura finanziaria non superi il 5% del totale dei ricavi del soggetto;

ii) ai fini del comma 1, lettera b), punto iii), verifica che il ricavo complessivo dell'attività di natura finanziaria non superi una determinata soglia, che deve essere sufficientemente bassa. La soglia è stabilita dall'Autorità di Informazione Finanziaria in funzione della tipologia di attività di natura finanziaria;

iii) ai fini del comma 1, lettera b), punto iv), applica una soglia massima per controparte e singola operazione o transazione, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate. La soglia è stabilita in funzione del tipo di attività di natura finanziaria e deve essere comunque sufficientemente bassa per assicurare che il tipo di attività non costituisca un metodo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e che non superi la soglia di 1.000 euro.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria adotta procedure e misure di controllo basate sul rischio al fine di impedire l'abuso dell'esclusione dall'ambito di applicazione del presente titolo.

4. La decisione dell'Autorità di Informazione Finanziaria di esentare un soggetto dall'osservanza del presente titolo deve essere motivata, data in forma scritta e deve essere revocata qualora mutino le circostanze che la giustificano.

Articolo 4 – Lista dei soggetti obbligati

L'Autorità di Informazione Finanziaria pubblica e tiene aggiornata la lista dei soggetti tenuti agli obblighi stabiliti nel presente titolo a norma degli articoli 2 e 3.

Articolo 5 – Integrità e stabilità dei settori economico, commerciale e professionale

1. Nello Stato sono vietati:
 - a) l'apertura e la tenuta di conti, di depositi, di libretti di risparmio o di analoghi rapporti, anonimi, cifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia;
 - b) l'attuazione degli obblighi di adeguata verifica mediante terzi;
 - c) l'apertura o la tenuta di conti di corrispondenza con una banca di comodo;
 - d) l'apertura ed il mantenimento di conti di corrispondenza con una istituzione finanziaria che consenta ad una banca di comodo l'utilizzo dei propri conti;
 - e) l'apertura di case da gioco, anche in *internet* o su navi che battono la bandiera dello Stato.
2. Le persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri dello Stato, devono registrare, aggiornare e conservare per un periodo di dieci anni, fornendo, su richiesta delle autorità competenti o dei soggetti obbligati, tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi alla propria natura e attività, ai propri titolari effettivi, beneficiari, membri ed amministratori.

Articolo 6 – Segreto d'ufficio e segreto in materia finanziaria

- Il segreto d'ufficio ed il segreto in materia finanziaria non inibiscono né limitano:
- a) l'attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei soggetti a ciò tenuti;
 - b) l'accesso all'informazione da parte delle autorità competenti;
 - c) la collaborazione tra le autorità competenti e lo scambio di informazioni a livello internazionale;
 - d) lo scambio di informazioni tra i soggetti obbligati, anche a livello internazionale.

Articolo 7 – Criteri di attuazione

1. Le disposizioni del presente titolo sono interpretate e attuate senza pregiudizio del diritto alla riservatezza.
2. Le politiche, procedure, misure e controlli richiesti dal presente titolo sono adottati e attuati in maniera coerente con:
 - a) il contesto istituzionale, giuridico, economico, commerciale e professionale dello Stato;
 - b) i rischi presenti nello Stato;
 - c) la natura, le dimensioni e le attività dei soggetti obbligati;
 - d) i rischi effettivi connessi alla categoria della controparte, paese o area geografica, tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione.

Articolo 8 – Autorità competenti

1. La Segreteria di Stato definisce le politiche e le strategie generali ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; cura l'adesione e l'attuazione dei trattati e degli accordi internazionali e la partecipazione alle istituzioni ed agli organismi internazionali, inclusi le istituzioni e gli organismi competenti per la definizione di norme e buone pratiche in materia di prevenzione

e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Il Presidente del Governatorato irroga le sanzioni amministrative nei casi previsti dalla legge.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria promuove il coordinamento e la collaborazione tra le autorità competenti in conformità alle disposizioni del proprio Statuto e della presente legge.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) svolge la funzione di vigilanza e regolamentazione e la funzione di informazione finanziaria in conformità delle disposizioni del proprio Statuto e della legge, adottando le procedure e le misure necessarie per garantire la distinzione operativa fra la funzione di vigilanza e regolamentazione e la funzione di informazione finanziaria;

b) adotta i regolamenti di attuazione nei casi previsti dalla legge;

c) irroga sanzioni nei modi e nei limiti stabiliti dall'ordinamento;

d) partecipa alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

5. Il Corpo della Gendarmeria:

a) adotta tecniche avanzate di indagine in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

b) cura la formazione e l'aggiornamento professionale dei suoi membri sui fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) con il nulla osta della Segreteria di Stato, stipula protocolli di intesa con le autorità analoghe di altri Stati ai fini della prevenzione e contrasto delle attività criminose, compresi il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposto del riciclaggio.

6. Le autorità competenti della Santa Sede e dello Stato collaborano attivamente e scambiano informazioni ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche con analoghe autorità di altri Stati, nei modi e nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

7. Le autorità competenti adottano adeguati programmi per la formazione del personale, la raccolta e lo scambio di dati e di informazioni, nonché per l'attuazione della normativa vigente, inclusa l'attività sanzionatoria e di individuazione.

CAPO II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Articolo 9 – *Valutazione generale dei rischi*

1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria:

a) stabilisce i criteri e le modalità per l'elaborazione della valutazione generale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;

b) approva la valutazione generale dei rischi e il suo regolare aggiornamento.

2. Sulla base della valutazione generale dei rischi:

a) il Comitato di Sicurezza Finanziaria:

i) valuta l'adeguatezza degli obiettivi e delle priorità e individua le misure occorrenti da parte delle autorità competenti per la gestione ed il contenimento dei rischi, inclusa l'adeguatezza delle risorse umane e materiali disponibili;

ii) coordina l'individuazione, la valutazione, l'informazione, la gestione ed il

contenimento dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte delle autorità competenti;

iii) coordina l'adozione ed il regolare aggiornamento di politiche e procedure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;

b) l'Autorità di Informazione Finanziaria:

i) monitora l'efficacia del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ii) comunica ai soggetti obbligati gli esiti della valutazione generale dei rischi;

iii) fornisce alle autorità competenti e ai soggetti obbligati i dati, le informazioni e le analisi che consentono loro di compiere la propria valutazione dei rischi;

iv) indica ai soggetti obbligati i fattori di alto rischio da considerare nell'elaborare la propria valutazione dei rischi;

v) indica ai soggetti obbligati i settori in cui sono tenuti ad applicare le misure rafforzate e, ove necessario, le procedure e i controlli da adottare;

vi) informa le autorità competenti e i soggetti obbligati circa i rischi e le vulnerabilità dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di altri Stati e, a tal fine, pubblica una lista degli Stati ad alto rischio;

vii) individua ed ordina contromisure adeguate e proporzionate ai rischi nel caso in cui uno Stato persistentemente non osservi od osservi insufficientemente i parametri internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

viii) dispone l'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata, proporzionata ai rischi, per i rapporti, le operazioni o le transazioni con persone fisiche o giuridiche, incluse le istituzioni finanziarie, degli Stati ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

ix) può identificare e pubblicare una lista degli Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli stabiliti dal presente titolo.

Articolo 10 – Valutazione particolare dei rischi

1. I soggetti obbligati sono tenuti a individuare, valutare, gestire e contenere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, ciascun soggetto elabora ed aggiorna periodicamente una propria valutazione dei rischi tenendo conto, fra l'altro:

a) della categoria delle controparti;

b) dello Stato o dell'area geografica interessata;

c) della tipologia del rapporto, del prodotto, del servizio, dell'operazione, della transazione e del canale di distribuzione.

2. La valutazione dei rischi deve essere documentata ed inviata all'Autorità di Informazione Finanziaria, che può richiederne la revisione.

3. I soggetti obbligati prestano particolare attenzione:

a) ai rapporti, operazioni e transazioni con persone fisiche o giuridiche, incluse le istituzioni finanziarie, da o in Stati ad alto rischio o che non applicano o non applicano sufficientemente i parametri internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Se le suddette operazioni e transazioni non hanno alcuno scopo economico o lecito apparente, le ragioni e lo scopo di tali operazioni e transazioni devono, per quanto possibile, essere esaminati e gli esiti devono essere documentati per iscritto e resi disponibili per assistere l'Autorità di Informazione Finanziaria e altre autorità competenti ed i revisori;

b) a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o operazioni che potrebbero favorire l'anonimato e adottano adeguate procedure e misure per prevenire il loro utilizzo per attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4. L'alta dirigenza del soggetto obbligato adotta le politiche, procedure, misure e controlli necessari per ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo. Tali provvedimenti sono comunicati tempestivamente all'Autorità di Informazione Finanziaria, che può richiederne la modifica o il rafforzamento.

Articolo 11 – Controlli interni

1. Sulla base delle valutazioni dei rischi di cui agli articoli 9 e 10 i soggetti obbligati:

- a) adottano politiche, procedure, misure e controlli volti a gestire e contenere i rischi individuati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- b) monitorano l'attuazione dei controlli, se necessario intensificandoli;

- c) adottano misure rafforzate per la gestione e il contenimento dei rischi in caso di individuazione di fattori di alto rischio.

2. Le politiche, le procedure, le misure e i controlli di cui al comma 1 sono approvati dall'alta dirigenza e devono essere proporzionati alla natura, alle dimensioni e alle attività del soggetto obbligato. Esse includono:

- a) politiche, procedure e misure di adeguata verifica, di registrazione, di conservazione e di segnalazione;

- b) controlli interni;

- c) modalità di gestione della conformità;

- d) la nomina di un responsabile di livello dirigenziale che possa accedere tempestivamente a tutta l'informazione relativa all'adeguata verifica delle controparti, delle operazioni e delle transazioni;

- e) procedure di selezione e assunzione, comprese le indagini preventive all'assunzione, che garantiscono un alto livello professionale ed etico del personale;

- f) programmi di formazione e aggiornamento del personale;

- g) funzione di revisione indipendente per testare il sistema.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, i gruppi di cui i soggetti obbligati fanno parte adottano programmi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabili a tutte le filiali e le succursali del gruppo.

Questi programmi includono:

- a) politiche, procedure e misure per la condivisione di documenti, di dati e di informazioni necessari ai fini dell'adeguata verifica e della gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- b) lo scambio di documenti, di dati e di informazioni sulle controparti, sui conti, sulle operazioni e sulle transazioni e la trasmissione agli organismi responsabili delle funzioni di conformità, di revisione, di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al livello del gruppo;

- c) procedure e misure adeguate per garantire l'integrità, la riservatezza, la sicurezza e l'uso appropriato delle informazioni scambiate.

Articolo 12 – Filiali e succursali estere

1. I soggetti obbligati garantiscono che le loro filiali e succursali estere adottino ed applichino procedure e misure conformi al presente titolo, qualora la normativa

vigente nello Stato ospitante sia meno severa o non sia conforme con i parametri internazionali vigenti, nella misura in cui l'ordinamento dello Stato ospitante lo consente.

2. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato ospitante non consenta la corretta attuazione di tutte le procedure e le misure richieste dal presente titolo, i gruppi di cui fanno parte i soggetti obbligati adottano ed applicano adeguate procedure e misure aggiuntive per la efficace gestione dei rischi, informando opportunamente l'Autorità di Informazione Finanziaria. Se l'Autorità di Informazione Finanziaria ritiene insufficienti le procedure e le misure aggiuntive, essa ne richiede la modifica o la cessazione delle attività nello Stato ospitante.

Articolo 13 – Gestione e contenimento dei rischi in forma semplificata

1. Sulla base delle valutazioni dei rischi l'Autorità di Informazione Finanziaria individua con regolamento i settori e le tipologie di rapporto, di prodotto, di servizio, di operazione, di transazione e dei canali di distribuzione di basso rischio.

2. Sulla base della determinazione di cui al comma 1, qualora siano stati assolti tutti gli adempimenti stabiliti dall'ordinamento, l'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare l'adozione di procedure e misure per la gestione ed il contenimento dei rischi in forma semplificata da parte dei soggetti obbligati, indicando le procedure e le misure da adottare e gli adempimenti da assolvere.

3. Le procedure e le misure per la gestione ed il contenimento dei rischi in forma semplificata non possono essere applicate quando vi è un sospetto od un alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 14 – Analisi e studi

L'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) elabora analisi e studi su:

i) i settori economico, commerciale e professionale;

ii) specifiche questioni o attività a rischio;

iii) le anomalie che possono indicare casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b) elabora statistiche su questioni e attività rilevanti ai fini dell'effettività del sistema di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo comprese:

i) statistiche sulle dimensioni e sull'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo, compresi il numero dei soggetti obbligati e l'importanza economica di ciascun settore;

ii) statistiche sul numero delle segnalazioni di attività sospette, sulle indagini e sulle fasi di azione giudiziaria, sul numero di persone perseguite o condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e sul valore dei fondi o altre risorse economiche bloccate, sequestrate o confiscate;

c) elabora e coordina studi e analisi strumentali alla valutazione generale dei rischi della Santa Sede e dello Stato.

CAPO III ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE

Articolo 15 – *Casi di applicazione*

1. I seguenti soggetti svolgono l'adeguata verifica:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2, lettera a):
 - i) quando instaurano un rapporto;
 - ii) quando eseguono operazioni o transazioni di importo pari o superiore ai 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione o transazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
 - iii) quando effettuano un trasferimento di fondi di importo pari o superiore ai 1.000 euro;
 - b) i soggetti di cui all'articolo 2, lettera b), sono tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica nello svolgimento della propria attività professionale in forma sia individuale che associata:
 - i) quando la prestazione professionale ha quale suo oggetto fondi o altre risorse economiche di valore pari o superiore a 10.000 euro;
 - ii) quando la transazione è di importo pari o superiore ai 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
 - iii) in tutti i casi in cui, sia i fondi o altre risorse economiche oggetto della prestazione professionale, sia la transazione, siano di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica, la costituzione, gestione o amministrazione di persone giuridiche, integrano casi di prestazione professionale di valore non determinabile;
 - c) i soggetti di cui all'articolo 2, lettere c), d) e) e f).
2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2 sono comunque tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica:
 - a) quando vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da esenzione o soglia applicabile;
 - b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte, delle persone titolate ad agire in nome e per conto della controparte o del titolare effettivo.

Articolo 16 – *Adempimenti*

1. Ai fini dell'adeguata verifica, i soggetti obbligati sono tenuti ad assolvere, fra l'altro, ai seguenti adempimenti:
 - a) identificare la controparte e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati ed informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;
 - b) identificare le persone che intendono agire in nome e per conto della controparte, verificare che siano a ciò autorizzate e verificarne l'identità, sulla base di documenti, dati ed informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;
 - c) identificare il titolare effettivo e adottare misure adeguate per verificarne l'identità, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente e tali da soddisfare il soggetto obbligato;
 - d) verificare se la controparte agisce in nome e per conto di altri soggetti;
 - e) verificare e ottenere documenti, dati e informazioni relativi allo scopo e alla

natura del rapporto e all'origine dei fondi.

2. L'adeguata verifica e, in particolare, l'identificazione e la verifica dell'identità della controparte, delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto della controparte e del titolare effettivo deve essere svolta:

a) in caso di soggetti di cui all'articolo 2, lettere a), d), e) e f), prima di stabilire un rapporto o di effettuare una operazione o transazione;

b) in caso di soggetti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), nella fase iniziale di valutazione della posizione della controparte e comunque prima di stabilire un rapporto o di effettuare una operazione o transazione.

3. Qualora non sia possibile svolgere l'adeguata verifica a norma dei commi 1 e 2, è proibito instaurare un rapporto o eseguire una operazione o transazione. In tali casi, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 17 – Adempimenti ulteriori in caso di persone giuridiche

1. Nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica, il soggetto obbligato deve giungere alla conoscenza e alla comprensione della struttura della titolarità e del controllo e della natura dell'attività svolta dalla persona giuridica.

2. Ai fini della identificazione e della verifica dell'identità della controparte, i soggetti obbligati devono acquisire, fra l'altro, le seguenti informazioni:

a) denominazione, natura giuridica e prova dell'esistenza della persona giuridica;

b) gli organi e i poteri che regolano il funzionamento e vincolano la persona giuridica, inclusi fra l'altro i nomi delle persone che esercitano funzioni di direzione e di alta dirigenza;

c) indirizzo della sede legale e, se diverso, della sede principale di attività.

3. Ai fini della identificazione e della verifica dell'identità del titolare effettivo, i soggetti obbligati devono acquisire fra l'altro le seguenti informazioni:

a) identità delle persone fisiche che, in ultima istanza, sono titolari di una quota di controllo della persona giuridica o ne risultano beneficiarie;

b) identità delle persone fisiche che esercitano il controllo della persona giuridica mediante altri mezzi qualora, dopo gli adempimenti di cui alla lettera a):

i) vi sia il dubbio che le persone fisiche titolari di una quota di controllo della persona giuridica siano il titolare effettivo. Oppure

ii) non vi siano persone fisiche titolari di una quota di controllo della persona giuridica;

c) identità della persona fisica che ricopre la più alta carica nell'alta dirigenza della persona giuridica qualora, dopo gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), non siano state individuate altre persone fisiche.

4. In caso di enti, quali le fondazioni, o rapporti giuridici, quali i *trust*, ai fini della identificazione e della verifica dell'identità del titolare effettivo, i soggetti obbligati devono acquisire, fra l'altro, le seguenti informazioni:

a) per i *trust*, l'identità del disponente, del gestore, del protettore, dei beneficiari o la categoria di beneficiari e di qualsiasi altra persona fisica che esercita in ultima istanza l'effettivo controllo sul *trust*, in maniera diretta o indiretta;

b) per altri tipi di enti o istituti giuridici, l'identità delle persone che ricoprono un ruolo equivalente o simile.

Articolo 18 – Adempimenti ulteriori in caso di polizze di assicurazione sulla vita o connesse ad investimenti

1. Nei casi di polizze di assicurazione sulla vita o connesse ad investimenti, i soggetti obbligati, una volta identificato o individuato il beneficiario, devono acquisire inoltre le seguenti informazioni:

a) il nome della persona fisica o giuridica, nel caso il beneficiario sia identificato o individuato in una specifica persona fisica o giuridica;

b) sufficienti informazioni al fine di identificare il beneficiario al momento della liquidazione, nel caso il beneficiario sia individuato per caratteristiche o categoria o altro criterio;

c) verifica dell'identità del beneficiario al momento della liquidazione, in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b).

2. I soggetti obbligati devono includere il beneficiario di polizze di assicurazione sulla vita e di polizze di assicurazione connesse ad investimenti tra i fattori della valutazione dei rischi nel determinare l'applicazione della adeguata verifica in forma rafforzata.

3. Nel caso in cui il beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, presenta un alto rischio, il soggetto obbligato deve applicare misure rafforzate, incluse, fra l'altro, misure per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo e del beneficiario al momento della liquidazione.

Articolo 19 – Adeguata verifica costante

1. L'adeguata verifica deve essere svolta in maniera costante, incluse le seguenti attività:

a) monitorare costantemente il rapporto, anche mediante il controllo delle operazioni o transazioni effettuate durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti alla categoria e alla conoscenza della controparte, alla sua attività e al suo profilo di rischio, nonché all'origine dei fondi;

b) tenere aggiornati i documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai fini dell'adeguata verifica, effettuando verifiche degli archivi esistenti, con riferimento in particolare alle categorie di controparti ad alto rischio.

2. Qualora non sia possibile svolgere l'adeguata verifica di cui al comma 1, è obbligatorio cessare il rapporto ed è proibito eseguire una operazione o transazione.

In tali casi, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 20 – Adeguata verifica delle controparti esistenti

1. Per le controparti esistenti al momento dell'entrata in vigore degli obblighi stabiliti nel presente titolo, l'adeguata verifica deve essere svolta in maniera tempestiva e con un approccio basato sul rischio, tenuto conto degli adempimenti già svolti e dell'adeguatezza dei documenti, dati e informazioni già acquisiti.

2. Qualora non sia possibile svolgere l'adeguata verifica di cui al comma 1, è obbligatorio cessare il rapporto. In tali casi, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare una segnalazione di attività sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 21 – *Obbligo di astensione*

Quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e l'attuazione dell'adeguata verifica potrebbe svelare tale sospetto alla controparte, oppure ostacolare l'attività delle autorità competenti, i soggetti obbligati eseguono la prestazione, operazione o transazione ed inviano immediatamente una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 22 – *Approccio basato sul rischio*

1. L'adeguata verifica deve essere svolta in maniera proporzionata al rischio connesso alla categoria e al paese o area geografica della controparte e alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione o canale di distribuzione.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti obbligati tengono conto, fra l'altro, della valutazione dei rischi di cui agli articoli 9 e 10.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto conto anche della valutazione dei rischi di cui agli articoli 9 e 10, individua i casi di applicazione dell'adeguata verifica in forma rafforzata e indica le procedure e le misure da adottare, inclusi gli adempimenti da assolvere.

Articolo 23 – *Nuove tecnologie*

1. I soggetti obbligati sono tenuti ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi allo sviluppo di nuove attività e prodotti, inclusi i canali di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in via di sviluppo, per i prodotti o servizi, operazioni o transazioni, inclusi i canali di distribuzione, sia esistenti che nuovi.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti obbligati sono tenuti, fra l'altro, a:

a) valutare i rischi prima di lanciare, fornire o usare prodotti o servizi, operazioni e transazioni, inclusi i canali di distribuzione e tecnologie;

b) adottare misure adeguate per gestire e contenere i rischi.

3. I soggetti obbligati sono tenuti ad adottare nello svolgimento della loro attività tecniche sicure, che non siano suscettibili di abusi per attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 24 – *Adeguata verifica semplificata*

1. In caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, connesso alla categoria e al paese o area geografica della controparte o alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione, l'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti obbligati a svolgere l'adeguata verifica in forma semplificata.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto conto anche della valutazione dei rischi di cui agli articoli 9 e 10, individua i casi di applicazione dell'adeguata verifica in forma semplificata e indica le procedure e le misure da adottare, inclusi gli adempimenti da assolvere.

3. In ogni caso, l'adeguata verifica in forma semplificata:

a) non può essere applicata quando vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e in caso di alto rischio;

b) non esenta dall'attuazione degli obblighi di registrazione e conservazione e di segnalazione di attività sospette.

Articolo 25 – Adeguata verifica rafforzata

1. In caso di alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, connesso alla categoria e al paese o area geografica della controparte o alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione, i soggetti obbligati sono tenuti a svolgere l'adeguata verifica in forma rafforzata.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto conto anche della valutazione dei rischi di cui agli articoli 9 e 10, individua i casi di applicazione dell'adeguata verifica in forma rafforzata e indica le procedure e le misure da adottare, inclusi gli adempimenti da assolvere.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria dispone l'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata proporzionata ai rischi, connessi ai rapporti, operazioni o transazioni, con persone fisiche o giuridiche, incluse le istituzioni finanziarie, di paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In tali casi, l'Autorità di Informazione Finanziaria indica le contromisure adeguate e proporzionate ai rischi.

4. I soggetti obbligati sono comunque tenuti all'adeguata verifica in forma rafforzata nei casi e secondo le modalità stabiliti negli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 41.

Articolo 26 – Controparte fisicamente non presente

Quando la controparte non è fisicamente presente a fini della identificazione, i soggetti obbligati, oltre alle misure ordinarie di adeguata verifica, adottano, fra l'altro, le seguenti misure:

a) garantire l'identificazione della controparte mediante documenti, dati o informazioni supplementari;

b) introdurre misure supplementari per la verifica della identità della controparte, inclusa la certificazione dei documenti di identificazione da parte delle autorità competenti del paese di appartenenza della controparte o della Rappresentanza Pontificia presso il paese dove si trova la controparte;

c) garantire che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato alla controparte presso una istituzione finanziaria che garantisca la trasparenza e la tracciabilità e che sia sottoposta ad obblighi equivalenti a quelli stabiliti nel presente titolo. L'Autorità di Informazione Finanziaria identifica, con proprio provvedimento, i paesi che impongono obblighi equivalenti a quelli stabiliti nel presente titolo.

Articolo 27 – Conti di corrispondenza con istituzioni finanziarie di Stati terzi

1. In caso di conti di corrispondenza con istituzioni finanziarie di paesi terzi, i soggetti obbligati, oltre alle misure ordinarie di adeguata verifica adottano, fra l'altro, le seguenti misure:

a) raccogliere sull'istituzione finanziaria corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;

b) accertare che l'istituzione finanziaria corrispondente non sia una banca di

comodo né consenta ad una banca di comodo l'utilizzo dei propri conti correnti;

c) valutare i controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicati dall'istituzione finanziaria corrispondente;

d) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

e) stabilire in forma scritta le rispettive responsabilità del soggetto obbligato e dell'istituzione finanziaria corrispondente.

2. In caso di conti di passaggio, i soggetti obbligati devono inoltre assicurarsi che l'istituzione finanziaria corrispondente:

a) abbia svolto l'adeguata verifica delle controparti che hanno accesso diretto a tali conti;

b) abbia assolto agli adempimenti di adeguata verifica, inclusa l'adeguata verifica costante, e che, su richiesta, possa fornire tempestivamente i dati e le informazioni ottenuti a seguito dell'attuazione di tali adempimenti.

Articolo 28 – Persone politicamente esposte

1. I soggetti obbligati:

a) determinano tempestivamente se la controparte o il titolare effettivo è una persona politicamente esposta;

b) ottengono l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare un rapporto con una persona politicamente esposta e, in caso di rapporto già esistente, per continuare tale rapporto;

c) stabiliscono l'origine del patrimonio e dei fondi delle controparti e dei titolari effettivi identificati come persone politicamente esposte;

d) conducono un controllo costante e rafforzato del rapporto;

e) adottano adeguate procedure e misure basate sul rischio per assolvere gli obblighi di cui al presente articolo.

2. Quando la persona politicamente esposta cessa di ricoprire una carica pubblica di rilievo, i soggetti obbligati continuano ad applicare queste misure per almeno 18 mesi dopo che la persona politicamente esposta ha cessato l'incarico e fino al momento in cui essi ritengano, dopo un'accurata analisi, che tale rischio è cessato.

Articolo 29 – Polizze di assicurazione sulla vita o connesse ad investimenti

1. In caso di polizze di assicurazione sulla vita o connesse ad investimenti, i soggetti obbligati, oltre alle misure ordinarie di adeguata verifica, adottano misure adeguate per stabilire se il beneficiario e, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte.

2. Tali misure sono adottate al più tardi al momento della liquidazione, per intero o in parte.

3. Nei casi di alto rischio, i soggetti obbligati adottano, fra l'altro, le seguenti misure:

a) informare l'alta dirigenza prima della liquidazione;

b) eseguire controlli rafforzati sull'intero rapporto con l'assicurato;

c) valutare le condizioni per inviare una segnalazione di attività sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 30 – Familiari e soggetti che intrattengono stretti legami con persone politicamente esposte

Gli articoli 28 e 29 si applicano anche ai familiari e ai soggetti che intrattengono stretti legami con una persona politicamente esposta.

CAPO IV TRASFERIMENTO DI FONDI

Articolo 31 – Trasferimento internazionale di fondi

1. In caso di trasferimento internazionale di fondi, i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono tenuti ad assicurare che i trasferimenti di valore pari o superiore ai 1.000 euro siano sempre accompagnati dai seguenti dati e informazioni:

a) con riferimento all'ordinante:

i) il nome ed il cognome o, in caso di persona giuridica, la denominazione completa;

ii) il numero di conto o, in assenza di un conto, il codice unico di identificazione che consenta la tracciabilità della singola transazione;

iii) l'indirizzo di residenza o di domicilio, la data ed il luogo di nascita o, in caso di persona giuridica, indirizzo della sede legale;

b) con riferimento al beneficiario:

i) il nome ed il cognome o, in caso di persona giuridica, la denominazione completa;

ii) il numero di conto o, in assenza di un conto, il numero unico identificativo che consenta la tracciabilità della singola transazione.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere accurati e verificati con misure rafforzate in caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 32 – Trasferimenti di fondi raggruppati

1. In caso di trasferimenti internazionali raggruppati, inviati dallo Stato verso uno Stato terzo, la cartella elettronica dovrà includere dati e informazioni completi e accurati relativi all'ordinante e al beneficiario, indicati all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), che consentano la tracciabilità nel paese del beneficiario.

2. In caso di trasferimenti raggruppati provenienti da uno Stato terzo, i dati e le informazioni relativi all'ordinante devono essere presenti nel trasferimento raggrupato e non nei singoli trasferimenti raggruppati.

3. I trasferimenti di fondi non abituali non sono raggruppati qualora ciò possa aumentare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 33 – Trasferimento interno di fondi

1. In caso di trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è tenuto ad accompagnare il trasferimento interno di fondi con i dati e le informazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a).

2. Ove sia possibile fornire con altre modalità al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e alle autorità competenti i dati e le informazioni che accompagnano il trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante

è tenuto ad includere il numero di conto nel caso questo sia utilizzato per la transazione o, in assenza di un conto, il codice unico di identificazione che consenta la tracciabilità della transazione e la sua riconduzione all'ordinante o al beneficiario.

3. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è tenuto a rendere disponibili i dati e informazioni entro tre giorni lavorativi dalla richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o delle autorità competenti. In ogni caso, le autorità di vigilanza, investigativa e giudiziaria possono ordinare l'immediata produzione di tali dati e informazioni.

Articolo 34 – Registrazione, conservazione e dovere di astensione

1. I prestatori di servizi dell'ordinante, con riferimento ai dati e alle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di registrazione e conservazione di cui al presente titolo e a conservare per dieci anni i dati e le informazioni ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o da altro prestatore di servizi di pagamento intermediario.

2. I prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante non devono eseguire un trasferimento di fondi nel caso non sia possibile adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dal comma precedente, nonché dagli articoli 31, 32 e 33.

Articolo 35 – Prestatori di servizi di pagamento intermediari

1. In caso di trasferimento internazionale di fondi, i prestatori di servizi di pagamento intermediari sono tenuti ad assicurare che il trasferimento sia accompagnato da tutti i dati e le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario.

2. Laddove limitazioni tecniche impediscano di mantenere i dati e le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario che accompagnano un trasferimento internazionale di fondi connesso ad un trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento intermediario è tenuto al rispetto degli obblighi di registrazione e di conservazione di cui al presente titolo, conservando per dieci anni i dati e le informazioni ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o da altro prestatore di servizi di pagamento intermediario.

3. I prestatori di servizi di pagamento intermediari sono tenuti ad adottare adeguate procedure e misure che consentano un'analisi immediata e diretta per identificare trasferimenti internazionali di fondi che mancano dei dati e informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario.

4. I prestatori di servizi di pagamento intermediari sono tenuti ad adottare politiche, procedure e misure adeguate, basate sui rischi, per determinare:

- a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi che manca dei dati e delle informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario;
- b) le adeguate azioni conseguenti.

Articolo 36 – Prestatori di servizi di pagamento del beneficiario

1. I prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono tenuti ad adottare procedure e misure adeguate, che includono il monitoraggio successivo o, dove possibile, in tempo reale, per identificare i trasferimenti di fondi che mancano dei dati e informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario.

2. Per i trasferimenti internazionali di fondi di valore pari o superiore a 1.000 euro

i prestatori di servizi del beneficiario sono tenuti a verificare l'identità del beneficiario, se questa non è stata verificata in precedenza e a registrare tali dati e informazioni in conformità agli obblighi di registrazione e conservazione stabiliti dal presente titolo, conservando per dieci anni tali dati e informazioni.

3. I prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono tenuti ad adottare politiche, procedure e misure adeguate, basate sui rischi, per determinare:

- a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi che manca dei dati e delle informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario;
- b) le adeguate azioni conseguenti.

Articolo 37 – Applicazione di sanzioni finanziarie mirate

I soggetti obbligati e i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad ottemperare alle misure finanziarie ed alle misure cautelari relative ai soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

CAPO V REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI

Articolo 38 – Obblighi di registrazione e di conservazione

1. I soggetti obbligati devono registrare e conservare i seguenti documenti, dati e informazioni, per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto, dalla chiusura del conto, dallo svolgimento di una prestazione o dall'esecuzione di una operazione o transazione:

- a) con riferimento agli adempimenti di adeguata verifica:
 - i) tutti i documenti acquisiti, inclusi i documenti di identità, in originale o copia conforme;
 - ii) tutti i dati, inclusi i dati identificativi e le informazioni ricevute;
 - iii) le scritture, i libri contabili ed gli estratti conto, con descrizione dettagliata della movimentazione;
 - iv) la corrispondenza;
 - v) gli esiti di verifiche e analisi;
- b) con riferimento alle transazioni, sia interne che internazionali, oltre a quanto disposto alla lettera a):
 - i) nome, indirizzo, dati e informazioni identificativi della controparte, del beneficiario e del titolare effettivo;
 - ii) natura, causale e data della transazione;
 - iii) valuta e ammontare della transazione;
 - iv) numero o codice di identificazione dei conti coinvolti;
 - v) tutti i documenti, dati e informazioni sufficienti alla ricostruzione della singola transazione, e, ove necessario, alla raccolta di elementi di prova ai fini di attività investigativa o giudiziaria;
- c) con riferimento agli adempimenti di segnalazione di attività sospette:
 - i) copia conforme della segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria;
 - ii) tutti i documenti, dati e informazioni connessi alla segnalazione, sufficienti per l'analisi e approfondimento dell'attività sospetta, e, ove necessario, alla raccolta di elementi di prova ai fini dell'attività investigativa e giudiziaria;

iii) corrispondenza con l’Autorità di Informazione Finanziaria o con altre autorità competenti.

2. Ai fini degli adempimenti di registrazione e conservazione di cui al comma 1, i soggetti obbligati:

a) registrano i documenti, dati e informazioni di cui alle lettere a), b) e c), immediatamente al momento della loro acquisizione o ricezione;

b) adottano procedure e misure di registrazione e conservazione che consentono di:
i) fornire in maniera tempestiva i documenti, dati e informazioni richiesti all’Autorità di Informazione Finanziaria o alle altre autorità competenti;

ii) registrare in maniera accurata e aggiornare i documenti, dati e informazioni, in particolare con riferimento alle categorie di controparte e alle tipologie di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione, ad alto rischio;

iii) garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei documenti, dati e informazioni.

Articolo 39 – Accesso delle autorità competenti

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria e l’autorità giudiziaria possono richiedere, per singoli casi e con provvedimento motivato, la registrazione e conservazione di cui all’articolo 38 comma 1, lettere a), b) e c), per un periodo superiore ai dieci anni.

2. I dati, i documenti e le informazioni registrati ai sensi del comma precedente e dell’articolo 38 restano a disposizione delle autorità competenti per le attività di analisi e approfondimento, nonché per le attività di natura investigativa o giudiziaria.

CAPO VI SEGNALAZIONE DI ATTIVITÀ SOSPETTE

Articolo 40 – Segnalazione di attività sospette

1. I soggetti obbligati inviano una segnalazione all’Autorità di Informazione Finanziaria:

a) qualora sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare, che fondi o altre risorse economiche sono i proventi di attività criminose, oppure sono collegati o connessi al finanziamento del terrorismo o destinati ad essere utilizzati per atti di terrorismo o da organizzazioni terroristiche o da coloro che finanziano il terrorismo;

b) in caso di attività, operazioni o transazioni che essi considerino particolarmente atte, per loro natura, ad avere un collegamento o una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo o con atti di terrorismo o con organizzazioni terroristiche o con coloro che finanziano il terrorismo.

2. Le autorità pubbliche inviano una segnalazione all’Autorità di Informazione Finanziaria nei medesimi casi stabiliti nel comma 1.

3. Le attività, operazioni o transazioni sospette, incluse le operazioni o transazioni tentate, sono segnalate senza riguardo del loro valore o di qualsiasi altro profilo, inclusi, fra l’altro, profili di natura fiscale.

4. Le segnalazione è effettuata immediatamente, non appena il soggetto obbligato venga a conoscenza, abbia il sospetto o motivi ragionevoli di sospettare, gli elementi di cui al comma 1.

5. L'Autorità di Informazione Finanziaria adotta linee guida in materia di segnalazione di attività sospette.

6. Gli avvocati, notai e altri liberi professionisti legali e contabili, di cui all'articolo 2, lettera b), qualora agiscano in qualità di liberi professionisti legali, non sono tenuti ad inviare una segnalazione, se le informazioni sono state ottenute:

- a) nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente;
- b) nello svolgimento del loro incarico di difesa o di rappresentanza del cliente o relative a procedimenti giudiziari, amministrativi, di arbitrato o mediazione.

Articolo 41 – Attività complesse o inusuali

1. I soggetti segnalanti sono tenuti a prestare particolare attenzione, fra l'altro, alle attività, operazioni o transazioni complesse o di valore notevole o inusuale, e ai tipi inusuali di attività, operazioni o transazioni, che non hanno scopo economico o legale evidente o riconoscibile.

2. I soggetti segnalanti sono tenuti ad esaminare il contesto e lo scopo di tali operazioni o transazioni ed a formulare le loro conclusioni in forma scritta, registrando e conservando tali conclusioni nel rispetto degli obblighi di registrazione e di conservazione di cui al presente titolo e rendendole disponibili per dieci anni alle autorità competenti e ai revisori.

Articolo 42 – Obbligo di astensione

1. I soggetti segnalanti sono tenuti ad astenersi dall'instaurare un rapporto, dall'eseguire un'operazione o transazione o dal fornire un servizio, qualora siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare la presenza degli elementi di cui all'articolo 40, comma 1.

2. Qualora l'astensione non sia possibile o potrebbe ostacolare l'attività dell'autorità giudiziaria, i soggetti segnalanti inviano una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria, senza indugio, dopo avere stabilito un rapporto, eseguito una operazione o transazione o svolto un servizio.

Articolo 43 – Segnalazioni in buona fede ed esenzione da responsabilità

1. La segnalazione in buona fede, inclusa la comunicazione di dati e informazioni ad essa correlati, non comporta alcuna forma di responsabilità civile, penale o amministrativa per violazione del segreto d'ufficio, della riservatezza in materia finanziaria o di qualsiasi altra restrizione alla comunicazione imposta da disposizioni di natura legislativa, amministrativa o contrattuale in capo ai soggetti segnalanti, ai membri della direzione, ai funzionari, ai dipendenti, ai consulenti ed ai collaboratori a qualsiasi titolo.

2. L'esenzione dalla responsabilità di cui al comma 1 copre tutti i casi, inclusi in casi nei quali il soggetto segnalante non conosce in maniera precisa quale sia l'attività criminale sottostante e se essa sia stata svolta o meno.

3. Il divieto di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applica anche in caso di indagini o procedimenti penali in corso.

Articolo 44 – Divieto di comunicazione

1. I soggetti segnalanti, i membri della direzione e dell'alta dirigenza, i funzionari,

i dipendenti, i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, non devono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'identificazione dell'attività sospetta o l'invio o la preparazione dell'invio della segnalazione di attività sospette, dei dati e delle informazioni ad essa correlati.

2. La fattispecie in cui avvocati, notai, altri liberi professionisti legali e contabili, in qualità di liberi professionisti legali, tentino di dissuadere un cliente dal compiere un'attività illecita, non integra una violazione del divieto di comunicazione.

3. Il divieto di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, si applica anche in caso di indagini o di procedimenti penali in corso.

Articolo 45 – Integrità, sicurezza e riservatezza delle segnalazioni

I soggetti segnalanti sono tenuti ad adottare adeguate politiche, procedure e misure per garantire l'integrità, la sicurezza e la riservatezza delle segnalazioni all'Autorità di Informazione Finanziaria e dei documenti, dei dati e delle informazioni ad esse connessi.

CAPO VII

VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Articolo 46 – Vigilanza e regolamentazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

L'Autorità di Informazione Finanziaria è l'autorità centrale per la vigilanza e la regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e a tal fine:

a) vigila e verifica l'attuazione, da parte dei soggetti a ciò tenuti, degli obblighi stabiliti nel presente titolo e nei regolamenti adottati dalla medesima Autorità di Informazione Finanziaria;

b) accede o richiede la produzione, di documenti, dati, informazioni, registri e libri contabili, rilevanti ai fini della vigilanza, inclusi, fra l'altro, quelli relativi a conti, operazioni e transazioni, incluse le analisi che il soggetto vigilato ha effettuato per individuare attività, operazioni e transazioni inusuali o sospette;

c) accede o richiede la produzione, di documenti, dati e informazioni, da parte delle persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri delle persone giuridiche tenuti presso lo Stato, relativi alla loro natura e attività, ai titolari effettivi, beneficiari, membri e amministratori, inclusi i membri della direzione e dell'alta dirigenza;

d) adotta le misure necessarie ad evitare che criminali e loro complici, direttamente o indirettamente, detengano o siano i titolari effettivi di una partecipazione rilevante o di controllo o svolgano una funzione di direzione negli organi esecutivi o di vigilanza all'interno dei soggetti vigilati;

e) svolge verifiche a distanza e ispezioni *in loco*, le quali possono comprendere anche la verifica e la revisione di politiche, di procedure, di misure, di libri contabili e di registri, nonché esami a campione;

f) raccoglie ed analizza informazioni di natura finanziaria e altre informazioni rilevanti sull'ente vigilato;

g) pubblica un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Articolo 47 – Sanzioni amministrative

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria, previa contestazione degli addebiti, irroga le sanzioni amministrative nei seguenti casi:

a) violazione o inadempienza sistematica degli obblighi in materia di integrità, stabilità e trasparenza dei settori economico, commerciale e professionale stabilite nell'articolo 5 e degli obblighi connessi stabiliti nei regolamenti della medesima Autorità di Informazione Finanziaria;

b) violazione o inadempienza sistematica degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, di controlli interni, di filiali e succursali estere, stabiliti negli articoli 9, 10 e 11 e dai regolamenti della medesima Autorità di Informazione Finanziaria;

c) violazione o inadempienza sistematica degli obblighi in materia di adeguata verifica, di trasferimento di fondi, di registrazione e conservazione di documenti, dati e informazioni e di segnalazione di attività sospette, stabiliti negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 e degli obblighi connessi stabiliti nei regolamenti della medesima Autorità di Informazione Finanziaria;

d) violazione degli obblighi conseguenti alle misure di natura finanziaria ed alle misure cautelari relative ai soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, stabiliti negli articoli 75, 76, 77 e 78;

e) ostruzione dell'attività di vigilanza stabilita nell'articolo 46.

2. Nei casi stabiliti dal comma 1, l'Autorità di Informazione Finanziaria irroga le seguenti sanzioni amministrative, a norma della Legge n. X, *recante norme generali in materia di sanzioni amministrative*, dell'11 luglio 2013:

a) richiamo scritto, con una lettera specifica o all'interno di una relazione di revisione;

b) ordine di rispettare istruzioni specifiche, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;

c) ordine di relazioni periodiche sulle misure adottate dal soggetto sanzionato, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;

d) misure correttive;

e) sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 euro, per le persone fisiche, e fino al 10% del ricavato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente per le persone giuridiche.

3. Nei casi più gravi l'Autorità di Informazione Finanziaria propone al Presidente del Governatorato l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) interdizione di persone fisiche, permanente o temporanea, dall'attività nel settore economico, commerciale o professionale;

b) rimozione o limitazione dei poteri dei membri della direzione o dell'alta dirigenza o figure analoghe;

c) sospensione o ritiro dell'autorizzazione a svolgere professionalmente un'attività finanziaria;

d) amministrazione controllata.

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, inclusi i membri della direzione e dell'alta dirigenza delle persone giuridiche.

5. Nel determinare la sanzione, l'Autorità di Informazione Finanziaria si attiene ad un principio di proporzionalità e considera, fra l'altro, i seguenti elementi:

- a) la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità delle persone fisiche o giuridiche responsabili;
 - c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
 - d) l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate con l'attività illecita da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
 - e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione;
 - f) il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;
 - g) le precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
6. Le sanzioni irrogate sono pubblicate nei modi stabiliti dalla legge.

CAPO VIII INFORMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 48 – Ricezione, analisi e trasmissione delle segnalazioni di attività sospette

L'Autorità di Informazione Finanziaria è l'autorità centrale per l'informazione finanziaria e a tale scopo:

- a) riceve le segnalazioni di attività sospette;
- b) riceve e, ove necessario, richiede tutti i documenti, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) riceve le dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante;
- d) svolge l'analisi delle segnalazioni, dei documenti, dei dati e delle informazioni ricevuti:
 - i) a livello operativo: utilizzando documenti, dati e informazioni disponibili o ottenibili per identificare obiettivi specifici, seguire il percorso di operazioni e di transazioni, per stabilire i legami tra i suddetti obiettivi e gli eventuali proventi di reato;
 - ii) a livello strategico: utilizzando documenti, dati e informazioni disponibili o ottenibili.
- e) trasmette rapporti, documenti, dati e informazioni al Promotore di giustizia qualora vi sia fondato motivo di sospettare un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- f) archivia le segnalazioni che non sono trasmesse al Promotore di giustizia;
- g) conserva i rapporti trasmessi al Promotore di giustizia e le segnalazioni archiviate per dieci anni in modo da garantirne l'integrità, la sicurezza e la riservatezza e da consentire successive attività di natura investigativa o giudiziaria;
- h) comunica al soggetto segnalante la ricezione della segnalazione di attività sospetta;
- i) comunica al soggetto segnalante l'eventuale archiviazione della segnalazione di attività sospetta;
- j) sospende l'esecuzione, fino a cinque giorni lavorativi, di transazioni e operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché ogni altra operazione o transazione collegata, inclusa ogni movimentazione di fondi, qualora ciò non ostacoli l'attività investigativa e giudiziaria;

k) adotta il blocco preventivo dei conti correnti, fondi e altre risorse economiche, fino a cinque giorni lavorativi, in caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, qualora ciò non ostacoli l'attività investigativa e giudiziaria;

l) risponde alle richieste di informazioni delle altre autorità competenti, a meno che la comunicazione possa pregiudicare le indagini o le analisi in corso o non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta;

m) pubblica un rapporto annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 49 – Linee guida e comunicazioni ai soggetti segnalanti

L'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) fornisce ai soggetti obbligati le linee guida sulle modalità di segnalazione, fornendo moduli e indicazioni sulle procedure da seguire nella segnalazione;

b) fornisce ai soggetti obbligati informazioni aggiornate, inclusi modelli e tipologie di attività e di condotte nel settore finanziario che possono indicare casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche al fine di favorire la formazione del personale.

Articolo 50 – Accesso alle informazioni

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) accede in maniera tempestiva a tutte le informazioni di natura finanziaria, amministrativa e investigativa rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

b) accede in maniera tempestiva alle informazioni aggiuntive rilevanti possedute da tutti soggetti segnalanti;

c) accede alle informazioni di natura finanziaria e amministrativa possedute dai soggetti segnalanti e dalle persone giuridiche con sede presso lo Stato o iscritte nei registri tenuti presso lo Stato;

d) raccoglie e archivia documenti, dati e informazioni rilevanti;

e) pubblica un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Articolo 51 – Protezione delle segnalazioni di attività sospette e dei documenti, dati e informazioni ad esse connessi

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria garantisce l'integrità, la sicurezza e la riservatezza delle segnalazioni di attività sospette e dei documenti, dati e informazioni ad esse connessi.

2. La trasmissione al Promotore di Giustizia e lo scambio di informazioni a livello interno o internazionale avvengono con procedure e misure adeguate a garantire l'integrità, sicurezza e riservatezza dei documenti, dati e informazioni.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria, il Promotore di Giustizia e il Corpo della Gendarmeria, possono stipulare appositi protocolli d'intesa recanti procedure e misure adeguate a garantire l'integrità, sicurezza e riservatezza delle trasmissioni e dello scambio di informazioni.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria garantisce la riservatezza del nome e dei dati personali delle persone che hanno effettuato la segnalazione di attività sospette.

In caso di trasmissione di un rapporto al Promotore di Giustizia, il nome e i dati

personali delle persone che hanno effettuato la segnalazione di attività sospette, anche qualora siano conosciuti, non sono menzionati.

5. L'identità delle persone di cui al comma 4 può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'attività investigativa o giudiziaria.

6. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 5, in caso di sequestro di documenti, le autorità competenti adottano procedure e misure adeguate per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

TITOLO III

VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE DEGLI ENTI CHE SVOLGONO PROFESSIONALMENTE UN'ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Articolo 52 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.

2. Le autorità pubbliche che svolgono in maniera istituzionale un'attività di natura finanziaria in nome e per conto di organi ed enti della Santa Sede e dello Stato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria pubblica e tiene aggiornata la lista degli enti sottoposti a vigilanza prudenziale.

Articolo 53 – Criteri di attuazione

Le politiche, procedure, misure e controlli richiesti dal presente titolo sono adottati e attuati in maniera coerente al contesto istituzionale, giuridico, economico, commerciale e professionale dello Stato.

Articolo 54 – Autorizzazione

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria autorizza lo svolgimento professionale di un'attività di natura finanziaria.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di autorizzazione, inclusi la sospensione e il ritiro.

3. Il presente articolo e i successivi regolamenti dell'Autorità di Informazione Finanziaria in materia di autorizzazione fanno salve le norme vigenti in materia di costituzione e cessazione di organismi ed enti.

Articolo 55 – Attività svolte in uno Stato terzo

1. Gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, possono svolgere le medesime attività in un Stato estero previa autorizzazione dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di autorizzazione a svolgere attività di natura finanziaria in un Stato estero.

Articolo 56 – *Partecipazione in enti terzi che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria*

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria autorizza l'acquisto e il trasferimento, a qualsiasi titolo, di quote di partecipazione che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole in un ente che svolga professionalmente un'attività di natura finanziaria.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di autorizzazione alla partecipazione in enti che esercitano professionalmente un'attività finanziaria.

Articolo 57 – *Partecipazione in gruppi di enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria*

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria autorizza l'entrata e la partecipazione degli enti in gruppi di enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.

Stabilisce i limiti e le regole relative alle partecipazioni detenibili dagli enti soggetti alla presente legge.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di entrata e di partecipazione in gruppi che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.

Articolo 58 – *Struttura e gestione dell'ente autorizzato*

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri di organizzazione e gestione degli enti che svolgono professionalmente attività autorizzate di natura finanziaria.

2. I criteri di cui al comma 1 comprendono:

- a) la direzione strategica dell'ente e del gruppo del quale è parte;
- b) la struttura dell'ente e del gruppo del quale è parte;
- c) le responsabilità della direzione e dell'alta dirigenza;
- d) il ruolo della direzione e dell'alta dirigenza nell'approvazione della direzione strategica, propensione al rischio, della promozione della cultura e dei valori dell'ente;
- e) i criteri di nomina e i requisiti dei membri della direzione e dell'alta dirigenza;
- f) le politiche, procedure e misure di controllo interno;
- g) le politiche e procedure di gestione;
- h) i sistemi d'indennizzo e gestioni dei reclami;
- i) i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- j) la nomina dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- k) l'organizzazione amministrativa e contabile.

Articolo 59 – *Requisiti patrimoniali e di liquidità*

L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i requisiti di adeguatezza patrimoniale e di liquidità, in maniera coerente ai rischi assunti e presentati dagli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, entro il quadro economico e finanziario e le condizioni macroeconomiche nei quali essi operano.

Articolo 60 – Gestione dei rischi

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri di gestione dei rischi da parte degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria e del gruppo del quale gli enti sono parte.

2. I criteri di cui al comma 1 includono:

a) l'adozione di adeguate strategie di gestione dei rischi, approvate dalla direzione, dall'alta dirigenza o da organismi analoghi e in maniera coerente alla propensione al rischio che gli enti e il gruppo del quale gli enti sono parte possono assumere o tollerare. In particolare, le strategie di gestione prevedono le seguenti categorie di rischi:

- i) rischio di mercato;
- ii) rischio di credito;
- iii) rischio di pagamento e di liquidità;
- iv) rischio di interesse e di cambio;
- v) rischio di intermediazione;
- vi) rischio di mancata conformità alla legge, ai regolamenti e alle procedure interne;
- vii) rischio legale;
- viii) rischio operativo;
- ix) rischio reputazionale.

b) il monitoraggio, da parte dell'alta dirigenza o di organismi analoghi affinché:

- i) siano adottate procedure e misure adeguate per gestire tutti i rischi rilevanti in maniera coerente alle strategie stabilite e alla propensione al rischio degli enti;
- ii) all'interno degli enti sia stabilita una cultura di corretta gestione dei rischi;
- iii) le politiche adottate per l'assunzione di rischi siano coerenti alle strategie di gestione del rischio e alla propensione al rischio stabilite;
- iv) siano riconosciute le incertezze che caratterizzano la valutazione dei rischi;
- v) siano stabiliti limiti coerenti alla propensione al rischio, al profilo di rischio e ai requisiti di capitale e di liquidità assicurando che questi siano compresi da, e regolarmente comunicati a, personale competente.

3. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 gli enti adottano programmi per identificare, valutare, comprendere, gestire e contenere tutti i rischi rilevanti.

4. I programmi di cui al comma 3 devono includere procedure, misure e controlli:

- a) che consentano di fornire una corretta visione dell'ente circa i rischi nelle diverse categorie di rischio;
- b) che consentano di valutare i rischi derivanti dal contesto macroeconomico che colpisce i settori e mercati in cui operano gli enti e di includere tali valutazioni nella gestione rischio;
- c) coerenti al profilo di rischio e all'importanza sistemica degli enti.

Articolo 61 – Requisiti di competenza e di onorabilità

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i requisiti di competenza e onorabilità dei membri della direzione, degli organi di controllo e dell'alta dirigenza o di coloro che ricoprono o dovranno ricoprire cariche analoghe all'interno dell'ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, ed esamina i potenziali conflitti di interessi.

2. I requisiti di competenza e onorabilità includono, fra l'altro, la valutazione dei seguenti elementi:

- a) competenza ed esperienza adeguate rispetto all'attività svolta;

b) assenza di condanne penali o gravi sanzioni amministrative che renderebbero una persona inadeguata.

3. Nello svolgimento professionale di un'attività di natura finanziaria, gli enti soggetti al presente titolo sono tenuti a:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse delle controparti e per l'integrità e stabilità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dalle controparti e operare in modo che esse siano sempre adeguatamente informate.

Articolo 62 – Comunicazione di documenti, di dati e di informazioni

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, le procedure di invio da parte degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, dei documenti, dei dati o delle informazioni richiesti ai fini della vigilanza prudenziale.

2. I documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1 includono, fra l'altro:

a) bilancio consuntivo dell'ente;

b) struttura e gestione dell'ente;

c) condizione economica e finanziaria dell'ente;

d) attività dell'ente;

e) strategie e politiche di gestione dei rischi da parte dell'ente;

f) nomina e revoca di soggetti incaricati per la revisione dei conti;

g) ogni altro documento, dato e informazione rilevanti ai fini della vigilanza prudenziale.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, gli obblighi di informazione e comunicazione a carico degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nei confronti delle controparti e del pubblico in genere.

Articolo 63 – Promozione di un alto livello morale e professionale e prevenzione di abusi del settore finanziario

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, criteri ai quali gli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria sono tenuti ad attenersi per la promozione di un alto livello morale e professionale interno agli enti autorizzati.

2. I criteri di cui al comma 1 comprendono:

a) criteri di selezione dei membri della direzione, dell'alta dirigenza e del personale e dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'ente;

b) politiche, procedure e misure per la promozione di un alto livello morale e professionale interno all'ente;

c) politiche, procedure e misure per la prevenzione di qualsiasi abuso, intenzionale o non intenzionale, del settore finanziario per finalità illecite;

d) politiche, procedure e misure di adeguata verifica, registrazione, conservazione e segnalazione di attività sospette e loro coerenza alla propensione al rischio;

e) politiche, procedure e misure di revisione e controllo;

f) ogni altro settore rilevante ai fini della prevenzione di abusi del settore finanziario.

Articolo 64 – Procedura di adozione dei regolamenti

I regolamenti di attuazione del presente titolo sono sottoposti alla considerazione del Sommo Pontefice, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000.

Articolo 65 – Vigilanza e regolamentazione prudenziale

L'Autorità di Informazione Finanziaria è l'autorità centrale per la vigilanza e la regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria e a tale scopo:

a) vigila e verifica l'attuazione, da parte dei soggetti a ciò tenuti, degli obblighi stabiliti nel presente titolo e degli obblighi connessi stabiliti dai regolamenti della medesima Autorità di Informazione Finanziaria;

b) vigila sulla organizzazione degli enti vigilati e delle loro attività, incluse le attività non finanziarie, a livello interno e internazionale;

c) valuta le politiche e le pratiche di gestione degli enti vigilati e la loro attuazione e determina se gli enti vigilati hanno solide politiche e procedure di gestione adeguate al loro profilo di rischio e all'importanza sistemica, chiedendo, se del caso, di correggere le carenze in maniera tempestiva;

d) valuta l'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e di liquidità;

e) valuta le procedure, le misure e i controlli per la gestione dei rischi e interviene dalle fasi iniziali per affrontare attività o pratiche errate che potrebbero causare dei rischi, inclusi rischi di contagio e di reputazione, per gli enti vigilati o per il settore finanziario;

f) verifica la competenza e onorabilità dei membri della direzione e dell'alta dirigenza o di coloro che ricoprono cariche analoghe all'interno dell'ente vigilato, ed esamina potenziali conflitti di interessi;

g) svolge verifiche a distanza e ispezioni *in loco*. Le ispezioni *in loco* includono la verifica e revisione di politiche, procedure e misure, libri contabili e registri ed esami a campione;

h) accede o richiede la produzione, di documenti, dati e informazioni, registri e libri contabili, rilevanti ai fini della vigilanza;

i) accede o richiede la produzione, di documenti, dati e informazioni, da parte delle persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri delle persone giuridiche tenuti presso lo Stato, relativi alla loro natura e attività, ai titolari effettivi, beneficiari, membri e amministratori, inclusi i membri della direzione e dell'alta dirigenza;

j) raccoglie ed analizza informazioni di natura finanziaria e altre informazioni rilevanti sull'ente vigilato;

k) pubblica un rapporto annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 66 – Sanzioni amministrative

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria, previa contestazione degli addebiti, irroga le sanzioni amministrative nei seguenti casi:

a) violazione dei regolamenti e degli obblighi in materia di vigilanza prudenziale stabiliti negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63;

b) ostruzione dell'attività di vigilanza stabilita nell'articolo 65.

2. Nei casi stabiliti dal comma 1, l'Autorità di Informazione Finanziaria irroga le seguenti sanzioni amministrative, a norma della Legge N. X, *recante norme generali in materia di sanzioni amministrative*, dell'11 luglio 2013:

a) richiamo scritto, con una lettera specifica o all'interno di una relazione di revisione;

b) ordine di rispettare istruzioni specifiche, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;

c) ordine di rispettare istruzioni specifiche, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;

d) ordine di relazioni periodiche sulle misure adottate dall'ente sanzionato, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;;

e) misure correttive;

f) sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 euro, per le persone fisiche, e fino al 10% del ricavo complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente per le persone giuridiche.

3. Nei casi più gravi l'Autorità di Informazione Finanziaria propone al Presidente del Governatorato l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) interdizione di persone fisiche, permanente o temporanea, dall'attività nel settore economico, commerciale o professionale;

b) rimozione o limitazione dei poteri dei membri della direzione o dell'alta dirigenza o di figure analoghe;

c) amministrazione controllata;

d) sospensione o ritiro dell'autorizzazione a svolgere professionalmente un'attività finanziaria.

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, inclusi i membri della direzione e dell'alta dirigenza delle persone giuridiche.

5. La sanzione deve essere determinata secondo un principio di proporzionalità e deve considerare i seguenti elementi:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità delle persone fisiche o giuridiche responsabili;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d) l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate con l'attività illecita da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione;

f) il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;

g) le precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

TITOLO IV

PROTEZIONE DEI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL'AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 67 – Segreto d'ufficio

1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni posseduti dall'Autorità di Informazione Finanziaria nell'esercizio della funzione di vigilanza e regolamentazione e della funzione di informazione finanziaria sono:

- a) utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dalla legge;
- b) protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

2. L'obbligo del personale di osservare il segreto d'ufficio permane anche dopo la cessazione del servizio presso l'Autorità di Informazione Finanziaria.

3. Le disposizioni della presente legge sono attuate senza pregiudizio del diritto alla riservatezza.

Articolo 68 – Procedure e misure di protezione

Al fine di garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza di documenti, dati e informazioni, l'Autorità di Informazione Finanziaria adotta procedure e misure adeguate:

- a) per il loro trattamento, l'archiviazione e la trasmissione;
- b) per assicurare un accesso controllato e limitato alle proprie strutture ed ai documenti, ai dati e alle informazioni in proprio possesso, inclusi i sistemi informatici e tecnologici;
- c) per assicurare che i membri del personale abbiano i necessari livelli di autorizzazione, di sicurezza, di conoscenza e di comprensione delle responsabilità nel trattare, analizzare, archiviare e trasmettere documenti, dati e informazioni riservati.

TITOLO V COLLABORAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA A LIVELLO INTERNO E INTERNAZIONALE

Articolo 69 – Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale

L'Autorità di Informazione Finanziaria, al fine di svolgere adeguatamente le sue funzioni di vigilanza e regolamentazione e di informazione finanziaria:

- a) collabora e scambia informazioni con le altre autorità della Santa Sede e dello Stato, che forniscono all'Autorità di Informazione Finanziaria i documenti, i dati e le informazioni rilevanti;
- b) collabora e scambia informazioni con le autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa. Della stipula di tali protocolli d'intesa è informata la Segreteria di Stato.

70 – Segreto e scambio di informazioni

1. Il segreto d'ufficio ed il segreto in materia finanziaria non inibiscono né limitano le attività indicate all'articolo 69.

2. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di segreto pontificio e di segreto di stato.

TITOLO VI MISURE CONTRO I SOGGETTI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALI

Articolo 71 – Lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

1. Il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria di Stato, approvata e ag-

giornata periodicamente con propria ordinanza una apposita lista recante i nominativi dei soggetti, delle persone fisiche o degli enti, in relazione ai quali sussista fondato motivo di ritenere che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. La lista di cui al comma 1 dovrà contenere il nominativo e tutta l'informazione necessaria per permettere l'identificazione positiva ed inequivoca del soggetto in essa iscritto.

3. La lista di cui al comma 1 e i suoi aggiornamenti sono comunicati tempestivamente all'Autorità di Informazione Finanziaria e sono pubblicati, oltre che nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mediante affissione sulla porta degli Uffici del Governatorato, nel cortile di San Damaso, negli Uffici postali dello Stato e nel sito internet dello Stato e dell'Autorità di Informazione Finanziaria..

Articolo 72 – Individuazione dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

1. Il Presidente del Governatorato iscrive i soggetti nella lista dopo aver valutato che sussista fondato motivo per ritenere che costoro:

a) commettono, partecipano, organizzano, preparano, facilitano o finanziano atti di terrorismo;

b) promuovono, costituiscono, organizzano, dirigono, finanziano, reclutano o partecipano ad un'associazione che si propone il compimento di atti di terrorismo;

c) forniscono, vendono o trasferiscono armi, ordigni esplosivi od altri ordigni letali a chi commette o partecipa alla commissione di atti di terrorismo o ad un'associazione che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo;

d) partecipano, organizzano, preparano, facilitano, contribuiscono o finanziano un programma illecito di proliferazione di armi di distruzione di massa.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono iscritti nella lista anche se non sussiste condanna penale o processi penali pendenti a loro carico.

3. Il Promotore di Giustizia, il Corpo della Gendarmeria e l'Autorità di Informazione Finanziaria propongono al Presidente del Governatorato l'inclusione nella lista dei soggetti di cui abbiano fondati motivi per ritenere che compiono una delle attività menzionate nel comma 1 e trasmettono al Presidente del Governatorato tutte le informazioni e la documentazione pertinenti.

4. Nel redigere e aggiornare la lista, il Presidente del Governatorato può chiedere al Promotore di Giustizia, al Corpo della Gendarmeria e all'Autorità di Informazione Finanziaria qualsiasi altra informazione o documentazione che possa essere utile alle proprie valutazioni.

5. Nel redigere e aggiornare la lista, il Presidente del Governatorato esamina le designazioni fatte dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e degli altri Stati. Queste designazioni possono, anche da sole, costituire fondato motivo per l'iscrizione nella lista.

Articolo 73 – Rimozione di soggetti dalla lista

1. Il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria di Stato, rimuove dalla lista quei soggetti nei cui confronti non sussista più fondato motivo di ritenere che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. La rimozione può avvenire anche su proposta del Promotore di Giustizia, del Corpo della Gendarmeria e dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

3. Il Presidente del Governatorato esamina anche le decisioni sulla rimozione dei soggetti adottate dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e degli altri Stati.

4. I soggetti che ritengono di essere stati iscritti infondatamente o per errore nella lista possono chiedere direttamente al Presidente del Governatorato la rimozione del proprio nominativo. Il Presidente del Governatorato risponde nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della domanda.

5. In caso di risposta negativa o in caso di mancata risposta entro il termine prescritto l'iscrizione nella lista può essere impugnata con ricorso al Tribunale.

6. Il giudizio si svolge secondo gli articoli 776 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, con l'intervento necessario del Promotore di Giustizia e nel contraddittorio tra il ricorrente ed il Governatorato.

7. Il Tribunale, se ritiene insussistenti i presupposti per l'iscrizione del soggetto dalla lista, ne ordina la rimozione.

Articolo 74 – Cooperazione internazionale

La Segreteria di Stato:

a) riceve dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e degli altri Stati indicazioni sui soggetti da iscrivere nella lista e le trasmette al Presidente del Governatorato;

b) sentito il Presidente del Governatorato, formula ai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea nonché agli altri Stati le proposte di individuazione dei soggetti di cui abbia fondato motivo di ritenere che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, comunicando le informazioni a tal fine necessarie;

c) sentito il Presidente del Governatorato, formula ai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea nonché agli altri Stati le proposte di rimozione dei soggetti dalle rispettive liste, anche sulla base dell'esito dei ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 73;

d) acquisisce dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea nonché dagli altri Stati qualsiasi altra informazione che possa essere utile allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 71, 72 e 73 e la trasmette al Presidente del Governatorato;

e) stabilisce accordi o protocolli di intesa con le autorità di altri Stati e delle organizzazioni internazionali competenti al fine di contribuire alla necessaria cooperazione internazionale.

Articolo 75 – Misure finanziarie

1. È vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, dei soggetti iscritti nella lista fondi o altre risorse economiche, nonché fornire loro servizi finanziari od altri servizi ad essi connessi.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, con proprio provvedimento, dispone immediatamente e senza preavviso il blocco preventivo:

a) dei fondi o altre risorse economiche di proprietà, posseduti, controllati o detenuti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista;

b) dei frutti e dei profitti generati dai o altre risorse economiche di cui alla lettera a);

c) dei fondi o altre risorse economiche posseduti o controllati da altre soggetti,

persone fisiche o enti, in nome, per conto o in favore dei soggetti iscritti nella lista.

3. Il provvedimento dell’Autorità di Informazione Finanziaria di cui al comma precedente definisce i termini, le condizioni e i limiti del blocco preventivo, anche ai fini della tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

4. Il provvedimento di blocco preventivo di cui al comma 2 è comunicato senza indugio agli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria.

5. Gli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria devono verificare senza indugio l’esistenza presso la propria istituzione di fondi o altre risorse economiche di proprietà o posseduti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista.

6. Gli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria, comunicano all’Autorità di Informazione Finanziaria, entro trenta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1:

a) le misure adottate in adempimento del provvedimento di blocco preventivo, indicando i soggetti coinvolti e l’ammontare e la natura dei fondi o altre risorse economiche;

b) l’informazione relativa ai rapporti, alle prestazioni o alle transazioni, nonché ogni altro dato disponibile, riconducibile ai soggetti iscritti nella lista;

c) l’informazione relativa a qualsiasi tentativo di transazione finanziaria che abbia per oggetto fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi del comma 2.

7) In caso di rimozione di un soggetto dalla lista, l’Autorità di Informazione Finanziaria, con proprio provvedimento, dispone immediatamente la revoca del provvedimento di blocco preventivo di cui al comma 2, dandone comunicazione, senza indugio, agli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria.

Articolo 76 – Misure cautelari

1. Quando sussistono fondati motivi per ritenere che un soggetto minacci la pace e la sicurezza internazionale e sussista anche il rischio che i fondi o altre risorse economiche possibile oggetto di blocco preventivo possano essere occultati o utilizzati per uno scopo delittuoso, il Presidente del Governatorato informa il promotore di giustizia e l’Autorità di Informazione Finanziaria per l’adozione delle misure cautelari.

2. Nel caso previsto nel comma precedente, l’Autorità di Informazione Finanziaria dispone immediatamente il blocco preventivo dei fondi o altre risorse economiche informandone gli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria.

3. Il provvedimento di blocco preventivo di cui al comma 2 diventa inefficace se nel termine di quindici giorni dalla sua adozione il soggetto non è iscritto nella lista.

Articolo 77 – Effetti del blocco preventivo

1. I fondi o altre risorse economiche sottoposti a blocco preventivo non possono costituire oggetto di trasferimento, modifica, utilizzo, gestione o accesso, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che ne consenta l’uso, compresa la gestione di portafogli titoli.

2. Le risorse economiche sottoposte a blocco preventivo non possono costituire oggetto di trasferimento, modifica, utilizzo o gestione, inclusi la vendita, la locazione o la costituzione di qualsiasi altro diritto reale o di garanzia, al fine di ottenere in

qualsiasi modo beni o servizi.

3. I contratti e gli atti di disposizione aventi ad oggetto i fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76 sono nulli quando risulti che i terzi ne fossero a conoscenza o che avrebbero dovuto conoscere che i fondi o altre risorse economiche oggetto del contratto o dell'atto di disposizione erano sottoposti alle misure di cui agli articoli 75 o 76.

4. I provvedimenti di blocco preventivo di cui agli articoli 75 e 76 non pregiudicano gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca adottati nell'ambito di un procedimento di natura giudiziaria o amministrativa, avente ad oggetto i medesimi fondi o altre risorse economiche.

5. Il blocco preventivo dei fondi o altre risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente titolo, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica che li pone in essere, inclusi i rappresentanti legali, amministratori, direttori, dipendenti, consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo, salvo i casi di colpa grave.

6. Il Tribunale è competente in materia di ricorsi contro i provvedimenti di blocco preventivo di cui agli articoli 75 o 76.

7. Il giudizio si svolge secondo gli articoli 776 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, con l'intervento necessario del Promotore di Giustizia e nel contraddittorio tra il ricorrente e l'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 78 – Custodia, amministrazione e gestione dei fondi o altre risorse economiche oggetto di blocco preventivo

1. Il Presidente del Governorato provvede direttamente o mediante la nomina di un custode o di un amministratore alla custodia o all'amministrazione dei fondi o altre risorse economiche oggetto di blocco preventivo.

2. Qualora, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, vengano adottati provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto i fondi o altre risorse economiche di cui al comma precedente, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro ovvero, in caso di confisca, il Presidente del Governorato.

3. Il custode o l'amministratore operano sotto il diretto controllo del Presidente del Governorato, seguendone le direttive, redigendo relazioni periodiche e presentando un rendiconto al termine della loro attività.

4. Le spese di custodia o di amministrazione, incluso il compenso del custode o dell'amministratore, sono ricavate dai fondi o altre risorse economiche custoditi o amministrati oppure dai fondi o altre risorse economiche da questi derivanti.

5. Il Presidente del Governorato trasmette alla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede relazioni periodiche sullo stato dei fondi o altre risorse economiche e sulle attività compiute.

6. In caso di rimozione di un soggetto dalla lista, il Governorato provvede alla comunicazione all'interessato ai sensi degli articoli 170 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'interessato è invitato a prendere in consegna i fondi o altre risorse economiche entro sei mesi dalla data della comunicazione ed è informato sulle attività svolte ai sensi del comma 8.

7. Nel caso di beni immobili o mobili registrati, analoga comunicazione è trasmessa alle autorità competenti ai fini della cancellazione del blocco preventivo nei pubblici registri.

8. Cessate le misure di blocco preventivo e finché non ha luogo la presa di consegna

da parte degli interessati, il Presidente del Governorato continua a provvedere alla custodia o all'amministrazione dei fondi o altre risorse economiche.

9. Se l'interessato non chiede la consegna dei fondi o altre risorse economiche entro i dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 6, i medesimi fondi o altre risorse economiche, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Sede Apostolica e destinati, almeno in parte, a sostenere le vittime del terrorismo e le loro famiglie. Il provvedimento che dispone l'acquisizione è comunicato all'interessato ed è trasmesso alle autorità competenti con le stesse modalità di cui al comma 6.

Articolo 79 – Eccezioni

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76, nella misura necessaria per il pagamento delle spese essenziali dei loro proprietari, compresa l'alimentazione, l'affitto, le tasse, le assicurazioni, i servizi medici, i servizi pubblici e le spese legali.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76 per il pagamento delle spese straordinarie, previo *nulla osta* del Presidente del Governorato.

3. I conti correnti oggetto del blocco preventivo possono continuare a generare interessi e potranno ricevere pagamenti e profitti provenienti da contratti conclusi prima dell'adozione delle misure di cui agli articoli 75 o 76.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria, previo *nulla osta* del Presidente del Governorato, può autorizzare il pagamento di debiti a carico dei soggetti iscritti nella lista, sempre che:

- a) il debito sia sorto prima dell'adozione delle misure di cui agli articoli 75 o 76;
- b) non abbia per oggetto armi o ordigni letali o materiale, tecnologie o servizi che possano favorire un programma di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- c) non sia indirizzato ad altro soggetto iscritto nella lista.

Articolo 80 – Tutela dei diritti dei terzi in buona fede

I terzi in buona fede, che hanno qualche diritto sui fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati, possono promuovere un giudizio civile per l'accertamento del loro diritto e la conseguente restituzione dei beni ovvero, in difetto, per il risarcimento del danno.

TITOLO VII TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI DENARO CONTANTE

Articolo 81 – Obbligo di dichiarazione

1. Chiunque effettua un trasporto transfrontaliero, in entrata o in uscita dallo Stato, di denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro, è tenuta ad una dichiarazione scritta presso gli uffici del Corpo della Gendarmeria o presso gli uffici autorizzati dall'Autorità di Informazione Finanziaria.

2. Il Presidente del Governorato stabilisce, con propria ordinanza, le modalità e i contenuti della dichiarazione, fornendo il modello per la dichiarazione.

3. La dichiarazione include:

- a) i dati identificativi del dichiarante;
- b) la generalità del proprietario e del destinatario del denaro contante;
- c) l'importo e la natura del denaro contante;
- d) l'origine e la destinazione del denaro contante;
- e) l'itinerario seguito;
- f) il mezzo di trasporto utilizzato.

4. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

5. Una copia della dichiarazione è inoltrata entro 24 ore all'Autorità di Informazione Finanziaria.

6. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la copia della dichiarazione è inoltrata immediatamente all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 82 – Registrazione e conservazione

Tutte le informazioni contenute nella dichiarazione sono:

- a) trattate, registrate e conservate con misure e procedure che ne garantiscono la sicurezza, l'integrità e la riservatezza;
- b) conservate per un periodo di dieci anni dal Corpo della Gendarmeria, dall'Autorità di Informazione Finanziaria e dagli altri uffici autorizzati a ricevere la dichiarazione
- c) coperte dal segreto d'ufficio, senza inibire o limitare la collaborazione e lo scambio di informazioni a livello interno o internazionale.

Articolo 83 – Programmi per la formazione del personale, lo scambio di informazioni e l'attuazione

1. Il Corpo della Gendarmeria, l'Autorità di Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti adottano adeguati programmi per la formazione del personale, la raccolta e lo scambio di dati e di informazioni, nonché per l'attuazione della normativa vigente, inclusa l'attività sanzionatoria e di individuazione.

2. Il Corpo della Gendarmeria, l'Autorità di Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti collaborano attivamente per il monitoraggio del trasporto transfrontaliero di contante, lo scambio di informazioni, l'adozione e il coordinamento di adeguate procedure, misure e controlli.

Articolo 84 – Controlli su mezzi, bagagli e persone

1. Il Corpo della Gendarmeria, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente titolo, in caso di sospetto o procedendo con esami a campione:

- a) controlla i mezzi di trasporto che attraversano il confine dello Stato;
- b) richiede alle persone che attraversano il confine dello Stato di esibire il contenuto dei bagagli, gli oggetti ed i valori portati sulla persona.

3. In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto un Ufficiale del Corpo di Gendarmeria può disporre, con provvedimento scritto specificamente motivato, che i mezzi di trasporto, i bagagli o le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento che la dispone, deve essere trasmesso entro quarantotto ore al promotore

di giustizia presso il tribunale. Il promotore di giustizia, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

4. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Corpo della Gendarmeria sequestra il denaro contante per sette giorni per verificare gli indizi e ricercare gli elementi di prova .

Articolo 85 – Dichiarazione falsa, omessa o incompleta

1. In caso di dichiarazione falsa, omessa o incompleta, il possessore del denaro contante è obbligato a rettificare, rendere o completare la dichiarazione di cui all'articolo 81.

2. In caso di dichiarazione falsa, omessa o incompleta, il possessore del denaro contante incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 10% ad un massimo del 40% delle somme possedute eccedenti il limite di 10.000 euro.

3. A garanzia del pagamento della sanzione il Corpo della Gendarmeria procede, contestualmente alla contestazione dell'infrazione, al sequestro delle somme eccedenti il limite di 10.000 euro nella misura massima del 40%.

4. Il sequestro disposto ai sensi del comma 3 perdura fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio.

Articolo 86 – Movimento transfrontaliero di oro, di metalli e di pietre preziosi

1. In caso di scoperta di un inusuale movimento transfrontaliero di oro, di metalli o di pietre preziosi, il Corpo della Gendarmeria richiede al possessore la dichiarazione di cui all'articolo 81.

2. Una copia della dichiarazione è inoltrata entro 24 ore all'Autorità di Informazione Finanziaria.

3. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Corpo della Gendarmeria sequestra l'oro, i metalli o le pietre preziosi per sette giorni per verificare l'esistenza di prove di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ed inoltra immediatamente la copia della dichiarazione all'Autorità di Informazione Finanziaria.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria può informare le autorità analoghe degli Stati di provenienza o di destinazione dell'oro, dei metalli o delle pietre preziosi, collaborando al fine di stabilire l'origine, la destinazione e lo scopo del trasporto, nonché al fine dell'adozione delle misure adeguate.

Articolo 87 – Cooperazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale

1. Il Corpo della Gendarmeria, l'Autorità di Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti collaborano attivamente per il monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, lo scambio di informazioni, l'adozione e il coordinamento di adeguate procedure, misure e controlli.

2. Le competenti autorità interne adottano adeguate procedure, misure e controlli ai fini della collaborazione attiva e dello scambio di informazioni a livello internazionale, in particolare in caso di falsa o di mancata dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante.

Articolo 88 – Utilizzo del denaro contante

Il Presidente del Governatorato può stabilire con ordinanza il limite di utilizzo del denaro contante all'interno dello Stato.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 – Pubblicazione mediante affissione

Quando disposizioni di legge o di regolamento prevedono a qualunque effetto la pubblicazione mediante affissione, essa avviene per un termine di 30 giorni, salvo diversa previsione.

Articolo 90 – Abrogazioni

1. La presente legge abroga gli articoli 1, 1 *bis*, 1 *ter*, 2, 2 *bis*, 2 *ter*, 2 *quinqüies*, 2 *sexies*, 2 *septies*, 2 *octies*, 24, 25, 26, 27, 28, 28 *bis*, 28 *ter*, 29, 29 *bis*, 29 *ter*, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 *bis*, 37, 37 *bis*, 38, 39, 39 *bis*, 40, 41, 42, 42 *bis* e l'Allegato della Legge N. CXXVII, *concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, del 30 dicembre 2010, come modificata dal Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, N. CLIX del 25 gennaio 2012, confermato dalla Legge N. CLXVI del 24 aprile 2012; e dalla Legge N. CLXXXV del 14 dicembre 2012.

2. Sono fatte salve le norme contenute nei regolamenti e nelle istruzioni dell'Autorità di Informazione Finanziaria, ove non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Articolo 91 – Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nella presente legge entrano immediatamente in vigore.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 5 ottobre 2013.

L'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, _____ 2013

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente
Visto
Segretario Generale

Nota redazionale

VINCENZO MAIELLO - LUCA DELLA RAGIONE

Sulla scia delle note vicende che hanno di recente interessato lo IOR e la disciplina antiriciclaggio¹, sensibilmente riformata dalla recente legge in epigrafe dell'8 ottobre 2013, n. XVIII, di conferma del decreto n. XI del Presidente del Governatorato, recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell'8 agosto 2013, il sistema penale della Città del Vaticano continua ad essere caratterizzato da una continua ed incessante evoluzione.

Di particolare rilievo, in questo contesto, la *Lettera Apostolica* in forma di *Motu Proprio* dell'8 agosto 2013 (*Per la prevenzione ed il contrasto al riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa*)², nella quale si precisa che “i Dicasteri della Curia Romana e gli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano sono tenuti ad osservare le leggi dello Stato della Città del Vaticano in materia di a) misure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; b) misure contro i soggetti che minacciano la pena e la sicurezza internazionale; c) vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria” (art. 1), e che, oltre alla istituzione a fini di coordinamento del Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 4), il *Motu Proprio* investe “l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria (art. 2)”.

Nel testo dalla Lettera Apostolica in forma di «*Motu Proprio*» dell'11 luglio 2013 (*Sulla giurisdizione degli ordini giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale*)³ si ribadisce poi che gli accordi firmati dalla Santa Sede, anche in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, “costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace”: ed infatti, nei tempi attuali, “il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità transnazionale e organizzata, dall'uso improprio del mercato e dell'economia, nonché dal terrorismo”.

Poste tali premesse, attraverso il *Motu Proprio* si estende la giurisdizione penale a) ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio

¹ FILIPPO SGUBBI, DESIREE FONDAROLI, ANNAMARIA ASTROLOGO, GIUSEPPE SILVESTRI, *La legislazione antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano: una comparazione con il sistema italiano*, in *www.statoechiase.it*.

² In *www.vatican.va*.

³ In *www.vatican.va*.

della Santa Sede; ai reati indicati nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, recante «*Norme complementari in materia penale*», e nella Legge n. IX recante «*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*», entrambe dell'11 luglio 2013, commessi dai soggetti che lo stesso *Motu Proprio* (punto 3) equipara ai «pubblici ufficiali»; infine, ad ogni altro reato la cui repressione sia richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l'autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all'estero.

È fatto salvo il principio della applicazione della legge del *tempus commissi delicti*, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in relazione alla successione delle leggi penali nel tempo (punto 2). Nell'*incipit* del *Motu Proprio sulla giurisdizione degli organi giudiziari* si afferma che esso, promulgato mediante pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, deve prevalere su "qualsiasi disposizione in contrario".

Come già accennato, la modifica normativa antiriciclaggio è avvenuta con la legge di conferma n. XVIII. Con il *Motu Proprio* dell'11 luglio 2013, sono altresì state adottate le Leggi n. VIII («*Norme complementari in materia penale*») e IX («*Norme recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*»), nonché la Legge n. X («*Norme generali in materia di sanzioni amministrative*»).

La tipologia delle riforme, destinate ad inserirsi in un tessuto normativo recente, e già oggetto di rivisitazione nel 2012, suscitano "l'impressione che il legislatore vaticano proceda, da un lato, per successive 'stratificazioni'; dall'altro, con interventi a merletto anche significativi, che rischiano di alterare in modo incisivo la trama del codice penale vigente, minandone l'efficacia"⁴. Invero, come confermato dagli artt. 7 e 8 della *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008 n. LXXI, richiamati nei preamboli della l. nn. VIII e IX dell'11 luglio 2013, nello Stato della Città del Vaticano sono tuttora in vigore il codice penale italiano ed il codice di procedura penale italiano recepiti con la l. n. II del 7 giugno 1929 e a quella data vigenti, ovvero il Codice penale Zanardelli del 1889 e il codice di procedura penale Finocchiaro-Aprile del 1913.

Ciononostante, pure con l'auspicio di una «nuova definizione del sistema penale» (art. 7) ed una «nuova disciplina del rito» (art. 8) contenuto nella Legge sulle Fonti del 2008, e l'incalzare dei *dictat* comunitari ed internazionali, non si è riusciti ad elaborare un nuovo e moderno codice, continuandosi a preferire a tale forma di intervento sistematico l'uso di testi normativi a cascata.

Così, nel giro di soli due anni il legislatore vaticano, dopo anni di stasi, ha rielaborato norme appena introdotte (ad esempio, in materia di tratta di persone, terrorismo e riciclaggio) e si è assistito ad intrecci "di provvedimenti non sempre sufficientemente meditati, che mal si conciliano con la complessità delle questioni insite nella successione di leggi emanate in così rapida sequenza temporale"⁵. Come

⁴ DÉSIRÉE FONDAROLI, ANNAMARIA ASTROLOGO, *Il continuo divenire della recente legislazione penale vaticana: la riforma dei codici, le norme complementari in materia penale, la recente legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e le nuove figure di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2013, 242 ss.

⁵ DÉSIRÉE FONDAROLI, ANNAMARIA ASTROLOGO, *Il continuo divenire della recente legislazione penale vaticana: la riforma dei codici, le norme complementari in materia penale, la recente legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e le nuove figure di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, cit., 242 ss.

stato puntualmente osservato, “resta il fatto che *rebus sic stantibus* dette riforme appaiono disorganiche e carenti sotto il profilo del coordinamento interno”⁶.

Sempre in termini generali, vale la pena di evidenziare, dal punto di vista della tecnica legislativa, la tendenza per l’uso dello schema definitorio tipico della normativa sovranazionale, con differente ambito di efficacia a seconda delle singole disposizioni⁷.

Volendo fornire un sintetico quadro della rilevanza delle citate leggi, sulle quali ci si riserva di ritornare approfonditamente, viene in rilievo *in primis* la Legge n. VIII contenente «Norme complementari in materia penale», nel cui preambolo si dà conto delle ragioni della disciplina, che deve intendersi come integrativa del Codice penale, ovvero: a) ratifica, nel corso del tempo, da parte della Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, di diverse convenzioni internazionali che richiedono la definizione di corrispondenti fattispecie penali al fine della repressione di determinate condotte criminose; b) il fatto che, «in conseguenza dello sviluppo di reati perpetrati tramite enti aventi personalità giuridica», si rende «altresì opportuno istituire un sistema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente al reato». La legge è suddivisa in undici Titoli.

Il Titolo I è dedicato ai «Delitti contro la persona» ed è omonimo del Titolo IX del Libro II del Codice penale, di chiara matrice sovranazionale: discriminazione razziale (art. 1), tratta di persone (art. 2), tortura (art. 3). L’introduzione dell’art. 2 determina l’abrogazione dell’art. 14 della Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010, concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo [art. 54, lett. b) Legge VIII].

Il Titolo II disciplina i «delitti contro i minori» e recepisce le Convenzioni internazionali in materia oggetto di ratifica: oltre a fornire le definizioni generali di «minore», «prostituzione minorile» e «materiale pedopornografico» (art. 4), si incrimina la vendita di minore (art. 5), la prostituzione minorile (art. 6), la violenza sessuale (art. 7) e gli atti sessuali con minori (art. 8), la pedopornografia (art. 10), la detenzione di materiale pedopornografico (art. 11) e l’arruolamento di minori (art. 12). Gli artt. 7 ed 8, come rilevato in dottrina⁸, pongono un problema di concorso di

⁶ DÉSIRÉE FONDAROLI, ANNAMARIA ASTROLOGO, *Il continuo divenire della recente legislazione penale vaticana: la riforma dei codici, le norme complementari in materia penale, la recente legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e le nuove figure di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, cit., 242 ss., le quali osservano: “basti pensare alla plurima disciplina dell’estradizione, contenuta nel codice penale (nuovo art. 9), nel codice di procedura penale (art. 650 *bis*, inserito dall’art. 45 della l. n. IX), nella Legge n. IX (art. 46), nella Legge n. VIII in materia di norme penali complementari (art. 52). Si prospetta così la creazione di un «doppio binario» da armonizzare con la disciplina generale del codice in un settore fondamentale, come conferma la Lettera Apostolica dell’11 luglio 2013 che fa riferimento espresso alla estensione della giurisdizione penale dello SCV «ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l’autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all’estero»”.

⁷ Così, ad esempio, mentre la nozione di discriminazione razziale è valida ai soli fini della norma in cui è contenuta (art. 1, Legge n. VIII), quella di «minore» è estesa alla «legge penale» (e comprende ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni) *ex* art. 4, Legge n. VIII, ed efficace, conseguentemente, anche per l’individuazione del soggetto che subisce la condotta del delitto di «ratto di minorenni» di cui all’art. 341 c.p.

⁸ DÉSIRÉE FONDAROLI, ANNAMARIA ASTROLOGO, *Il continuo divenire della recente legislazione penale vaticana: la riforma dei codici, le norme complementari in materia penale, la recente legge in materia*

norme rispettivamente riguardo agli art. 331, comma 2, nn. 1 e 2, e 335 c.p. (Capo I del Titolo VIII, rubricato «Della violenza carnale, della corruzione di minorenni e dell'oltraggio al pudore»).

Il Titolo III riguarda i «delitti contro l'umanità», che includono il genocidio (art. 14) e altre fattispecie descritte dall'art. 15, presupponendo le definizioni contenute nell'art. 13; esso precede il Titolo IV, relativo ai «crimini di guerra» (condensati nel corposo art. 17), ugualmente ispirati alla ratifica delle Convenzioni internazionali in materia.

La l. n. VIII torna poi sui delitti in materia di terrorismo, contemplando il Titolo V, che si riferisce anche ai delitti in materia di eversione, e determina l'abrogazione degli appena introdotti artt. 138 *bis*, 138 *septies* c.p. [oltre che degli artt. 1, n. 7, 5 - 8 della Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010, concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo *ex art.* 54, lett. *b*) l. VIII, che li aveva inseriti].

Il Titolo V, Legge n. VIII, che disciplina, tra l'altro, i delitti associativi ed i delitti di attentato con finalità di terrorismo e di eversione, pone altresì delicate questioni avuto riguardo al concorso di norme con i Titoli V («Dei delitti contro l'ordine pubblico») e I («Dei delitti contro la sicurezza dello Stato») del Libro II c.p. L'art. 24 («presa d'ostaggi con finalità di terrorismo o eversione») disciplina una ipotesi speciale di sequestro di persona *ex art.* 146 c.p., integralmente sostituito dall'art. 12, Legge n. IX dell'11 luglio 2013.

Seguono il Titolo VI, relativo ai delitti mediante ordigni esplosivi o concernenti materiale nucleare, ed il Titolo VII, avente ad oggetto i delitti contro la sicurezza della navigazione marittima o aerea o contro la sicurezza degli aeroporti o delle piattaforme fisse: quest'ultimo, data la collocazione geografica dello Stato della Città del Vaticano, e tenuto conto della sua genesi, risulta comprensibile soltanto in chiave di applicazione del principio della doppia incriminazione e di allineamento della disciplina interna a quella internazionale, parendo al momento scarsamente ipotizzabile la creazione di servizi ed infrastrutture navali o aeroportuali vaticani.

Il Titolo VIII è relativo ai delitti aventi come soggetto passivo della condotta (omicidio, lesione personale, sequestro, ecc.) «le persone che godono di protezione internazionale».

La previsione di un autonomo Titolo IX, dedicato ai «delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope», ha naturalmente comportato l'abrogazione degli artt. 20-23 *bis* Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010, concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo [art. 54, lett. *b*), Legge VIII]; anche in tal caso, come in tema di tratta di persone, si registra «una singolare doppia parziale abrogazione (cioè l'abrogazione sia della norma codicistica sia di quella della legge che l'ha introdotta) rispetto agli artt. 326 *bis* – 326 *quinquies*, aggiunti dalla Legge n. CXXVII del 2010 e successive modifiche»⁹.

di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e le nuove figure di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, cit., 242 ss.

⁹ DÉSIRÉE FONDAROLI, ANNAMARIA ASTROLOGO, *Il continuo divenire della recente legislazione penale vaticana: la riforma dei codici, le norme complementari in materia penale, la recente legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e le nuove figure di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, cit., 242 ss.

È poi stata pubblicata la legge n. IX contenente «Norme recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale», nel cui preambolo si precisa che la *ratio* della riforma sta nel «tempo trascorso», il quale «rende opportuno l'aggiornamento di alcune disposizioni al fine di una più efficace repressione di determinate condotte criminose, comprese quelle aventi rilevanza transnazionale». Viene a tal riguardo ricordato che la Santa sede, anche in nome e per conto dello Stato della città del Vaticano, ha ratificato diverse convenzioni internazionali.

La Legge si divide in tre Titoli, contenenti rispettivamente le «modifiche al codice penale», le «modifiche al codice di procedura penale» e le «disposizioni finali».

Nell'ambito del codice penale vengono sostituiti gli artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 9 in materia di ambito della giurisdizione vaticana con nuove disposizioni largamente ispirate alle corrispondenti norme del codice penale italiano, ed in linea con le indicazioni programmatiche contenute nel *Motu Proprio* dell'11 luglio in tema di estensione della giurisdizione vaticana in materia penale.

Specificata attenzione è riservata alla disciplina dell'estradizione (art. 9 c.p.), su cui torna anche l'art. 46, riproducendo il tenore dell'art. 52 della Legge n. VIII, il quale esclude che i reati previsti dalla Legge, possano essere considerati reati fiscali o politici o connessi ad un reato politico o ispirato da motivi politici, al fine di negare l'estradizione.

L'intervento normativo si caratterizza per un significativo innalzamento della durata massima della reclusione (fino a 35 anni), nonché per l'introduzione di una articolata disposizione relativa a «confisca e blocco preventivo dei beni», che sostituisce l'art. 36 c.p. La norma prende spunto e ingloba sostanzialmente le corrispondenti previsioni della legislazione italiana (inclusa quella disciplinante le misure di prevenzione patrimoniali) e sovranazionale, come arricchite dalle interpretazioni analogiche ed estensive della giurisprudenza.

Oltre alla obbligatorietà della confisca rispetto a tutti i proventi da reato (prodotto, profitto, prezzo, strumenti destinati o utilizzati per commettere il reato, così come imposto dal diritto sovranazionale), nonché alle cose che “ne costituiscono l'impiego” e a quelle “risultanti dalla trasformazione, conversione o confusione delle cose suscettibili di confisca, nonché agli incassi o ad altri vantaggi che ne derivino”, è contemplata l'ablazione ‘per equivalente’ di denaro e beni o, più genericamente, di ‘risorse economiche’.

La nuova disposizione contiene anche la disciplina processuale delle misure cautelari del sequestro e del ‘blocco preventivo’. Quest'ultimo, secondo la definizione contenuta nello stesso art. 8, Legge n. IX, è inteso, con riferimento ai beni, come “il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo, gestione o accesso, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che ne consente l'uso, compresa la gestione di portafogli titoli”; con riferimento alle risorse economiche, come “il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione, inclusi la vendita, la locazione o la costituzione di qualsiasi altro diritto reale o di garanzia, al fine di ottenere in qualsiasi modo beni o servizi”.

A tal riguardo, è anche delineata una dettagliata tutela dei diritti dei terzi in buona fede, affidata all'art. 9, che presenta molti profili di analogia con la disciplina prevista dal codice italiano antimafia (d.lgs. n. 158/2011), debitore della giurisprudenza formatasi vigente la l. n. 575/1965 e successive modifiche in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

I recenti fatti di sottrazione di documenti al Pontefice ha poi reso necessario

l'inserimento dell'art. 116 *bis* («divulgazione di notizie e documenti») nel codice penale (ad opera dell'art. 10, Legge n. IX)¹⁰.

La riforma dei delitti contro la libertà individuale del Capo III, Titolo II, Libro II del codice è adottata in due distinti provvedimenti, comunque promulgati contestualmente. Mentre infatti gli artt. 11 e 12, Legge n. IX hanno sostituito rispettivamente gli artt. 145 (oggi «Riduzione o mantenimento in schiavitù») e 146 (oggi «sequestro di persona»), modificando la rubrica delle norme, nel testo originale inserita sono nell'indice, la disciplina della «tratta» è regolata dall'art. 2, Legge n. VIII del 2013 e la «presa d'ostaggi con finalità di terrorismo o di eversione» è introdotta dall'art. 24 della medesima legge.

La disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 168-173 e 175) risulta evidentemente ispirata alle previsioni del codice penale italiano vigente, integrate dalla elaborazione giurisprudenziale (ad es., il riferimento del peculato solo alla «cosa di valore», come insegna l'orientamento prevalente che rafforza la natura plurioffensiva del delitto nella direzione della tutela del patrimonio della PA), ed alla recente riforma che ha interessato il Codice Rocco (l. 190/2012), che ha distinto la concussione per costrizione da quella per induzione. Sempre dalla l. 190/2012 si trae spunto per l'introduzione del reato di «traffico di influenze» di cui all'art. 204, che sostituisce il testo originario della fattispecie di millantato credito, accorpando le ipotesi di «influenza reale» e «supposta».

Oltre alla introduzione di nuove fattispecie nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (frode processuale, induzione alla falsità in giudizio, intralcio alla giustizia), va segnalato il testo riformato del delitto di «associazione criminale» (art. 248, in origine «associazione per delinquere»), nel quale convivono specifiche modalità delle condotte tipiche di diversi reati di tipo associativo dell'ordinamento italiano, come nel caso del riferimento alla forza di intimidazione (ma non alla omertà) e della qualificazione dell'«associazione» come «armata».

In ossequio alla necessità di adeguamento alla normativa sovranazionale viene aggiunto (*sub* art. 419 *bis*) il delitto di «corruzione nel settore privato», inserito nell'ambito dei delitti contro la proprietà (nel capo IV relativo alle «appropriazioni indebite»), modellato sulla falsariga dell'art. 2635 del codice civile italiano, riformato dalla stessa Legge n. 190/2012 che ha modificato alcuni dei delitti contro la pubblica amministrazione.

A brevissima distanza dall'introduzione del delitto di riciclaggio, il legislatore vaticano torna poi sulla disciplina, definendo il perimetro del 'reato presupposto', da circoscrivere ad «ogni fattispecie di reato punita dalla legge penale, nel minimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore a sei mesi, o nel massimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore ad un anno» (comma 1 *bis* dell'art. 421 *bis* c.p., inserito dall'art. 30 Legge n. IX del 2013). Si precisa che con il delitto di riciclaggio non può concorrere il delitto di ricettazione, come si evince dalla clausola di riserva dell'art. 421 c.p., aggiunta dall'art. 29 della legge in epigrafe.

Venendo alle norme di modifica del codice di procedura penale, le novità riguardano essenzialmente gli obblighi di cooperazione ed assistenza giudiziaria (artt. 37-41, Legge n. IX del 2013), la detenzione provvisoria del presunto autore di un reato commesso all'estero (nuovo art. 643 c.p.p.), l'introduzione di principi fondamentali

¹⁰ GIUSEPPE DALLA TORRE, GERALDINA BONI, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Torino, 2013, 65 ss.

della procedura penale, come quelli del «giusto processo» e della «presunzione di innocenza» (art. 350 *bis* c.p.p.).

Altra legge da esaminare è la numero X contenente «Norme generali in materia di sanzioni amministrative», che dà attuazione alla disposizione «di carattere programmatico» (secondo punto del preambolo), di cui all'art. 7, comma 4, della *Legge sulle fonti del diritto* del 2008, introducendo la disciplina della responsabilità e degli illeciti amministrativi, «avvertita come necessaria in molteplici settori dell'ordinamento giuridico vaticano» (terzo punto del preambolo), da applicarsi (quando compatibili) «in tutti i casi in cui la legge preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative», salvo che sia diversamente stabilito.

Risulta evidente che le disposizioni riproducono il testo della versione originaria della legge italiana 24 novembre 1981, n. 689, contenente «Modifiche al sistema penale», che, come noto, nella sua prima parte contempla la regolamentazione principale in materia di illeciti amministrativi¹¹. Sennonché, a differenza di quest'ultima, la Legge n. X si applica alle persone giuridiche, oltre che alle persone fisiche. Infatti, è espressamente previsto che «nei soli casi previsti dalla legge, le persone giuridiche sono direttamente responsabili delle violazioni amministrative commesse dal rappresentante legale o dai propri dipendenti. In questi casi la persona giuridica risponde dell'illecito anche se non viene individuata la persona fisica cui è imputabile la violazione» (art. 6, comma 4). La disposizione, benché circoscritta ai «soli casi previsti dalla legge», presenta evidenti problemi di coordinamento con le altre disposizioni in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ponendo a carico di tali soggetti una ulteriore figura di responsabilità (questa volta rispetto alle «violazioni amministrative»).

Si è altresì statuito il principio di solidarietà, secondo cui «se la violazione è commessa dal rappresentante legale o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente o di soggetti che svolgono professionalmente un'attività di natura economica o finanziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni o mansioni, la persona giuridica, l'ente o il professionista è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta» (cfr. art. 6, comma 3).

Dal punto di vista dell'apparato sanzionatorio (art. 11), oltre alla sanzione pecuniaria (sulla falsariga della Legge n. 689/1981), sono elencate misure di carattere interdittivo di contenuto analogo alle pene accessorie previste dal codice penale italiano e alle sanzioni stabile in materia di responsabilità «amministrativa» degli enti dal d.lgs. 231/2001, che le singole leggi vaticane concernenti le violazioni amministrative dovranno stabilire. La previsione si discosta dall'art. 20, Legge n. 689/1981, secondo cui l'Autorità amministrativa (con l'ordinanza-ingiunzione) o il giudice penale (con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 24) può applicare come sanzioni amministrative *accessorie* quelle «previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione». Sul punto l'art. 11 della Legge n. X sembra guardare piuttosto nella direzione del d.lgs. 231/2001, che annovera le misure interdittive tra le sanzioni

¹¹ DÉSIRÉE FONDAROLI, ANNAMARIA ASTROLOGO, *Il continuo divenire della recente legislazione penale vaticana: la riforma dei codici, le norme complementari in materia penale, la recente legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e le nuove figure di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, cit., 242 ss.

(senza distinzione tra principali ed accessorie), aggiungendovi la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca. In particolare, la figura di confisca di cui alla lett. *b*), regolata in dettaglio dall'art. 18, si colloca nel solco del rafforzamento degli strumenti di ablazione patrimoniale, già consolidata dalle disposizioni in tema di confisca penale, di cui alle Leggi nn. VIII e IX.

I criteri di commisurazione dell'ammontare o della durata della sanzione amministrativa (art. 11, comma 3) riflettono i paradigmi della Legge n. 689/1981 (art. 11), salvo che per il riferimento alla personalità del soggetto e dell'estensione dell'oggetto del giudizio alla condizione patrimoniale dello stesso: prescrizioni ben comprensibili, se si considera che dette sanzioni sono applicabili, come anticipato, anche alla persona giuridica (non a caso il parametro delle «condizioni economiche e patrimoniali» è analogo a quello imposto dal d.lgs. 231/2001 ai fini della fissazione dell'importo della singola quota nell'ambito della commisurazione della sanzione pecuniaria).

La Legge n. X regola anche il procedimento di accertamento della violazione ed irrogazione della sanzione, soffermandosi sulla ordinanza ingiuntiva (artt. 13-18) e sulla impugnazione della medesima (artt. 19-20), nonché sulle modalità esecutive del pagamento (artt. 21 e 22). La prescrizione è fissata in cinque anni (art. 23), analogamente a quanto stabilito dall'art. 28 Legge n. 689/1981.

Viene infine in rilievo la Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013, recante «Norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria», che conferma il Decreto del Presidente del Governatorato n. XI dell'8 agosto 2013. Si tratta di un provvedimento che, sul modello del d.lgs. 231/2007, ingloba le principali disposizioni provenienti dalle direttive sovranazionali in materia di controllo dei flussi economici, riconducibili ad attività presunte di riciclaggio o finanziamento al terrorismo (in particolare, le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE). Ma, specialmente, rielabora la disciplina previgente, accentuando il rigore degli obblighi imposti.

Il combinato disposto della legge vaticana e del *Motu Proprio* di Papa Francesco dell'8 agosto 2013 permette di estendere l'ambito della riforma dallo Stato della Città del Vaticano alla Santa Sede. Come si legge nell'articolo esplicativo della Legge n. XVIII di S.E. Mons. Dominique Mamberti, Segretario per i rapporti con gli Stati, diffuso il 9 ottobre 2013¹², la Legge – 'quasi un testo unico in materia finanziaria' – "si iscrive nel percorso di adeguamento dell'ordinamento vaticano ai parametri internazionali del *Financial Action Task Force – Groupe d'action financière* (FATF – GAFI) ed alle raccomandazioni della Divisione Moneyval del Consiglio d'Europa, comunemente indicati come i migliori strumenti normativi al fine di predisporre un'efficace rete di protezione contro le operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

Il provvedimento, da un lato, sostituisce (abrogandole: art. 90) molte disposizioni della Legge n. CXXVII, *concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminali e del finanziamento del terrorismo*, del 30 dicembre 2010, già modificata dalla Legge n. CLXVI, del 24 aprile 2012; dall'altro, come precisa il comunicato della Sala Stampa dello stesso 9 ottobre 2013, "consolida la disciplina esistente in materia di: misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo; vigilanza e regolamentazione degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria; collaborazione e scambio di

¹² MONS. MAMBERTI, *Articolo esplicativo della Legge n. XVIII, 9 ottobre 2013*, in www.vatican.va.

informazioni da parte dell'Autorità di Informazione Finanziaria a livello interno e internazionale; misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali; dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante”.

Alla parte definitoria della legge, che in parte riecheggia le previsioni della Legge n. CXVI del 2012, segue il Titolo II, dedicato alle *Misure contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo*, che individua i soggetti obbligati; descrive le attività di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo; prevede dettagliatamente le prescrizioni concernenti l'adeguata verifica delle controparti (ordinariamente svolta in maniera proporzionata al rischio connesso alla categoria e al paese o area geografica della controparte ed alla tipologia di operazione posta in essere, ma rafforzata in caso di alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) nonché la disciplina del trasferimento internazionale di fondi; la segnalazione delle attività sospette all'Autorità di Informazione Finanziaria. Sul modello delle Autorità di vigilanza italiane (ad es., della Consob), a seguito della riforma, nelle mani dell'Autorità di Informazione Finanziaria si concentrano amplissimi poteri: dalle attività di monitoraggio (artt. 8 e 9) a quelle istruttorie (art. 46); dal potere di adozione di misure cautelari alla irrogazione delle sanzioni amministrative (la cui normativa rinvia alla disciplina generale in materia, dettata dalla citata Legge n. X, *recante norme generali in materia di sanzioni amministrative* dell'11 luglio 2013), tra le quali il blocco preventivo dei fondi ed altre risorse economiche (artt. 76-80), le prescrizioni comportamentali, le misure interdittive, le sanzioni pecuniarie, sino alla trasmissione di dettagliati rapporti sulle presunte violazioni al Promotore di giustizia «quando vi sia motivo di sospettare un'attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo» (artt. 47-51).

L'attività di vigilanza dell'AIF, che costituisce l'«autorità centrale per l'informazione finanziaria» (art. 48), ha per oggetto l'attuazione delle misure stabilite dalla legge a carico dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) obbligati (art. 2), ed in particolare degli *enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria* (Titolo III), ovvero che (in base alle definizioni di cui all'art. 1, nn. 1 e 2) svolgono abitualmente in nome e per conto di terzi un'attività finanziaria in forma economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Quest'ultimo Titolo, che affonda le radici nel *Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa* dell'8 agosto 2013, «risponde ad una specifica raccomandazione della *Divisione Moneyval* del Consiglio d'Europa», stabilendo un diffuso potere di regolamentazione della materia da parte dell'Autorità di Informazione Finanziaria ed attribuendo alla stessa la vigilanza sul rispetto degli obblighi e la competenza in materia di sanzioni amministrative.

Nel Titolo VI sono annoverate le *Misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali*, già introdotte dalla Legge n. CXXVII, ed oggi regolate con maggior precisione, soprattutto con riguardo alla procedura di iscrizione nella apposita «lista» di sospetti. Altre disposizioni della Legge n. XVIII (Titolo VII) riguardano la disciplina del *Trasporto transfrontaliero di denaro contante*, in entrata o in uscita dallo Stato, per un importo pari o superiore a 10.000 euro, e le norme in materia di collaborazione e scambio di informazioni (Titolo V), in relazione alle quali attività un ruolo centrale è attribuito all'Autorità di Informazione Finanziaria (già in precedenza punto di riferimento per la collaborazione in materia a livello interno ed internazionale), che collabora e scambia informazioni sia con le altre autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, sia

con le autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa¹³.

¹³ DÉSIRÉE FONDAROLI, ANNAMARIA ASTROLOGO, *Il continuo divenire della recente legislazione penale vaticana: la riforma dei codici, le norme complementari in materia penale, la recente legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e le nuove figure di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, cit., 242 ss.